

(2)

D I F E S A

Dell'Illustre Piazza di Nido

P E R

Lo Padronato Laicale

D E L L A

Chiesa, ed Ospedale di
S. Angelo a Nido.



202715

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944



HI giusto estimator delle cose puo deplorare abbastanza la condizione pur troppo misera del nostro umano intendimento. Prevenute le nostre menti , ed i nostri pensieri da certe Idee , che in Noi si formano , ci s' ingrandiscono , ed impiccioliscono gli Oggetti a proporzione delle prevenzioni nostre medesime: e crede ciascuno , riguardando le cose dal Punto , in cui gli si rappresentano , di ravvisarne , e discernerne il vero. Vanta la nostra Italia , ed al famoso Galilei nel passato Secolo attribuisce felice il pregio dell'utilissima Invenzione de' Tubi Ottici ; onde per mezzo di alcune Lenti artifiziosamente lavorate , e disposte riunisconsi i raggi visuali in un solo Punto , e le immagini degli oggetti lontani quasi ci si avvicinano , e s'ingrandiscono. Ma qual Lente piu utile , e maravigliosa sarebbe quella , che sapesse in un solo punto riunire i nostri pensieri? Tanto però non è permesso alla nostra umana debolissima condizione. Quindi le tante dispute , e gare , che hanno sempremai turbata , e turberanno il piu bello , ed il piu pregevole della Società . Se delle cose grandi lice far argomento a' piccioli avvenimenti , bastantissimo esempio ce ne somministrerebbe la contesa sì accesa , e dibattuta per lo Pio Luogo di S. Angelo a Nido , per cui dopo tante scritture formate , non meno per parte della Curia Arcivescovile di questa Metropoli , che del Sedile di Nido , siamo stati anche Noi obbligati a prender la

(IV.)

penna in difesa di questo Pio Luogo, e del Laico Padronato, che sul medesimo si appartiene alla Nobilissima Assemblea de' Cavalieri del Sedile medesimo. Chi da remoti paesi avesse lette le scritture dottissime formate su tal materia, avrebbe potuto forse ingannarsi nel credere, che trattavasi nella Controverfia presente di qualche separazione, o dismembrazione notabile di Territorio della Diocesi Vescovile di questa Metropoli. Ma qualora poi qui si portasse, e spinto da giusta curiosità veder volesse il Pio Luogo, della cui Giurisdizione contendesi, non vedrebbe, che un recinto di poche mura in pochi palmi di terra. Se gli fosse in grado di sapere le opere, che colà si esercitano, gli sarebbe agevole il sapere di non esservi, che un Ospedale per poveri infermi; un' ampia Biblioteca sola, ed unica in questa Real Dominante destinata al pubblico uso; ed una Chiesa con pochi Sacerdoti addetti unicamente alla cotidiana celebrazione de' Divini Sacrifizj, e del maggior culto Divino. Curioso d'investigarne la Fondazione, ~~rifaprebbe~~, che questa si fu Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio, il cui nome non potrebbe giugnergli ignoto, purchè mediocrementemente versato nella Storia Ecclesiastica non ignorasse i Concilj di Pisa, di Costanza, e gl' infelicissimi tempi, che gli aveano preceduti, di quell'orribile Scisma, che per lo spazio di quasi otto Lustri avea squarciato il seno della nostra Chiesa Cattolica. Sapendo sì celebri avvenimenti, non potrebbe giugnergli nuovo il nome di questo gran Porporato, che tanta parte vi ebbe in vantaggio comune di tutta la Chiesa. Questi saprebbe di essere il Fondatore di quel Luogo Pio, e che le leggi da lui prescritte, precedente una Bolla Apostolica del Sommo Romano Pontefice Martino V. si osservavano inviolabilmente per lo spazio di più di tre Secoli: che oltre della Bolla di Martino V. avea approvato gli stessi stabilimenti

il Sommo Pontefice Paolo Terzo nel 1543: che Urbano Ottavo a suppliche di due Porporati Francesco, e Stefano Brancaccio li avea confermati, avendo costoro il merito di avere aggiunta all'opera dell'Ospedale, e Chiesa fondata dal Cardinal Rinaldo della loro famiglia, quella numerosa Biblioteca, che ora si osserva: Che all'autorità Pontificia vi si era unita anche la Regia collo specioso Diploma della Gloriosa memoria di Filippo Secondo Re delle Spagne spedito in Brusselles fin dal 1559: Che l'Imperadore Carlo Sesto avea onorato questo Luogo della sua Real Protezione: e che il nostro amabilissimo Regnante avea parimente a questo Pio Luogo benignamente accordata la sua Sovrana Real Protezione. Or la Potestà Pontificia, e Regia, che val quanto dire il Sacerdozio, e l'Impero, impegnati al sostegno di questo Pio Luogo: la Consuetudine di tre Secoli vera, e fedele Interprete dell'antichità: ed in fine la memoria di un Fondatore cotanto ragguardevole negli Annali Ecclesiastici, si crederrebbero il piu forte, ed inconcusso sostegno a qualunque intrapresa di novità, ove in materia di Giurisdizione, e di Disciplina Ecclesiastica si trattasse, non già di un Pio Luogo sì picciolo, ma di una Provincia, e di un Regno intero. Basterebbe il sovvenirsi del memorabil esempio del R. P. Clemente VIII., allorchè ricevè alla Comunione della nostra Fede Cattolica Errico Quarto Re di Francia. Gli raccomandò la Pubblicazion del Concilio di Trento: soggiugnendo, che avrebbe ben volentieri sofferto di non pubblicarsi quelle cose, che riguardo alla Disciplina turbar poteano la tranquillità dello Stato. *Efficiat ut Concilium Tridentinum publicetur, & observetur in omnibus, exceptis tamen ad vestram supplicationem, & instantissimam petitionem, si quæ forte adessent, quæ revera sine tranquillitatis perturbatione executioni demandari non possint.*

Ma

Ma se dopo qualche soggiorno nella nostra Città gli capitasse nelle mani l'ultima Allegazione fatta a favor della Curia Arcivescovile, come opera di uno de' piu dotti, ed eruditi del nostro Foro, che direbbe in leggendo, che quanto credeasi per una Tradizione comune, e costantissima per piu di Tre Secoli era una Favola: e che, prendendosi quasi a giuoco una materia sì seria e grave, era quasi piu della metà della Scrittura ripiena de' nomi di Favola, e di Scena: e che fra le Bolle Pontificie, ed i Regj Diplomi framischiavansi i nomi delle Metamorfosi d' Orvidio, ed i versi dell'Ariosto. Direbbe che da per tutto nascono i Padri Arduini; e da per tutto ritruovansi i Germionj, i quali prevenuti dall'impegno d'opporli al nuovo sistema Diplomatico del Padre Mabillon, cominciarono a dubitare della Fede di quasi tutte le Carte antiche del Reame di Francia. Tanta si è la forza della prevenzione nelle nostre menti!

Siamo forse vagati piu del dovere per soddisfare alla semplice curiosità di un Forastiere. Ma queste semplici Idee bastantissime a rendere persuaso, chi non debba delle materie informarsi, se non che per semplice curiosità, sono troppo aliene dal caso, in cui siamo. Dobbiamo Noi renderne conto a' Ministri Supremi, ove le materie hanno a discutersi, ed esaminarsi per li suoi veri principj. Qui il dotto Autore della Scrittura in difesa della Curia Arcivescovile ci stringe da presso di non essere Noi nel caso di qualche Critica Accademica Dissertazione. Detesterà, e cancellerà bisognando i nomi cotanto ripetiti di Favola, e di Scena. Crederà poi fermamente, che l'Ospedale, e la Chiesa di S. Angelo a Nido sieno di fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio. Ma venendo alle strette, ci fa sapere, che la causa dell'Esenzione di S. Angelo a Nido in un Giudizio Contenzioso si è già decisa dalla S.C. del Concilio, ove la materia

(VII.)

ria di Giurisdizione Spirituale, ed Ecclesiastica avea necessariamente a trattarsi: che i Supremi Regj Ministri non sono Giudici di Appellazione delle Congregazioni di Roma: Che le Parti del Regio Magistrato non sono nel concedere il Regio *Exequatur* di andar su cio disastinando, che Del Regio ne stimino il Fagnano, il Gonfalez, de Luca, Barbosa, Fe- Placito, o lino, ed il Palermitano. C'insegna, che debba solamente sia *Exequatur* vederfi, se vi sia stata notoria Ingiustizia, Oppressione de' litiganti Vassalli: o se per mezzo delle Risoluzioni delle Congregazioni, ed altri Tribunali della Corte di Roma, si rechi pregiudizio al Pubblico, o a' Regj Diritti. Prima di entrare a rispondere a tuttocio, che v'ha o di Fatto, o di Diritto per porre in chiaro la Fondazione Laicale, e l'esenzione pattuita *in limine Foundationis* della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, stimiamo di ovviare sul bel principio a questa grande obbiezione di essersi già la Causa decisa nella S. C. del Concilio; e che i Regj Ministri non sono Giudici di Appellazione delle Congregazioni di Roma. Non osiamo Noi asserire, che i Regj Ministri possano, come in grado di Appello, rivedere le Decisioni di Roma, per non togliere quel che alla Potestà Ecclesiastica, ed al Sacerdozio infallibilmente si dee. Ma non si oserà nè anche di torre via le Prerogative piu grandi, e piu essenziali del Principato, e dell' Impero: affinche sieno fermi, e stabili i confini tra queste due Supreme Potestà Spirituale, e Temporale, l'una indipendente dall'altra. Come potranno però serbarsi tai limiti, ove nelle materie di Esteriore Polizia Ecclesiastica non si riconosca ne' Sovrani la Preminenza di essere Capì di una Società Fedele, e Cristiana: di esser eglino i Conservatori della Giurisdizione Ecclesiastica spirituale, e temporale, tanto in qualità di Protettori, che di Magistrati Politici: ed ove non concepiscasi bene il senso di quel famoso Detto del Santo

Ve-

Vescovo Ottato Milevitano (a), *che la Chiesa è nella Repubblica, e non già la Repubblica nella Chiesa?* Quindi egli è indispensabile a tutti i Principi Cattolici di far ne' loro Regni esaminare per via di Fatto, e di straordinaria Cognizione tutte le Bolle non attenenti a Dottrina, ed a Dogma, e tutti i Decreti de' Tribunali, e Congregazioni di Roma prima di essere ricevuti in ciascheduna Provincia Cattolica. Debbonsi esaminare coll' istessa Estrordinaria Cognizione le Consuetudini antichissime di ciaschedun Regno in materia di Disciplina, varia in varj tempi, ed in differenti Provincie Cattoliche. Cessato l'antichissimo primiero uso de' Sinodi Provinciali, e dopo il celebre Canone del Concilio Sardicense, non ostante le Opposizioni de' Vescovi della Chiesa Africana, riconosciuta giustamente la Sede Appostolica, come il vero Fonte di tutta la Giurisdizione Ecclesiastica in tutte le Diocesi le piu remote, divenne ne' Principi vieppiu indispensabile questa straordinaria Cognizione per lo Governo de' Popoli, per la quiete dello Stato, e per la Polizia ~~Esteriore medesima~~ Ecclesiastica, di cui i Sovrani debbono esserne i Protettori. Per poterli cio fare fra i giusti limiti, e colla piu profonda venerazione sempremai dovuta alla Sede Appostolica, non debbono certamente rivolgersi soltanto Fagnano, Barbosa, e quegli altri Autori, che ci si additano. Hanno costoro il loro pregio ed il loro merito: e furono informatissimi dello stile, e delle materie trattate nelle S. Congregazioni, e ne' Tribunali di Roma, ove in tutto il corso della loro vita impiegarono la loro opera. Ma coll' ajuto di questi soli lumi non si acquisteranno certamente le cognizioni necessarie per ben distinguere i giusti limiti delle due Potestà. Non faremo uso delle Opere di Carlo Feuret nel suo Trattato dell' Abuso, nè di Dioni-
gi Talon nell' altro suo Trattato dell' Autorità de' Rè.

Tra-

(IX.)

Tralascieremo di rammentare su tal proposito l'Opera pochi anni sono impressa dal Celebre Abate Duguet Prete nella Diocesi di Lione, Gran Teologo, e rinomatissimo per le altre dotte sue Opere date alla luce. Costui nella sua ultima Opera dell'Istituzione del Principe tratta nelle due prime Parti, del Governo temporale: e le altre due, che fanno piu della metà del suo Libro raggranfano intorno all'Esteriore Polizia Ecclesiastica, ed alla Potestà de' Principi. Costesti Autori Regalisti Franzesi, ci si dirà, che fanno troppo altamente risuonare il nome della Libertà della loro Chiesa Gallicana: quantunque altra non sia, che il Primiero Diritto Comune Ecclesiastico dipendente da' Sagri Canoni. Potremmo, però, qui rammentar di passaggio, che una delle piu celebri Prammatiche Sanzioni di quel Reame su tal materia si attribuisce a Luigi Nono, che si è appunto quel Santo Rè, che adoriamo su gli Altari, siccome nella sua vita si legge. A dire però il vero le voci, e l'espressioni saranno forse differenti, differenti alcuni Costumi, e Consuetudini. Ma in realtà tutti i Principi Cattolici della Terra usano del Diritto medesimo per la materia, di cui trattiamo, come inseparabile dalla loro Sovranità. Il Savio Giureconsulto Covarruvias nelle sue Quistioni Pratiche, e nelle sue diverse *Decisioni* (a), ci attesta la stessa Pratica nelle Spagne, collo stesso Principio di non farsi novità in quei Regni contro i Privilegj de' medesimi, de' loro Sovrani, e delle Concessioni Apostoliche. Riferiremo i suoi proprj Termini, perche molto al caso confacenti. *In his Regnis multis in casibus, & negotiis littera Apostolica ante executionem earum ad Regia mittuntur Tribunalia, idque fit ex Regio Decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat, & obtineatur falsis precibus, & importunis suggestionibus a Summo Pontifice adversus Regni, Regumque Hispaniarum Privilegia, & Apostolicas Concession-*

B

nes:

(a) Lib. x.

nes: Denique ne litteræ Summi Ecclesiæ Præsulis contra publicam Spiritualis Ecclesiæ, & temporalis hujus Provinciæ utilitatem, præter ipsius concedentis voluntatem executioni mandentur: etenim & alii Christiani orbis Principes eodem jure utuntur, & hæcenus usi fuere. Della stessa maniera rispettosa di agire in tutti gli Stati, e Regni Cattolici, nel sospendere l'Esecuzione delle Bolle, e de' Decreti de' Tribunali di Roma, fino a tanto, che al Soglio Pontificio non porgansi le nuove suppliche, possono ritrovarsi bastanti Esempj in un picciolo Libro impresso in Liegi nel 1645., che ha per titolo. *Jus Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptionem.* E questa si è anche la Pratica inconcussa, e ricevuta per Legge nel nostro Regno, in cui ci serviamo dell'espressione del Regio Placito, o di *Exequatur.*

Siccome Noi non siamo rimasti soddisfatti delle Autorità di Fagnano, di Barbosa, e di quegli altri Canonisti allegati dal dotto Difensore della Curia Arcivescovile. Così nè anch'egli resterà pago di queste poche Autorità, che si sono da Noi addotte: ~~Faccia,~~ com'egli vuole. L'uso di affastellare molti Autori tanto piu pregevoli, quanto di nome piu incognito, in una materia sì delicata, faremo concordi nel detestarlo. Basterebbe quì rammentare, quanto avvenne ne' primi Concilj Ecumenici. Gli esempj dell'Imperadore Teodosio nel Concilio Efesino, e dell'Imperador Marciano nel Concilio Calcedonense farebbero forse molto a proposito. Per Noi però che siamo piu usi ad avere per le mani il corpo delle nostre Leggi Civili, farebbe piu agevole il trascinare le Novelle dell'Imperadore Giustiniano. In molte di esse, e particolarmente nella *Novella 6., 57. 58. 123. & 137.* chiaramente puo scorgerfi, qual parte debbano avere i Principi nella Polizia Esteriore Ecclesiastica: e come sia della loro inspezione e cura la Custodia, la Protezione-

(XI.)

zione, e difesa de' Sagri Canonì. *Ut ex Sacerdotali, & Civili virtute hac custodiantur.* Troviamo un'altra ragione assai propria nella nostra causa espressa nella Novella 58. di non averfi giammai a sconvolgere quel che stabilito si era sul fondamento dell'autorità Sacerdotale, e Regia. *Ut convelli non possint, quæ, & Sacerdotali Ecclesiastica præceptione fulcirentur, & Regia.* Nè credasi di picciolo peso l'Autorità di queste Novelle anco nella nostra Chiesa Occidentale; dacchè ne leggiamo approvato l'uso colla troppo veneranda autorità di S. Gregorio Magno (a), e d'Innoc. VIII. (b); d'Incm. (c), del Santo Vescovo di Chartres Ivone (d), e dello stesso Graziano nel suo Decreto (e).

Queste massime, e principj grandi per distinguere, e mantenere i veri, e giusti limiti delle due Supreme Potestà, come, ci dirà l'Avversario, si framischiano per la causa di S. Angelo a Nido? Come da quel picciolo ricinto di mura, in cui ritrovasi un Ospedale, ed una picciola Chiesa, si è passato tant'oltre a ragionare di Sacerdozio, e d'Impero? Ecco gli effetti di quella prevenzione, ed ingradimento d'idee, che sul principio irrideasi. In risposta potrebbe dirsi, che siamo stati chiamati a queste Idee grandi, e generali da quelle sue indistinte espressioni, che dall'Esenzioni dalla Giurisdizione Ordinaria de' Vescovi ne erano adivenuti tanti disordini e confusioni nel Mondo Cattolico. Non sono certamente, non sono l'Esenzioni, di cui trattiamo, quelle rammentate cotanto nell'Istoria Ecclesiastica. Ne faremo Noi un breve dettaglio da quì a poco per porle in quel giusto aspetto, che meritano. L'Esenzioni concesse *in limine Fundationis* sono state in tutti i Secoli della Chiesa favorite

B 2

da'

- | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------|
| (a) | Lib. 2. Epist. 54. | (b) | Epist. 163. |
| (c) | Opusc. cap. 17. | (d) | Epist. 23. |
| (e) | 11. Qu. 1. De Pers. | | |

da' S. Canoni, come quelle, che eccitavano, ed accendevano la Pietà de' Fedeli al maggior culto Divino. Questa si è appunto l'Esenzione del nostro Pio Luogo. Questa fu giustamente, e canonicamente pattuita dal Cardinal Rinaldo Brancaccio colla Sede Appostolica. Questa meritò anche la Regia Protezione, affinché in perpetua difesa, e sostegno non potesse giammai ricevere la menoma diminuzione. Per questa par, che parlasse l'Imperadore Giustiniano nelle parole testè citate: *Ut convelli non possint, quæ & Sacerdotali Ecclesiastica præceptione fulcirentur, & Regiâ*. Di questa Esenzione pattuita nella Fondazione di un Luogo Pio, non parlarono i Concilj di Costanza, e di Trento. E qual documento mai piu luminoso potrebbe per pruova di questo Assunto prodursi, se non che l'Oracolo del Sommo Regnante Romano Pontefice? Parliamo colla piu profonda, ed alta venerazione di questo nostro Vicario di Cristo, e degnissimo Capo della Chiesa: poichè qual cosa o della Storia Ecclesiastica, o de' Sagri Canoni, o de' Concilj non è presente alla di lui illuminatissima mente? Chi come prescelto a sedere in quella Suprema, e Prima Cattedra di S. Pietro non ammira per tutto il Mondo Cattolico la rara profondità del suo sapere? Parlano, e parleranno delle sue opere date alla luce con perpetui encomj l'età presenti, e future. Egli, allorchè da Segretario sedea nella S. C. del Concilio, e che i suoi altissimi meriti gli presagivano di dovere un giorno risplendere, come primo Luminare in tutto l'Orbe Cattolico, decise in poche parole tutta la Causa presente. Trattavasi allora del Punto intrapreso dal Cardinal Pignatelli di S. Memoria, di dovere il Clero di S. Angelo a Nido, quantunque esente, intervenire nelle Processioni generali. La Sagra Congregazione avea in due antecedenti Risoluzioni stimato, che il Clero dovesse intervenirevi; giacchè il Concilio di Trento

(XIII.)

Trento avea stabilito, che tutti generalmente gli Eſenti doveſſero intervenirvi, per porgere unitamente all'Altiffima le preci. Propoſtaſi di nuovo la Cauſa, ecco il dubbio, che come vero oracolo fu da lui promolto. Non abbiamo ardire di porne in altri termini l'eſpreſſione, ſe non che avvalendoci delle ſue proprie aeree parole. *Se il Concilio, che aſtringe gli Eſenti alle Proceſſioni generali, aveſſe luogo in quelli, che ſono Eſenti per patto convenuto nella prima Fondazione.* Appena profferite queſte voci otto degli Eminentiffimi Porporati di quel venerando Conſeſſo mutarono di ſentimento, a riſerba di ſoli tre, fra quali ſi fu il Signor Cardinal Pereyra. Se ne dilatò la Deciſione per lo riſpetto dovuto al Signor Cardinal Pignatelli, ch'era allora in Roma. La Deciſione non fu poi pubblicata. La Santa memoria di Benedetto XIII. avocò a ſè la Cauſa, e di moto proprio ſpedì un Breve favorevole all' Arciveſcovo. Queſto però non ſi volle mai eſeguire nel Regno. Ed avremo occaſione di ragionarne lungamente in appreſſo.

Di queſto fatto importantiffimo, anzi, a noſtro credere, Deciſivo ve n'è un'irrefragabile documento, quale appunto ſi è il Chirografo ſoſcritto dal noſtro Sommo Regnante Romano Pontefice prima che foſſe cinto della Suprema Tiara Pontificia per comune conſuolo, e vantaggio di tutti i Fedeli. Or dalla riſoluzione di queſto Punto non dipendono forſe tutti gli altri, che ſi ſono ora deciſi dalla S. Congregazione? Come ſi è tutto cangiato in un momento l'aſpetto? Come ſi è avuta per vera generalmente la Deroga del Concilio Tridentino all'Eſenzioni pattuite *in limine Foundationis*? E qualche il Regnante Sommo Pontefice non ebbe per vero: e la S. Congregazione così deciſe nel 1725., ſi avrà la prima volta ora a ricevere per Maſſima coſtante nel Regno anche ne' Padronati Laicali, come ſi è appunto la Fondazione

(XIV.)

zione di S. Angelo a Nido? Avremo a ricevere la prima volta per vera la Massima di poterfi pregiudicare all'aragione del Terzo? E come? Se la Chiesa vera Madre di giustizia, e di equità si è in tutti i Canoni protestata del Contrario? Se i Sommi Pontefici altamente si protestano di non essere questa la loro Santa intenzione nelle stesse Regole della Cancelleria, che da essoloro si rinnovano nell'Assunzione al Soglio Pontificio. Ma nel nostro Regno, dica in buona pace il Difensore della Curia Arcivescovile, si sono mai ricevute Bolle, Decreti, o Decisioni di Roma, ove siasi in parte derogato a' Padronati laicali, ed alle loro piu speciose Preminenze stabilite da un' immemorabile Consuetudine? E come rimarrebbono poi salve le Prerogative, e Preminenze de' Padronati Regj? L'autorità de' Sovrani ella è ancora Sagra, ed avendola ricevuta immediatamente da Dio in tutto quel Territorio, che si estende entro i confini de' loro Dominj hanno tutta la forza per renderla esente da qualunque attentato. Ma avendo essi la sorte di vivere nel grembo della nostra Sacrosanta Chiesa Cattolica, vantansi ancor essi di essere, come tutti gli altri, Fedeli, e nella Società de' medesimi. Or qual disposizione di S. Canoni si troverebbe poi per rendere giusto, e legittimo il Regio Padronato, che acquistasi nella Fondazione, o Dotazione de' luoghi Pii: se si esclude quello de' Laici? E come possa la Deroga de' Padronati Laicali, non si va cogli stessi principj a quella de' Regj? Possono i Sovrani per mantenere le loro Prerogative in virtù della loro vera Giurisdizione Territoriale ricorrere a quegli Espedienti Economici, de' quali non è lecito far uso a' Privati. Ma i Principi piu giusti, e piu pii, fra' quali il nostro Clementissimo, ed Amabilissimo Rè merita il primo luogo, non vuole farne uso, ove mancano i sodi fondamenti della giustizia. Ed ove la giustizia fondata su de' Sagri Canoni
fia

(XV.)

fia chiara, non si ricorre a' Concordati, de' quali varia in varj tempi potrebbe essere l'interpretazione. Queste riflessioni non sorgono ora nella nostra mente. Le veggiamo registrate nelle Consulte non meno del fu Reggente Villani, che del fu Presidente Argento, di cui faremo in appresso menzione. Ma di piu in tutte le Scritture stampate in Roma non si è per fondamento delle Risoluzioni poi fatte dalla S. Congregazione avuto per vero, e costante, che il Padronato di questo Pio luogo fosse di sua natura Ecclesiastico? Ed il nostro riverito Avversario nella sua dotta Allegazione, non ha preteso di fare lo stesso? Non si è egli posto in un'aria severa di Rigorista nell'esaminare, qual uso debba farli delle rendite de' Benefizj Ecclesiastici? Anzi non contento di avere a quel Gran Porporato tolto senza scrupolo il corso di nove anni di vita meno di quei, che l'Altissimo gli avea prescritti, in aria di Pretore, di Giudice, e di Questore (per servirmi delle sue formole) gli vuol fare un solenne, e rigoroso Inventario dopo lo spazio di piu di tre Secoli: affinche così riconoscendosi per favolosa la Fondazione della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, possa presso qualche Giudice di Vicaria fargli godere il Benefizio dell'Inventario concesso dall'Imperadore Giustiniano. Se non era per questo fine, l'Inventario era inutile: poiche nel nostro Regno giudichiamo d'essere di Padronato Laicale quei luoghi, che sono retti, e governati da' Laici. Tai sono certamente i Nobilissimi Cavalieri del Sedile di Nido, i quali non perderanno la qualità laicale per aver troppo facilmente creduto alla favola di questa Fondazione foggata da' buoni Sagrestani di quella Chiesa.

Ecco uno de' motivi sostanzialissimi, per cui alle Risoluzioni della S.C. dee sospenderli l'Esecuzione nel nostro Regno, fino a tanto che si porgano nuove Suppliche alla Sede

Appo-

(XVI.)

Appostolica . Non è la Causa particolare di S. Angelo a Nido , che dee esaminarsi . Non debbono i Regj Ministri farsi Giudici d'Appellazioni di quelle Risoluzioni della S. Congregazione , rivolgendo le Carte di Fagnano , e di Barbola per un litigio privato . Sono le massime ivi stabilite , e non ancor ammesse nel Regno quelle , che interessano tutto lo Stato . Ma dee inoltre esaminarsi un'altro Punto generale , e di non minore rilievo , che ora soltanto accenniamo . Siccome si è dalla S. C. avuta per vera nel nostro Pio Luogo la qualità di Padronato Ecclesiastico : così si è anche ammessa nell' esaminarsi l'Esenzione dello stesso Pio Luogo conceduta colla Bolla di Martino V. la Distinzione delle tre specie di Prelature rapportata dal Cardinal *de Luca* nel suo Trattato *de Jurisdictione* , e seguita dal Signor Cardinal *Petra* nelle sue dottissime Opere . Si è stabilito quasi un sistema per ridurre tutte le Concessioni Pontificie in materia di Elenzioni a certe Regole , e Principj . Dicesi Esenzione Passiva quella , di cui godono tutti i Prelati Regolari , o Secolari , che esenti dalla Giurisdizione dell'Ordinario , e soggetti immediatamente alla Sede Appostolica , esercitano Giurisdizione sopra i loro Religiosi nel Ricinto de' Chiostri , o sul Clero nell'ambito di qualche Chiesa Secolare . E tai Prelati sono denominati della prima specie , e della piu infima condizione . Si dà il nome di Esenzione Attiva , ove il Prelato esente parimente dalla Giurisdizione del Diocefano , e soggetto alla Sede Appostolica , esercita Giurisdizione su qualche Clero , e Popolo , ma senza separazione di Territorio . E costoro si chiamano Prelati colla qualità impropria di *Nullius* , e si pongono nella seconda specie di Prelati . Vi è poi un'altra sorte di Esenzione parimente Attiva , con cui il Prelato esercita anche Giurisdizione sopra qualche Clero , e Popolo , ma con separazione di Territorio dalla Diocefi dell'

dell'Ordinario. Ed a questi Prelati posti nella Terza specie è piaciuto di dare il nome di Prelati colla vera qualità di *Nullius*. Ecco in brieve tutto il sistema, con cui vogliono interpretarsi tutte le Concessioni de'Sommi Pontefici non meno antiche, che nuove in materia di Esenzione dalla Giurisdizion de' Vescovi, attribuendo a ciascuna delle tre specie di Prelature certi atti Giurisdizionali indipendentemente da' Vescovi, nelle cui Diocesi sono site. E dove non vi sia espressa separazione di Territorio, per ampia che sia l'Esenzione, non si riconoscono per veri Prelati *Nullius*. Nè si ammettono al pieno esercizio della Giurisdizione quasi Vescovile, che per altro è da sè stessa comunicabile, e prescrivibile. Noi veneriamo il nuovo sistema, ove abbia a servire di Regola, e Norma nella Dateria per le Bolle delle nuove Esenzioni, che conceder si vogliano da'Sommi Pontefici. Ma negar non si può, che il sistema sia nuovo, ed ignoto agli antichi, siccome nuovo ed ignoto agli antichi si è il linguaggio di Esenzione Passiva, ed Attiva, e di separazione di Territorio, per quel che lo stesso Signor Cardinal *Petra* francamente asserisce. Ed in effetti a riserba de'tempi a Noi vicinissimi non truovasi in tutte le Bolle Pontificie di Esenzioni fattouso giammai di queste nuove voci. Cento, e mille sono le varie Formole, che si sono usate per dinotare una piena Esenzione dagli Ordinarij. E posta la massima certa, che, a riserba delle Funzioni Gerarchiche proprie dell'Ordine e Carattere Vescovile, tutto il di più dipendente dalla Legge Diocesana, o di Giurisdizione sia comunicabile, e prescrivibile, si è solamente avuto ricorso all'Osservanza Interpretativa, o Prescrittiva. Con questi principj si sono nel nostro Regno sostenute le Preminenze dell'Arcipretura di Altamura, della Chiesa di Bari, e di tante altre Prelature *Nullius*, anche di Regio Pieno Diritto di Collazione.

(XVIII.)

Ammeſſo il nuovo ſiſtema tenuto nelle Riſoluzioni della S.C. per l'Eſenzione del noſtro Pio Luogo di S. Angelo a Nido, qual ſoſtegno di giuſtizia vi farà per tante nobili, e grandi Prerogative di Giuriſdizioni ſpirituali, anco come Legato nato della Santa Sede nella Sicilia in virtù della Bolla sì contraddetta in altri tempi di Urbano II., e di tante altre Prelature *Nullius*, di cui gode il noſtro Monarca, forſe più di ogni altro Principe Cattolico di Europa, in qualità di Re delle due Sicilie.

Queſta *ſeparazione di Territorio*, che ora tanto ſi deſidera, e che come Clauſola recentiffima non può leggerſi nella Bolla di Martino V., ed in tutte le altre Bolle di quei tempi nelle più ampie, e piene Pontificie Eſenzioni, dovrebbe richiamare l'attenzione più ſeria de' Regj Magiſtrati. Queſta voce di *Territorio* dee riſvegliare l'idea del ſolo Impero. In queſto Territorio i Magiſtrati de' Principi colla Poſteſtà del Gladio imprimono il terrore ne' Rei, e Facinoroſi, per la quiete, e conſolazione de' Buoni. Su queſto Territorio ſi ſimboleggia, che regni la Giuriſdizione del Principe, a guiſa di una nuvola, che ricovre una palude. Dall'iſteſſo fonte della Giuriſdizione Territoriale ſcaturiſcono le ſorgive di tutte l'altre Preminenze, di cui gode il Sovrano. Quindi il Dominio eminente del Principato. Nè d'altronde ſorge l'Impero ſulle Perſone, e ſu i Beni di quei che ne ſono abitatori. Dalla Signoria aſſoluta di queſto Territorio viene ſoſtenuta l'autorità di porre i Tributi ne' Beni : i Dazj ſulle Merci : il libero permeſſo del Commercio alle altre Nazioni : Il ricovero degli Stranieri : l'Aſilo de' Rei di alieno ſtato : la Poſteſtà de' Legiſlatori : la Protezione delle Strade, de'Porti, degli Edifizj, a comodo, e ſicurezza de'Viandanti, per ornamento della Città, per Cuſtodia, e gelofia delle Fortezze. Tutta in ſomma la Poſteſtà Politica, ed Economica altra baſe non ha, che il Territorio,

torio, per concorde sentimento di tutti i più dotti e sensati Autori, che hanno scritto del Diritto Pubblico.

La-Chiesa ha il suo Tribunale indipendente, ed esercita indipendentemente la Giurisdizione Spirituale Ecclesiastica. Ha la Giurisdizione propria dell'Episcopato, e la libertà di esercitarvela: ma nel Territorio del Principe Temporale. Furono distinte le Diocesi, e le Parrocchie, ed assegnato a ciascun Pastore il proprio Gregge, per evitare la Confusione nell'Ordine Ecclesiastico. E la voce di Diocesi in sè stessa introdotta non già per significare il vero Territorio, se non che abusivamente: ma per l'Amministrazione delle cose Sagre, per l'esercizio delle Funzioni Gerarchiche, e della Giurisdizione nelle cose umane sulle Persone al di loro Foro sottoposte. Ecco come parlando della Distinzione delle Diocesi chiaramente si spiega lo stesso Tridentino Concilio (a). *Distincta fuerunt Diœceses; & Parochiæ; ac unicuique gregi proprii attributi Pastores, qui suarum quisque ovium curam habeant, ut ordo Ecclesiasticus non confundatur, aut una, & eadem Ecclesia quodammodò duarum Diœcesum fiat.*

Nè, a ben intendere, confonde queste voci di Territorio; e di Diocesi il dottissimo Cardinal de Luca. Riconosce, come proprio del Principe il Territorio, e che in esso ha, ed esercita la Giurisdizione spirituale il Vescovo (b). *Ideoque stant benè simul, ut unus Superior habeat Dominium, vel Jus Territorii pro uno respectu vel genere Jurisdictionis Temporalis; alter pro alio Jurisdictionis Spiritualis, ut notoria, & inconcussa praxis docet in Episcopis, aliisque Prælatiis habentibus Territorium, quod solo nomine Diœcesis communiter explicari solet. Cum libero exercitio Jurisdictionis in causis ad Forum Ecclesiasticum spectantibus.*

(a) Sess. 14. cap. 7. de Reformatione.

(b) Nella Relazione della Curia Romana disc. 2. num. 35.

Gregorio Tolosano lo spiega anche piu chiaramente. Dice; che il Vescovo non ha Territorio Temporale, ma ch'esercita Giurisdizione nella sua Diocesi (a). *Sunt tamen quædam Jurisdictionis species, quæ non tam adhærent Territorio, quam personis certis, in quas exercent potestatem; sicque Episcopus, quamvis non habeat Territorium Temporale, tamen in sua Diocesi habet Jurisdictionem.*

L'eruditissimo **Alciato** va ripetendo da piu alti principj il vero significato della voce Diocesi, coll'esempio della Diocesi Egiziaca, e conchiude, che dicesi propriamente Diocesi quella, in cui il Vescovo amministra le cose Sagre (b). *Diœcesis græca vox est, quæ Administratio significatur. In Jure nostro pro Provincia sumitur; unde Ægyptiaca Diœcesis: Sed in Patrum Decretis solet ad Episcoporum munus deflecti; non enim in primitiva Ecclesia Episcopi Judicia exercebant, sed Sacra administrabant, curabantque Sicut ergo Territorium dicitur, quatenus Juxta jus terrenum habet; sic Diœcesis dicitur, quatenus Episcopus jus administrandi Sacra habet.*

Or come questa separazione di Territorio materiale potea rinvenirsi nelle antiche Bolle, se la voce istessa di Territorio era ignota, favellandosi di Giurisdizione Spirituale, e solamente abusivamente negli ultimi tempi usurpata. Ma avremo piu lungamente, e distintamente a ragionarne in appresso. Noi ne abbiamo voluto per ora dar solamente un saggio per togliere la Prevenzione, che voglia scriversi in questa Causa di materie non proprie del Regio Magistrato: Che i Regj Ministri non sono Giudici di appellazione delle Congregazioni di Roma: E che la loro cura, ed ingerenza non sia di andar rivolgendolo Fagnano, e Barbosa in controversie Ecclesiastiche, e Spirituali. Sono queste belle espressioni per gittar la pol-

(a) *Sintagmæ Juris Universalis Lib. 47. cap. 22. num. 33.*

(b) Nel Comento della *Leg. Papillus §. Territorium de V. S.*

polvere sugli occhi di chi non esamini le cose, se non se nella pura corteccia. La causa della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido ella è una causa privata. Ma i Principj, e le Massime, colle quali questo Luogo Pio viene spogliato in un tratto di tutte le sue Esenzioni, e Privilegj, de' quali avea goduto per lo spazio di piu di tre Secoli, sono troppo interessanti per tutto lo Stato, e per le Regalie piu gelose del Re: ed in conseguente debbono essere della piu diligente, ed attentissima cura de' suoi Regj Ministri. Questi sono i veri motivi, per cui si domanda di averli a sospendere l'Esecuzione delle anzidette Risoluzioni (a). *Non ea quidem mente, ut rescinderent sententiam laram, cum in omnibus causis Apostolica Sedis reverentiam custodirent, sed ut rei judicata exequutionem suspenderent; si contra manifesti juris formam aliquid obreptum fuisset.*

Nella specie, di cui trattiamo, oltre delle Massime, e de' Principj, che abbiamo accennati per esaminarsi piu maturamente in appresso, il modo, che si è tenuto non sembraci solito, e regolare. La contesa, che erasi accesa nella S. C. per l'Intervento alle Processioni Generali, co'lumi, e colla Dottrina a verun altro secondo del Regnante Sommo Pontefice erasi già sopita, ed in conseguente per gli stessi Principj renduta stabile, e ferma la piena Esenzione del nostro Pio Luogo, non ostante le Deroghe Conciliari. Si avocò indi la Causa dalla S. M. di Benedetto XIII., sebbene colle rispettose rimostreanze in contrario di tutti i Porporati della S. C. medesima. Si spedì il Breve favorevole alla Curia Arcivescovile in quanto alle Processioni. Non fu a questo Breve conceduto il Regio *Exequatur*, anche precedenti Reali Cedole. Promise il Cardinal Pignatelli, allora Arcivescovo, al Go-

(a) De Marca *De Concordia Sacerdotij & Imperij Lib. 4. cap. 6. in fine.*

Governo, che di quel Breve non avrebbe giammai fatto ufo nel Regno. Così reftò allora tutto fopito, ed il Pio Luogo nell'antichiffimo Poffeffo della fua piena Efenzione.

Il noftro Signor Cardinale Arcivefcovo pieno di Spirito di puro zelo verfo il Gregge a lui commeffo dalla Divina Provvidenza, e che unito a' Pregj del fuo chiariffimo fangue, ed alle doti pregevoliffime del fuo bell'animo, e del fuo purgatiffimo Intendimento, lo rendono degno di venerazione, e di amore preffo di tutti, e particolarmente preffo di Noi. Quefto Gran Porporato noftro degniffimo Paftore non potè non accenderfi di Santo zelo, allorchè gli fu riferito, che il Rettore della Chiefa di S. Angelo a Nido fi affumee fra le altre una Prerogativa molto piu eforbitante di dare la facoltà a' femplici Sacerdoti di fentire le Confefioni delle fue Pecorelle fenza approvazione del proprio Paftore. Ma pure in cofa sì delicata, non lafcid di far ufo di tutta la fua moderazione. Prefentò a S. M. una memoria, in cui domandò il permeffo di ricorrere alla S. C. per la rifoluzione d'un Dubbio di tanta confequenza, affinchè decidendo quel Supremo Sagro Confeffo l'Articolo, fi potefse mettere in calma il pofitivo fcrupolo di un Arcivefcovo, il quale non potea, nè dovea tollerare, che, fenza pofitiva approvazione della S. Sede Apoftolica, un Prete in cofe così venerabili la facesse da Vefcovo, in pregiudizio di tante anime, che fi sottoponeano all'afoluzione Sagramentale, a chi non avea facoltà.

Ci fia quì però permeffo di efclamare con un breve epifodio, che gli Uomini piu grandi, ed illuminati fono foggetti a finiftre informazioni. Il Rettore della Chiefa di S. Angelo a Nido non avea giammai pretelo di concedere la licenza di confeffare a' Fedeli, che concorreato in quella Chiefa, ed al Gregge commeffo alla cura dell' Arcive-

civescovo. Hanno sempremai dopo la Bolla Pontificia di Martino V. esercitata questa facoltà ristretta a' soli Infermi dell' Ospedale, ed a quei pochi Cappellani addetti al culto Divino di quella Chiesa: Facoltà per altro, di cui gode ogni Prelato inferiore colla semplice Esenzione Passiva: facoltà di cui godono tutti i Superiori di qualunque Ordine Religioso, non solamente verso i proprj Sudditi, ma anche verso delle persone laiche Commensali, e destinate al di loro servizio entro i proprj Chioftri, per tante uniformi Decisioni della stessa S. Congregazione del Concilio: Facoltà espressamente prescritta dal Cardinal Rinaldo Brancaccio nella Lettera, o sia Carta della sua Fondazione approvata indi dal Sommo Pontefice Paolo III., e che quel Gran Cardinal di S. Chiesa non l'avrebbe prescritta nel suo Spedale, se non fosse stata uniforme alla Disciplina Ecclesiastica di tutti i Secoli in riguardo agli Ospedali, come in appresso esamineremo.

Su questo Dubbio S. M., precedente Consulta della Real Camera di S. Chiara de' 3. Marzo 1738. accordò il suo Permeso di proseguirsi il litigio nella S. C., colla riserva però *di doverfi nel tempo della spedizione del Regio Exequatur esaminare, se la Decisione che nata sarebbe contenesse oppression de' Vassalli, manifesta ingiustizia, o pregiudizio al bene, che riceve il Pubblico di questa Città.*

Or come poi da un semplice Dubbio ne forgesero quattordici, quanti appunto furono quei proposti nella S. Congregazione: ed in conseguente in luogo di una Risoluzione della S. C., che attendeasi, se ne veggano ben quattordici, che distruggono, ed aboliscono da' fondamenti l'Esenzione del nostro Pio Luogo, non sappiamo comprenderlo. Nè comprendiamo, perche forse non informati dello stile di quella Corte, come essendosi domandato per parte della Piazza nella Segnatura di Grazia quella, che ivi chiamasi *Aperitio Oris* del Breve per pubblicarsi

(XXIV.)

la Decisione favorevole di Dicembre 1725. nella Sagra Congregazione, fosse per la Segnatura di Giustizia uscito un Semplice Rescritto remissivo alla S.C. E come poi nella S.C. medesima si fossero proposti per parte della Curia Arcivescovile i Primi Tre Dubbj seguenti. I. *An sit locus arbitrio pro aperitione oris, & quatenus affirmativè.* II. *An Breve substineatur, & quatenus negativè.* III. *An sit standum, vel recedendum a Decisis sub 18. Novembris, & 24. Martii 1725.* Ecco le risoluzioni della S.C. *Ad Primum, Secundum, & Tertium. Breve substineri, & in decisis.* Or se il Breve dovea sostenersi, perche si passa alla risoluzione del Terzo Dubbio del tutto inutile, posta la validità del Breve? A buon conto, in mezzo a questa nuova tessitura artificiosa di parole, quel Breve, che con Reali Diplomi non si è mai voluto eseguire nel Regno, ora si eseguirà? Ed a parlare senza arcano, se per mezzo della validità del Breve si ammettono le Deroghe Conciliari anche per l'Esenzioni pattuite *in limine Foundationis* contro la mente del Regnante Sommo Pontefice, e tai Deroghe si ammettono, anche ne' Padronati laicali contro le antichissime massime del nostro Regno, la causa è finita. Lo stesso Breve avea a servire di Regola, e di Norma, a tutti gli altri Dubbj, e Risoluzioni. Ora intendiamo, perche nel concedersi la Nuova Udienza se ne eccettuarono solamente i Primi tre con altri due, Dubbj, e Risoluzioni. E che mai serviva la nuova esamina degli altri Dubbj, se negavasi la nuova Udienza a' Primi tre, che doveano servire di regola, e di fondamento a tutti gli altri?

Or eccoci al fine di quella breve tela, che ci avevamo proposta dipingere sul principio per togliere la Prevenzione, che potea facilmente forgere nella mente di molti, di non essere la materia, di cui trattiamo propria dell'Ispezione, ed ingerenza de' Regj Magistrati. Colla lusinga

ga di essersi già sgombra questa prima Idea, che potea apparire differente, e varia, secondo i varj Punti di prospetto, e secondo la varietà delle Lenti, che si applicano nel riguardare gli oggetti, ci facciamo ora coraggio di cominciare ad esaminare la causa presente, come del tutto propria di quei Regj Zelantissimi Ministri, che debbono giudicarla. Ma come il faremo, se prima non convertiamo di nuovo in un luogo Sagro quella scena, su cui avea a rappresentarsi la Favola? Se il Principale Attore, che fu il Cardinal Rinaldo Brancaccio, veramente se ne morì nel 1418. nove anni prima della Fondazione del nostro Luogo Pio, e della Bolla di Martino V., in vece di scrivere, ci resterà solamente il peso di un' Opera Pia di pregare Dio per l' anima sua.

Sicche senza abbondare di buona fede, con prestar facile credenza a' que' buoni Rettori, o Sagrestani, che si suppongono gl' Inventori della Favola, ed i Foggiatori della Bolla di Martino V., e della Lettera, o sia Carta di Fondazione dello stesso Cardinal Rinaldo, mettiamoci in aria di veri Critici, tanto piu che quì si tratta della Vita di un Uomo costituito in Suprema Dignità. In ciò il dottissimo Difensore della Curia ci previene, con assegnarci le Regole di una giusta Critica. Egli è pur troppo vero, che in materia di Carte antiche non vi è diligenza, che basti, per discovrirne la verità. Troppo egli è deplorabile l' abuso, che cominciò a farsene nel settimo Secolo. L' Istorie degli Uomini piu accreditati ci somministrano un gran numero di esempj, ed in quella raccolta di *Warthon* nella sua Anglia Sagra vi è da potersene istruire di molto. Fra le Regole prescritte c' istruisce di averci a discernere le Cifere, i Suggelli, le Firme, le maniere di scrivere, le qualità del Carattere, le Date de' tempi. Noi però ci aggiugneremmo il buon Criterio, e'l buon senso di una mente, che pensi dritto, e di

Vera Epoca
della morte
del Card. Ri-
naldo Bran-
caccio.

non lasciarsi prevenire coll'uso di quelle Lenti, che in prima dicemmo: e che, se mai sono colorate, ci dipingono gli oggetti tinti dello stesso colore. Quindi le tante Controversie in Francia, e passate poi in Italia sul Sistema Diplomatico di Mabillon. La Decretale d'Innocenzo III., che ci si cita, non era forse applicabile, poichè trattavasi ivi di Esenzioni concesse a quell'Ordine di persone, contro cui erano drizzate le alte querele de' Vescovi.

Or da queste Regole generali veniamo al caso presente. Intraprendesi, che la morte del Cardinal Rinaldo Braccaccio non fosse seguita in Roma nel 1427., ma in Firenze nel 1418. Si serve il Sostenitore di questa Opinione di tre testimonj per torre nove anni di vita al Cardinale. E questi sono *Pier di Stefano*, *Luigi Contarino*, ed il *Celano*. Per salvare la vita al nostro Cardinale ci sia permesso ripulzare questi tre testimonj in quanto a' Detti, ed alle persone, per non dimenticarci de' nostri Termini Forensi. *Pier di Stefano* scrisse nel 1560. Egli fu il primo a scrivere delle nostre Chiese con stile molto basso, per non dire, goffo. Per tutto ciò ch'egli rapporta non si volle dare la briga di riferirci autorità alcuna di Scrittori, di antiche Carte, o di altra sorte di documenti. Si contentò di starne al detto de' Sagrestani, e de' Cherici di quelle Chiese, di cui si scrivea, e fra costoro non gli era forse in molta grazia il nostro Rettore, o Sagrestano. *Luigi Contarino* Veneziano, e Frate dell'Ordine già soppresso de' Crociferi, si portò in questa nostra Città a godere l'amenità del suo sito. Venne a questo buon Frate il pensiero di dare nel 1569. alla luce un picciolo *libro dell' antichità di Roma, e della Nobiltà di Napoli* a modo di Dialogo, senza curarsi di addurre la menoma autorità di quanto affastellava in quel suo Volumetto. Il *Celano* poi pubblicò nel 1692. la sua Ope-

ra divisa in dieci Giornate per guida de' Forastieri, che il piu bello della nostra Città osservar voleano. Per la Descrizione delle Chiese volle seguire lo *Stefano*, e l'*Engenio*, siccome si puo leggere nella Lettera al Lettore, posta nel frontespizio dell' Opera, che in verità è molto superficiale, non avendo l'Autore guatato molto da lungi. Questa è l'Epoca, ed il Carattere de' tre Testimonj, co' quali si condanna a morte un Cardinale nel 1418. Vi erano a difesa del Porporato tre altri Testimonj l'*Engenio*, il *de Magistris*, ed il *Ciacconio*, che lo vogliono vivo fino al 1427. E l'Iscrizione Sepolcrale servirebbe anche di una mutola testimonianza. Ma la fede di costoro è sospetta al dotto Difensor della Curia troppo prevenuto contro del Cardinal Rinaldo, quando per altro nella parità de' voti dovea rimanere assoluto.

Or Noi, che siamo impegnati davvero di prolungar la vita al nostro Cardinale fino al 1427. somministreremo altre prove, che sieno del tutto convincenti, ed irrefragabili. Faremo uso dell' autorità di alcuni Storici Sincroni, ed a' quali non potrà non prestarsi tutta la credenza senza taccia di temerità, e di ostinazione. Il primo si è *Girolamo da Forlì Frate dell' Ordine de' Predicatori*. Compilò costui una Cronaca delle cose ne' suoi tempi avvenute nella Città di Forlì sua Patria dall'anno 1397. fino al 1433. (a) Per buona sorte riferisce egli appunto la venuta di Martino V. in Forlì nel 1419. a dì 8. Febbraio nel giorno di Sabato ad ore quasi 21., accompagnato da cinque Cardinali. Fra questi rammenta il nostro Cardinal Brancaccio, facendoci sapere, che abitò in casa de' Figli di Niccolò Nascimbene, e che se ne partì da Forlì nel giorno di Mercoledì

D 2

verso

(a) Si legge nella Raccolta *Rer. Italic. Script.* del Muratori T. cni. XIX. al Fog. 888.

(XXVIII.)

verso Firenze (a). Ecco un anno di vita di più. Ma ci piace di accommiatarlo in Firenze, dove si volea già morto nel 1418. Un Autore anonimo, che scrisse la Storia di Firenze dall'anno 1406. fino all'anno 1438., ci rapporta l'arrivo in Firenze del Pontefice Martino V. a' 26. Febbraio 1419., e le Funzioni, che vi celebrò a' 16. Aprile del 1419., che in quell'anno ricorrea il dì di Pasqua. Ci riferisce assai a minuto, che in quel Giorno solenne il Pontefice celebrò la Messa in S. Maria Novella coll'assistenza di cinque Cardinali parati co' Piviali, e Pianete: Che il nostro Cardinal Brancaccio disse il Vangelo: Che indi diè l'incenso tre volte al Papa, due a' Cardinali, ed una a' Vescovi. Se ne partì poi il Pontefice a' 9. Settembre 1420. colla comitiva de' suoi Cardinali, fra' quali vi era il nostro Cardinal Brancaccio, che avea abitato nel Fontaccio. Ci ragguaglia di più, ch'era un Uomo grande, e Vecchio di età di anni più di 60.: Che le sue Arme erano quattro Branche d'oro nel Campo azzurro con una lista in mezzo (b).

Sicché il nostro Porporato era infallantemente nel numero de' viventi nel 1420.. Anzi avremo il piacere di rivederlo sano, e vivo nel nostro Regno, poco lungi da Noi, perpetuo Amministratore della Chiesa di Averfa, che rinunziò nel mese di Ottobre del 1422., e ne fu eletto Vescovo Pier Caraccioli Cassano. *Ugelli* nella sua Italia Sagra parlando de' Vescovi Averlani ce ne rende testi-

(a) *Anno Domini MCCCCXIX. Die xviii. Februarii die Sabati, hora quasi xxi. Papa Martinus V. de Domo Columna Romanus intravit Forlivium cum V. Cardinalibus, quorum unus resedit in domo Francisci Magistri Ugolini prope Ecclesiam majorem, & alius in domo Nicolai Nasimbene, scilicet Dominus de Brancatiis, & cum aliis pluribus Prælatiis Dominus Cardinalis qui steterat in domo Filiorum Nasimbene, scilicet Dominus de Brancatiis, recessit de Forlivo die Martii scilicet xv. Martii versus Florentiam.*

(b) Muratori nello stesso Tom. 19. al Fogl. 960. 961. e 969.

stimonianza (a), dicendoci parimente di essere seguita la sua morte in Roma nel 1427., e che il suo corpo riposava nella Chiesa di S. Angelo a Nido da lui fondata in un nobile marmoreo Avello. E ne tesse l'Elogio, come di un Prelato memorabile per le sue Legazioni a favore della Chiesa Romana. (b) Il P. *Andrea Costa* nella sua serie de' Vescovi di Averfa riferisce l'Amministrazione perpetua di detta Chiesa di Averfa conferita al nostro Cardinale da Martino V. nell'anno 1418., e la Cessione fattane nel 1422. con una Bolla registrata in quell'Archivio Averfano spedita nell'anno 1425., e la di lui morte seguita in Roma nell'anno 1427.. Ed in quanto alla Cessione, queste sono le sue parole: *Pietro Terzo Caracciolo Cassano fu creato Vescovo da Papa Martino V. per la rinunzia fattane dal Cardinal Brancaccio nell'aano 1422., come nel libro delle Obbligazioni registrati.* Dopo la Cessione dell'Amministrazione perpetua della Chiesa di Averfa seguita nel 1422., come costa da' Libri delle Obbliganze, riportiamolo in Roma nel 1423. *Felice Conzelorio* nella vita di Martino V., fra le gesta di quel Romano Pontefice riferisce, che vedendo le Basiliche Primarie di quell'Alma Città altre quasi minaccianti ruine, ed altre coverte di erbe, e di arena destind molti Vescovi, e Cardinali per darvi gli opportuni ripari. E fra gli altri Cardinali fu prescelto il nostro Cardinal Rinaldo; come dalla Bolla Pontificia riferita dal detto

Au-

(a) *Edit. Roma MDCXLIII. Tom.I. Fol.553. & 554.*

(b) *Raynaldus Brancatius Neapolitanus Urbani VI. Cardinalis, hujus Ecclesie perpetuus Administrator à Martino V. anno 1418., moritur Romæ anno 1427. Corpus Neapolim translatus in Ecclesia S. Angeli ad Nidum a se fundata jacet in nobili marmoreo tumulo. Praesul sui avi, ob præclaras legationes pro Romana Ecclesia habitas memorabilis Petrus Caracciolus Cassanus per Cessionem Cardinalis Brancatii a Martino V. creatus anno 1422. Idus Octobris. Ex libris Obligationum.*

(XXX.)

Autore colla data di *Kal. Decemb. anno sexto*, che corrisponde appunto all'anno 1423. (a)

Se poi oltre delle Cronache, ed Autori contemporanei si desiderano altri documenti autentici della vita del nostro Porporato, non ci mancano certamente. Non era in vero egli morto a' 26. Luglio del 1425., allorché con pubblico, e solenne Istrumento stipolato in Roma nelle Case di sua Residenza site in S. Maria a Transtevere; confermò la Donazione già prima fatta, e di bel nuovo donò al Convento, e Frati di S. Domenico di questa Città una sua Casa, sita nella strada della Sellaria. Ed ingiunse a' Frati di questo Convento il peso di far celebrare nella Cappella di S. Andrea posta in detta Chiesa di S. Domenico tre Messe il giorno, e con altri pesi, e condizioni, che leggonfi nell'Istrumento medesimo (b). Il Notaio, che stipolò l'Istrumento si fu quel Pietro Schoense Notaio con autorità Apostolica, ed Imperiale, e Segretario del nostro Cardinale. Ed a suo tempo vedremo, ch'è quello stesso Notaio, e Segretario, che scrisse, ed autenticò riducendo in forma di pubblico Istrumento la lettera, o sia Carta di Fondazione del Pio Luogo, e che si volea anche dal dotto Difensor della Curia porre tra le Favole di Fedro.

Non era nè anche mancato di vivere il nostro Cardinale nel 1426., giacché leggiamo molti Istrumenti in pergameno celebrati in Napoli, ne' quali intervengono Paolo Brancaccio, ed Artusio Pappacoda, come di lui Procuratori, per le compere di molti Beni stabili fatte di proprio danaio del Cardinale (c). Vi era forse in quei tem-

pi
(a) *Ex Vita Martini V. Felicis Contelorii edit. Roma 1641.*
fol. 17.

(b) Si conserva originalmente nell' Archivio di S. Domenico Maggiore de' RR. PP. Predicatori.

(c) Questi Istrumenti si conservano originalmente nell' Archivio della Chiesa di S. Angelo a Nido.

pi l'arte di far venire i mandati di Procura, e le rimesse di danaio dall'altro Mondo?

Con questi Principj gli Autori piu gravi fissarono l'Epoca della morte del Cardinal Rinaldo in Roma nel 1427. L'eruditissimo *Onofrio Panvinio* nel suo Libro intitolato *Romani Pontifices* (a) asserisce di essere seguita la di lui morte in Roma nel mese di Settembre del 1427., ed il suo Cadavere trasferito in Napoli nella Chiesa di S. Angelo a Nido da lui fondata. *Raynaldus Brancacius Neapolitanus, Archidiaconus Cardinalis SS. Viri, & Modesti in Macello Martyrum, obiit Romæ Mense Septembri anno 1427. Cadaver Neapolim translatus, sepultum est in Ecclesiâ S. Angeli ad Nidum a se fundatâ.*

Il *P. Agostino Oldoino* della Compagnia del Gesù nelle copie, e dotte Note da lui fatte alle Vite de' Pontefici, e Cardinali di Alfonso Ciacconio, fissa parimente l'Epoca della morte del Cardinal Rinaldo seguita in Roma nel 1427. nelle sue Case site in Transtevere. Questo Autore ci dà anche distinta contezza de' rilevantissimi servigj dallo stesso Cardinale prestati alla Sede Appostolica, ed a tutta la Chiesa ne' tempi difficilissimi di quel lagrimevole Scisma di quasi anni quaranta. Vorremmo riportare le parole medesime dell'Autore, se non fossero molto lunghe. Ci sia però lecito di dirne qualche cosa in tucinto: onde sappiasi chi fu il Fondatore del nostro Pio Luogo, e che prescrisse quelle regole, di cui ora si tiene sì poco conto. Fu egli creato Cardinale dal Romano Pontefice Urbano VI., presso cui fra tutti i Sagri Senatori fu avuto in alta riputazione. Seguì, durante lo Scisma, le parti di questo Romano Pontefice, e dopola sua morte le parti di Bonifacio IX.: Indi d'Innocenzo VII., di Gregorio XII., di Alessandro V., di Gio: XII. o sia XIII., e di Martino III., o sia V. A lui Bonifacio

(a) Stampato in Venezia nel 1557. al foglio 284.

facio IX. nel principio del suo Pontificato commise il gravissimo affare di Onorato Gaetani Conte di Fondi, che si credea Fautore dello Scisma; ed in premio del suo felicissimo disimpegno in un affare sì delicato gli fu poi conferito l' Arcipretato nella Basilica Lateranense di S. Maria del Presèpe. Si portò da Roma in Siena con Gregorio XII. Ma se ne partì però senza saputa di Gregorio XII. verso Pisa per la Celebrazione di quell' Ecumenico Concilio . Fu perciò privato da quel Pontefice dell' Onore, e Dignità Cardinalizia a' 19. Gennaio del 1409. Ma nel Concilio Pisano fu reintegrato con marche distintissime di Onore : e si ebbe per nulla la sua privazione: come leggesi nella *Sess. 16.* di quel Concilio . Egli coronò della Tiara Pontificia Gio: XXII., o sia XXIII., sotto il cui Regno governò tutta la Campagna di Roma , e sue Maremme in qualità di Vicario della Sede Apostolica. E con ampissima Potestà fu mandato in Napoli per trattare di pace col Re Ladislao, e per istabilire il Trattato; e gli Articoli col Romano Pontefice . Incumbenza tanto più gelosa con quel giovane ardentissimo Principe, quanto che da quella dipendea di doverfi dare fine a quel la-crimevole Scisma . Ed il Principe de' nostri Storici *Angelo di Costanzo* (a) non lascia di farne distinta menzione, rapportando parimente la fondazione da lui fatta della Chiesa, e Spedale di S. Angelo a Nido co' suoi proprj Beni . Intervenne nel Concilio di Costanza, ed ivi coronò parimente Martino V. Egli dopo la gran parte, che avea avuta negli affari più rilevanti trattati in quel Gran Concilio, pubblicò a' Padri di quella Sagra Assemblea di essere già terminata colla solita Formola. *Domini ite in Pace* . Ebbe da questo Pontefice l' Amministrazione perpetua del Vescovado di Aversa, che rinunziò nel 1422., come dicemmo. Fu ancor'egli Nototario Apostolico . Fra le tante gloriosissime gesta non

la-

(a) Lib. 12.

lascia il *P. Oldoino* di rammentare la Fondazione da lui fatta della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di suo proprio danaio. Così carico di anni, e molto piu di rilevantissimi meriti verso la Chiesa Cattolica, quest'Uomo veramente Grande morì per vivere immortale nella memoria de' Posterì. Registreremo poche parole di questo Autore, che sono piu al caso nostro confacenti. *Hic Cardinalis Neapoli propè Ecclesiam S. Andreae ad Nidum Aedem S. Angeli, & Andreae crexit, & Xenodochium proximum cum omnibus usui humano necessariis officinis, & urenfilibus, propriâ pecuniâ pro ægrotis construxit, ac dotavit. Exstat adhuc in Archivio ejusdem Xenodochii Martini III. alias V. Diploma hac de re editum* Demum Martini Pontificatus anno decimo, Christi vero 1427. initio Mensis Octobris ex Contelorio, seu ex Sepulchrali inscriptione die 27. Martii Romæ jam senex in ædibus Transyberinis vitam cum morte commutavit. Corpus ex ejus Testamento Neapolim translatum in Ecclesia S. Angeli ad Nidum, a se, ut diximus, erecta, in marmoreo, & eleganti Mausoleo tribus statuis ornato a Donato dicto Donatello Florentino insigni illius ævi Sculptore constructo, sine ulla Sepulchrali inscriptione conditum est. Posterì tamen ejusdem nobilis Familiæ Alumni, ne tanti Cardinalis memoria unquam periret, eidem tumulo inscriptionem inciderunt.

Or che direbbe il *P. Oldoino*, che tanta cura si prese nel tramandare all'età future le gloriosissime memorie di questo gran Personaggio, se ritornato fra noi Viventi leggesse l'ultima Scrittura del dotto Difensor della Curia? Di quale stupore non inarcherebbe le ciglia, leggendo in essa, che ad un Uomo sì benemerito in vece di desiderarsegli vita piu lunga, gli si abbreviano i giorni? Se dopo di avere coronati due Sommi Pontefici: di avere assistito con caratteri sì speciosi in due Concilj

E

Ecu-

Ecumenici: dopo di avere trattata la Pace, e stabiliti gli Articoli per la Sede Appostolica col Re Ladislao; dopo tante Legazioni gli si contende ora, che non avea tanto di suo Patrimonio da poter fondare la Chiesa, e l'Ospedale di S. Angelo a Nido, senza far abuso de' frutti de' suoi Benefizj Ecclesiastici? Di qual giustosdegno non si accenderebbe in fine nel leggere, che nè anche questa Chiesa, ed Ospedale furono da lui fondati: Che abusandosi della Grazia concedutagli da Martino V. si avea usurpato l'Ospedale, e le rendite di S. Andrea, sopprimendo un'Opera Pia fondata per gli Studenti di questa Città.

Ed eccoci alla Pruova dell'altro Punto piu importante; in cui per effetto di gratitudine alla memoria di un Personaggio cotanto inigne vindicheremo la di lui Fama. Quindi speriamo di meritare compatimento, se ci dilungheremo in ciò piu del nostro costume, e se ripeteremo da' suoi piu alti Principj le memorie della Chiesa, ed Ospedale di S. Andrea. Tai notizie conferiranno a maraviglia per istabilire la Fondazione della Chiesa, ed Ospedale del nostro Pio Luogo, e per rendere piu sicura, e stabile la piena Esenzione accordatagli da Martino V., ed indi confermata, ed ampliata da Paolo III.

La Chiesa di S. Andrea a Nido da molti Scrittori della Storia Napoletana si è creduta edificata dall'Imperator Costantino negli anni di Christo 324. Coloro, che hanno cio asserito sono stati il *Villani*, il *Falco*, l'*Engenio*, il *de Magistris*, e l'*Sarnelli*. L'autorità di costoro seguì colui che nell'ultima rifazione di detta Chiesa compose l'Iscrizione, che leggesi sulla Porta Maggiore della medesima. Ma siccome l'Iscrizione suddetta per essere assai recente non merita fede veruna, così del pari gli anzidetti Scrittori neppure alcuna fede meritano.

ritar possono, come coloro, che scrissero senza critica, e discernimento, e sull'autorità sola di una popolare, e mal fondata Tradizione. Il documento piu antico favorevole a questa opinione sarebbe la Cronaca di S. Maria del Principio pubblicata dal *Sicola*, e serbata manoscritta in varie Biblioteche (a). In questa si legge essere state in Napoli sei Chiese Greche, i cui Primicerj erano tenuti nella Domenica Pasquale venire nella Chiesa Metropolitana per cantarvi il *Credo* in Greco, e farvi altre Ecclesiastiche Funzioni: E che queste sei Chiese si erano S. Giorgio al Foro, S. Gennaro a Diaconia, SS. Giovanni, e Paolo, S. Andrea a Nido, S. Maria Rotonda, e S. Maria in Cosmodin. Preghiamo il Difensor della Curia a non fare di questa Cronaca molto uso: poiche non vanta una venerabile antichità, essendo una Scrittura del Tredicesimo Secolo, ed in conseguente, come lavorata nel colmo maggiore della barbarie, e dell'ignoranza nulla ha in se stessa di pregevole, ed autentico. Quando mai avesse a dirsi, che da Costantino Magno si fossero edificate Chiese in Napoli, dovrebbe questo pregio attribuirsi alla sola Chiesa Episcopale. Dopo di aver Costantino abbracciato il Cristianesimo, e terminata la guerra di Licinio ci riferisce *Eusebio* (b), le lettere scritte a' Presidi delle Provincie, ed altri suoi Ministri, affinche in tutti i luoghi, ne' quali i Tiranni aveano messe in ruina le Chiese, non solamente le Basiliche, ed i Tempj profanati, e distrutti si riedificassero, ma si erigessero de' nuovi a spese del suo Erario Imperiale. Da cio puo arguirsi, che consimili ordini si fossero dati a' Consolari della nostra Campagna per la rin-

E 2 no-

(a) Cronaca di S. Maria del Principio appresso il *Sicola* nella Vita di S. Aspremo Part. 1. Osserv. x. Pag. 135.

(b) Euseb. Stor. Eccl. Lib. x. Cap. 2. 370,

novazione, ed erezione delle Chiese di questa Provincia. Or qual credenza si darà a nostri Scrittori, che ne rapportano tante, e tante edificate da Costantino? *Anastasio Bibliotecario* nella vita di S. Silvestro (a) narra le Chiese edificate da Costantino in Roma, e nella nostra Campagna felice: e ne rammenta due sole, una in Capua, e l'altra in Napoli, tacendone però il Titolo: onde può conghietturarsi, che fosse l'Episcopale, ove i Cristiani avessero potuto radunarsi col Vescovo per celebrarvi le Sinassi. Or come crederemo la Chiesa di S. Andrea a Nido Opera di Costantino coll'autorità della Cronaca di S. Maria del Principio?

L'Autore della Storia Civile citato nella Scrittura per la Curia crede di essersi fondata questa Chiesa nel Nono Secolo, allorché avvennero le usurpazioni del Patriarca di Oriente su le Chiese delle nostre Provincie del Patriarcato di Occidente. Ma le due Iscrizioni Marmoree, una posta sul Sepolcro di S. Candida, e l'altra di Teodimo Suddiacono Regionario, Rettore del Patrimonio Appostolico, e Dispensatore della Diaconia, ch'era in detta Chiesa ce la fanno credere più antica del Nono Secolo. La prima Iscrizione fissando la morte di S. Candida nel quarto anno dell'Impero di Maurizio, ci addita il principio del Sesto Secolo. L'altra di Teodimo ci disegna il principio dell'Ottavo Secolo: mentre questo Teodimo essendo stato appunto quel Suddiacono Regionario, e Rettore del Patrimonio Appostolico in Napoli, che al dire di *Anastasio Bibliotecario* (b), di *Lorenzo Maffei* nelle Note su questo Passo (c), e del *Baronio* (d), portossi con Gio: Console,

(a) Anastas. Bibliotec. Vit. de Pontef. Pag. 320.

(b) Anastas. Bibliot. Vit. de Pontef. Pag. 176.

(c) Maffei. Note ad Anast. d. Pag. 176.

(d) Baron. Ann. Eccles. Tom. x. Pag. 258.

sole, e Duca di Napoli all'espugnazione del Castello di Cuma invaso da' Longobardi dovette egli certamente vivere nel principio dell'Ottavo Secolo, e dentro il medesimo terminar la sua vita.

Non potendo adunque questa Chiesa crederfi edificata da Costantino, nè tampoco nel Quarto Secolo, per essere ancora il Popolo Napoletano in quel tempo fra gli errori del Gentilesimo, e per comportar poche Chiese la severa Disciplina Ecclesiastica di quel Secolo, sembra piu verisimile fissarne la Fondazione nel Quinto Secolo. Egli è certo però, che nell'ottavo Secolo la Chiesa di S. Andrea a Nido era già una Diaconia, governata da quel Teodimo Suddiacono Regionario della Chiesa di Roma, Rettore del Patrimonio Apostolico Napoletano, e Dispensatore nella Diaconia suddetta. Si sa, che queste Diaconie altro non erano, che un luogo, in cui i Diaconi della Regione somministravano gli alimenti alle povere Vedove, a' Pupilli del Quartiere destinato alla loro cura: E che in somma era una Pubblica Casa, in cui l'Ospitalità verso de' poveri si esercitava, e che avea seco congiunto un'Oratorio, o sia Chiesa (a) *Cujacio* nel Comento della *Novella 3.* chiama questi Diaconi Ministri dell'Agape, cioè delle Menze, che si apprestavano a' poveri, ed alle Vedove *Domi, non in Templo adhibitis precibus Divinis*. Di queste Diaconie, o sieno Case di Ospitalità ve n'erano in tutte le Regioni di Roma, e lo stesso *Ducange* ne forma il Catalogo tratto delle Vite de' Pontefici di Anastasio Bibliotecario.

Sic-

(a) *Ducang.* in *Gloss. Scriptor. Mediae, & infimae latinitatis* Tom. 2. Pag. 1373., e 1374. *Baron.* nelle note al *Martirolog. Roman.* a dì 8. Ag. Pag. 355, con gli *Annal. Ecclesiastici* negli anni di Cristo 715, Tom. XI. Pag. 258. L'Autore delle Note alle lettere di S. Gregorio Magno nell'Edizione de' PP. di S. Mauro Tom. 2. Pag. 756. *Mabill.* nel Tomo 1., e 2. del Museo d'Italia.

(XXXVIII.)

Siccome i Papi istituirono in Roma molte Diaconie ad oggetto di esercitarvisi l'Ospitalità. Così poi come Patriarchi della Chiesa Occidentale, Capi della Chiesa tutta visibile cominciarono ad istituire delle Diaconie in que' luoghi, ove la Chiesa di Roma avea acquistati i Patrimoni ad oggetto di esercitarvi l'Ospitalità co' Poveri di quelle Regioni. Fin da' tempi di S. Gregorio Magno, che a vale dire, sul fine del sesto Secolo si rammentano nelle Lettere di quel S. Pontefice tre Patrimoni della Chiesa di Roma nella nostra Campagna felice, cioè a dire il Salernitano, il Nolano, ed il Napoletano (a). Quindi si è, che da Roma destinavansi i Suddiaconi Regionarij, per amministrare il Patrimonio Appostolico, ed esercitare gli atti di Ospitalità verso i poveri del Luogo nelle Diaconie. Ed in effetti questo si era l'ufizio di quel Teodimo Suddiacono Regionario, e Dispensatore del Patrimonio Appostolico Napoletano, che visse, e morì verso i principj dell'ottavo Secolo, e la Diaconia della Chiesa di Roma si era appunto nella Chiesa di S. Andrea, detta poi a Nido dal Nome della Regione, in cui era sita. Siccome ad evidenza ce ne convince l'Iscrizione anzidetta rapportata dal *Baronio* (b), dal *Capacci* (c), e da molti altri nostri Scrittori.

Or se le Diaconie aveano oltre la Casa dell'Ospitalità gli Oratori, e Cappelle, *Oratoria, & Sacella adjuncta habebant*. Se nella Chiesa di S. Andrea a Nido vi era la Diaconia governata dal Suddiacono Rettore del Patrimonio Appostolico Napoletano col titolo di Dispensatore, certamente che dovea ella essere di Giurisdizione del Romano Pontefice. Tanto più, che secondo la Disciplina Ecclesiastica di quei Secoli erasi da per tutto introdotto di fondare le Diaconie ne' luoghi, ove erano
i Pa-

(a) Registr. delle Lettere di S. Gregor. Tom. 2.

(b) Bar. Annal. Tom. XI. Pag. 259.

(c) Stor. di Napoli Lib. I. Cap. 12. Pag. 135.

(XXXIX.)

i Patrimonj della Chiesa Romana. Si comprova tuttociò dalla Cronaca di *Giovanni Diacono*, ragionando di Paolo Vescovo di Napoli. Scrive costui, che avendo Antimo Console, e Duca di Napoli edificata una gran Basilica in onore di S. Paolo Appostolo, quella congiunse al Monistero di S. Andrea, chiamato allora Cella nuova (a). Per intenderfi, come nella Chiesa di S. Andrea giusta la Cronaca di *Giovanni Diacono* potesse esservi un Monistero, non bisogna ricorrere all' *Engenio*, che se lo credè un Monistero di Vergini (b). Fa d'uopo perciò sapere, che nell'ottavo Secolo, in cui vivea Antimo Console, e Duca di Napoli, erano cominciate a rinnovarsi nell'Occidente quelle Radunanze di Cherici, e Preti, i quali viveano unitamente senz'alcun voto, e senza abdicazione veruna alle loro facoltà temporali, ad imitazione dell'antico Istituto di S. Agostino (c). E queste Congregazioni, o sieno Radunanze di Preti chiamavansi Monisterj. Dismessi poi ed aboliti tai Monisterj, de' Fondi, e Proventi acquistati a' medesimi se ne formarono tanti Beneficj per quei Preti, e Cherici, che servivano la Chiesa. Il che avvenne in moltissime Chiese di Occidente (d). Quindi nella Chiesa di S. Andrea vi era ne' tempi di *Engenio* (e), siccome vi è di presente un Primicerio, Quattro Ebdomadary, e Sedici Preti Confrati tutti Benefiziati. Or se tal Monistero eretto nell'Ottavo Secolo nella Chiesa suddetta di S. Andrea era al dire di *Gio: Diacono* di ragione della Chiesa di Roma, certamente, che la Diaconia colla Chiesa seco congiun-

ta

(a) Chioccarell. de' Vescovi di Nap. Pag. 78.

(b) Engen. Napoli Sacra Pag. 296.

(c) S. Possidio Vita di S. Agostino appresso il Tommas. Tom. 1. Lib. 3. Cap. 2. Pag. 579.

(d) Tommasin. Lib. 2. Tom. 3. Cap. 23. Pag. 322. 323. Wanespen Opere Canoniche Tom. 1. Par. 2. Tit. 18. Pag. 275. e 276.

(e) Engen. Nap. Sacr. Pap. 296.

ta esser dovea parimente di Giurisdizione del Papa, e della stessa Chiesa di Roma. Questo si era lo Stato della Chiesa di S. Andrea in quei tempi, in cui vi era congiunta la Diaconia, ed amendue di Giurisdizione Pontificia. L'Autore della Scrittura a favor della Curia per provare, che questa di S. Andrea fosse una Diaconia soggetta a' Vescovi di Napoli, ci fa sapere, che la Chiesa di S. Andrea a Nido era una delle nostre Parrocchie: Che vi erano in questa Città altre Diaconie, che non erano certamente del Patrimonio Romano, come quella di S. Gennaro fondata dal Vescovo Agnello, e l'altra de' SS. Giovanni, e Paolo: Che la Chiesa di S. Andrea, ed il suo Abate nella Cura Parrocchiale nulla avea che fare colla Diaconia, nè il Dispensatore della Diaconia avea che fare nella Cura della Chiesa di S. Andrea: Che finalmente di altra qualità erano le Diaconie di Roma da quelle della nostra Città. Da tutto ciò vorrebbe egli inferirne, che quel Territorio, e quell'Ospedale de' poveri Studenti soppresso dal nostro Cardinal Rinaldo, e da lui riedificato con cangiarne semplicemente il nome di S. Angelo a Nido, era di Giurisdizione del Vescovo di Napoli. Per rispondere a tutto adeguatamente, e colla maggior brevità, desidereremmo in prima sapere, d'onde l'erudito Difensor della Curia abbia ritratto, che le Diaconie di Roma erano diverse da queste Nostre. Non dovea egli in ciò per amore di un nobile Laconismo privarci di tanti bei lumi in una materia, che forma uno de' Punti più rilevanti della Storia Ecclesiastica. Finora credevamo, che nelle Diaconie fondate per sovvenire a' poveri, uniformi dovette essere la Disciplina, ed il Costume, giacche per imitazione, e per precetto di Cristo, e degli Apostoli erano tenuti i Vescovi di sovvenire a' bisognosi delle loro Chiese: Che in ciò tutte le Chiese di Oriente, e di Occidente avessero imitata la Disciplina della Chic-

(XLI.)

Chiesa di Roma , rapportandocene l'origine fino a' tempi di S. Gajo Papa, cioè a dire nel Terzo Secolo della Chiesa. Questo è quanto intorno alle Diaconie ricavasi dal Baronio (a), dal Tomasini (b), dal Bingam. (c), dal Ducange (d), e da altri piu celebri Scrittori. Or non è giusto adunque il nostro desiderio, donde ritraggansi i nuovi lumi, che ci si somministrano?

Se dunque le Diaconie per li lumi avuti finora erano tutte eguali a quelle di Roma. Se la Diaconia di S. Andrea era del Patrimonio Romano, non intendiamo, come la Chiesa di S. Andrea, ed il suo Abate nella Cura Parrocchiale non avesse che fare colla Diaconia, nè il Dispensatore della medesima colla Cura della Chiesa. Le Diaconie aveano *Oratoria*, & *Sacella adjuncta*, e dagli Oratorj, e Sacelli prendeano il loro Nome, onde il Diacono, o Suddiacono, che avea la carica di Dispensatore della Diaconia, avea ancora la cura, e 'l governo della Chiesa, a cui la Diaconia era congiunta, e ne prendea la Denominazione. Così le antiche Diaconie di Roma erano governate colle Chiese loro congiunte da un Diacono, o Sottodiacono della Regione, e dalle Chiese stesse prendeano il nome(e). Indi dismesse coll'andare del tempo quelle Case di Ospitalità rimasero le sole Chiese, divenute titoli de' Cardinali Diaconi.

Posto ciò, a che farci sapere nella Scrittura per la Curia, che in Napoli vi erano altre Diaconie, come quella di S. Gennaro, e de' SS. Gio: e Paolo, che non erano del Patrimonio Romano? Chi può negarlo, se ad imitazione della Chiesa di Roma furono le Diaconie introdotte in tutte le Chiese di Oriente, ed Occidente, come dicemmo?

F

(a) Note al Martirol. Rom. Pag. 355.

(b) Tomas. nell'Opera lodat. Tom. 3. Lib. 2. Cap. 31. Pag. 546.

(c) Orig. Ecclef. Tom. 1. Lib. 2. Cap. 20. §. 16. Pag. 320. & 321.

(d) Gloss. Tom. 2. Pag. 1373. & 1374.

(e) Analt. Bibliothec. Ducang.

(XLII.)

mo? Quindi Agnello Vescovo di Napoli istituì nel settimo Secolo in questa Città una Basilica ad onore di S. Genaro colla sua Diaconia dello stesso nome, ed un Monistero, dotandoli colle proprie rendite Episcopali, secondo ricavasi da *Giovanni Diacono* (a). Vi erano anche Diaconie di fondazione Laicale istituite o da' Principi, o da altre Persone amanti dell'Ospitalità. Quindi S. Gregorio Magno in una delle sue Lettere scritta al Proconsole d'Italia Gio: (b) lagnasi del Duca di Napoli di aver tolte *Annonas atque consuetudines Diaconiae, quae Neapoli exhibentur*. E questa forse si era la Diaconia de' SS. Giovanni, e Paolo di fondazione Laicale, come istituita dal Duca di Napoli Teodoro, che visse a' tempi degl'Imperadori di Oriente Leonzio, e Costantino. Il documento di questa Laicale Diaconia ce lo dà un'antica Greca Iscrizione, che conservasi ancor oggi nella Chiesa di Donnaromata, ove fu trasportata da quella Chiesa de' SS. Gio: e Paolo, allorchè fu incorporata alla Chiesa del Collegio de' PP. Gesuiti: e viene rapportata dal *Summante* (c), dal *Capacci* (d), e da altri nostri Scrittori. Sicchè vi era in Napoli la Diaconia unita alla Chiesa di S. Andrea, di Giurisdizione Pontificia per lo Patrimonio Appostolico Napolitano. Vi erano le Diaconie istituite da' Vescovi, e da' Laici di Giurisdizione del Vescovo. Il dotto Autore della Scrittura per la Curia ci oppone, ch'egli non curi imbarazzarsi di quest'antica Diaconia di S. Andrea del Patrimonio Romano, sapendo benissimo, che la Chiesa di S. Andrea era una delle nostre Parrocchie: e che l'Ospedale a quella Chiesa congiunto per servizio de' poveri Studenti

(a) Cronaca di Giovanni Diacono appresso il Muratori Tom. 1. degli Scrittori Italici Pag. 305. P. 2.

(b) S. Gregor. appresso il Tomasi Tom. 3. Lib. 3. Cap. 20. Pag. 546.

(c) Stor. di Napoli Tom. 1. Lib. 1. Pag. 394.

(d) Stor. di Nap. Lib. 1. Cap. 12. Pag. 113.

(XLIII.)

dentì sotto il Regnare di Federico Secondo erano di Giurisdizione dell' Ordinario : E che in effetti la Cura Parrocchiale dentro la Chiesa di S. Andrea non potea dipendere dal Suddiacono Regionario mandato da Roma . La difficoltà ella è gravissima . Ma il gran dubbio si è , che Noi per lo piu c'imbarziamo nello scioglimento di alcuni dubbj , che forgono da un fatto supposto certo . Or da quai documenti antichi si rende ficuro , che la Chiesa di S. Andrea fosse una delle nostre antiche Parrocchie ? I nostri antichi Scrittori non ce lo asseriscono : non leggendosi questa notizia nelle Opere di *Capaccio* , di *Pietro di Stefano* , di *Falco* , dell' *Engenio* , del *Caracciolo* , o del *Cesano* , a' quali per altro l'Autore della Scrittura molto crede . Il solo *Chioccarelli* (a) se la figurò per una delle Parrocchie Greche istituite in Napoli a somiglianza di quelle di Costantinopoli . Egli ci dice , che le sei Chiese riputate dal Volgo , come fondate da Costantino , ed annoverate nella Cronaca di S. Maria del Principio , erano state Greche Parrocchiali , e che unite alla Chiesa Cattedrale formavano il numero delle sette antiche Parrocchie della nostra Città istituite a somiglianza delle Chiese di Roma , e di Costantinopoli . Soggiugne , che in Costantinopoli , secondo l' avviso di *Europalata nel suo Libro degli Uffiziali Costantinopolitani* vi erano sei Chiese governate da altrettanti Preti chiamati Cataceli , ognuno de' quali avea la sua Chiesa , ed il Clero a lui subordinato .

Ma con buona pace del *Chioccarelli* potrebbe provarsi , che per tutto l'ottavo Secolo non furono in Napoli altre Parrocchie , che cinque , cioè a dire , l'Episcopio , la Severiana , o sia S. Giorgio *ad Forum* , SS. Appostoli , S. Gio: Battista , e S. Maria detta ancora la Maggiore : Che nel duodecimo Secolo erano cresciute a dieci , che fra queste non vi fu giammai annoverata la Chiesa di S. Andrea a Nido .

F 2

Ma

(XLIV.)

Ma questo assunto sarebbe lungo, e fuori del caso. Per risposta al *Ghioccarelli* basta il sapersi, ch'egli nell'introdurre in questa Città sei Greche Parrocchie riposò sulla fede della *Cronaca di S. Maria del Principio*. L'Autore di questa Cronaca non avrebbe verun pregio di antichità, come scritta nel tredicesimo Secolo. Ma il nostro debole si è di aggiugnere qualche cosa di più a quel che troviamo. In realtà nella Cronaca si leggono le sei Chiese Greche, ma non si dice, ch'erano Parrocchie (a). Ed in effetti non lo erano: mentre sono quelle sei Diaconie, delle quali abbiamo ragionato, e può tuttociò leggerfi negl' Istrumenti trascritti dal Tutini ne' suoi Miscellanei M.S., che si conservano nella Libreria Brancaccia del nostro Pio Luogo. L'Autore della Cronaca le chiamò sei Chiese Greche colla tradizione volgare di essere state edificate da Costantino; e perche in quelle Congregazioni vi erano Preti Greci, e Latini, siccome ricavasi da un' Istrumento dell'anno 1305. addotto dall'*Engenio* (b), ragionando della Chiesa di S. Genaro.

Come dunque si pruova la Cura Parrocchiale nella Chiesa di S. Andrea governata da' Diaconi Regionarj mandati da Roma, e che poi furono anche chiamati Rettori? Si proverà forse col Sinodo dell'anno 1611. del Cardinal Acquaviva, in cui il Difensore della Curia ci fa sapere di essere seguita la Translazione della Cura Parrocchiale dalla Chiesa di S. Andrea a quella di S. Maria della Rotonda? Lo crediamo senza saperlo. Ma la notizia è assai recente per contestare un fatto antico. Potrebbe anche dirsi, che ciò avvenisse in tempo del Cardinal Gesualdo sul fine del sedecimo Secolo, poiche allora si fè molto aumento di Parrocchie non meno nella nostra Città, che ne' Borghi, e provvisionalmente

(a) Cronaca di S. Maria del Principio appresso il Sicola nella Vita di S. Aspremo Part. 1. Osserv. x. Pag. 135.

(b) Engen. Nap. Sacr. Pag. 42.

mente si pose la Cura Parrocchiale in molte Chiese , donde poi col tratto del tempo dagli Arcivescovi successori si tolsero . Onde potea avvenire , che dal Cardinal Gesualdo si fosse posta la Cura Parrocchiale nella Chiesa di S. Andrea , ed indi dal Cardinal Acquaviva trasferita in quella di S. Maria della Rotonda . Ma tuttociò non fa al caso nostro , come avvenimenti seguiti molto tempo dopo la Fondazione del nostro Cardinale .

Egli è certo adunque , che la Chiesa di S. Andrea era un' antichissima Diaconia del Patrimonio Romano Napoletano di Giurisdizione Pontificia , in cui vi erano i Suddiaconi Regionarj , e Dispensatori , che cominciarono a chiamarsi anche Rettori in progresso di tempo . Nè puo parimente difficoltà , che in detta Diaconia vi dovea essere , come in effetto vi era l' Ospedale accanto alla Chiesa . L' Autore della Scrittura per la Curia non riflettendo all' antico Stato , e Disciplina delle Diaconie dice ignorarsi così il tempo , come il Fondatore di detto Ospedale : Che dal Breve di Martino V. solamente ricavasi , che fosse stato di Padronato Laicale , e ne spettasse il Governo all' Abate di S. Andrea , anzi che fosse di Giurisdizione dell' Arcivescovo , mentre la Petizione del Cardinale , e la Concessione di quel Pontefice si fu , che riedificandosi detto Ospedale , allora diruto , ed affatto dismesso , rimanesse libero dalla Giurisdizione dell' Arcivescovo .

In compruova , che il detto Ospedale fosse stato di Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli soggiugne , che quell' Ospedale era addetto per uso degli Studenti infermi : Che costoro per Costituzione di Federigo Secondo nelle cause civili , e criminali erano soggetti alla Giurisdizione de' loro Maestri , o dell' Arcivescovo di Napoli : Che sebbene dal Re Roberto col Capitolo *Inter virtutum* si fossero destinati per giudicare le loro cause tre Giustizieri , cioè l'*Olttramontano* , l'*Italico* , e l'*Napoletano* , secondo la varietà delle

delle Nazioni, tuttavia fosse loro rimasta la libertà di ricorrere nelle loro cause alla Giudicatura dell' Arcivescovo. A dimostrare poi, che quell' Ospedale fosse veramente addetto per uso degli Studenti infermi, adduce la solita autorità dell' *Engenio*, del *Celano*, e del *de Magistris*.

Conchiude finalmente, che nel principio del Secolo Quindicesimo desolato già, e quasi distrutto il detto Ospedale, avea il Cardinal Brancaccio ottenuto da Martino V. di riedificarlo, con totale Esenzione dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e dell' Abate di S. Andrea, a cui il governo si appartenea. Ma che in realtà quell' Ospedale non si era mai riedificato dal Cardinale, giacche la Chiesa Odierna di S. Andrea si è appunto l' antica, e l' antico Ospedale, che vi era allora diruto, anche al dì d' oggi esiste, ridotto dalla comunità degli Osti, a' quali venne detta Chiesa conceduta nel 1592. dall' Abate allora di S. Andrea, per uso di abitazione di persone Secolari. Quindi ne inferisce, che l' Ospedale riedificato dal Cardinal Brancaccio fosse stato non già quello di S. Andrea, per cui nel 1426. avea da Martino V. richiesta, ed ottenuta l' Esenzione, ma l' altro Ospedale, ch' era anticamente accanto la Chiesa di S. Angelo nella strada di Nido surrogato all' antica Chiesa di S. Angelo a Morfisa conceduta a' Frati Predicatori, e ch' era, ove è oggi la Chiesa di S. Domenico.

Noi però speriamo di levar questa taccia alla memoria del Cardinal Brancaccio dopo avergli restituiti nove anni di vita. Eccoci pronti a sostenere l' impegno, ed a rispondere alle cose, che su tal proposito si sono francamente scritte. Dicesi in prima di non saperfi il tempo, nè il Fondatore dell' antico Ospedale posto accanto la Chiesa di S. Andrea. Colla scorta di quei tre Autori, de' quali si è fatto uso, non era facile venirne in chiaro. Ma sapendosi di essere stata quella di S. Andrea una Diaconia della

(XLVII.)

della Chiesa di Roma, i Fondatori di quell'Ospedale doveano essere i Romani Pontefici. Il tempo dovea essere nel V. Secolo. Dalle lettere di S. Gregorio Magno sappiamo, che verso la fine del Sesto Secolo già la Chiesa di Roma possedea ricchi Patrimonj in Italia (a). Dove vi erano i Patrimonj, doveano necessariamente istituirsi le Diaconie, ed in conseguente gli Ospedali, giusta la Disciplina di quei tempi. Onde verso la fine del Quinto Secolo, in cui dicemmo edificata la Chiesa di S. Andrea, dee necessariamente confessarsi edificato l'Ospedale per li poveri Infermi del Paese da uno di quei Romani Pontefici, de' quali solamente il nome s'ignora.

Ne' Secoli posteriori, e propriamente nel X., ed XI. si dismisero per tutto le Diaconie. I fondi addetti a' Patrimonj Appostolici o si diedero a censo da' Pontefici medesimi, o furono concessuti, ed incorporati con consenso degli stessi Pontefici a varie Chiese, come puo pienamente rilevarsi dal *Muratori* (b). Le Diaconie antiche divennero Benefizj Ecclesiastici. Il nome di Diacono, o Suddiacono Dispensatore, cangiossi in quello di Rettore. E coloro, ch' ebbero in appresso il Governo delle Chiese, a cui erano le Diaconie congiunte, non meno delle Chiese, che delle Diaconie medesime, o sieno Case di Ospitalità, Rettori si dissero. Ed in effetti sul finire del Secolo XIII. ritroviamo in un Registro dell' Archivio della Regia Zecca dell' anno 1294., regnando Carlo Secondo di Angiò, Bartolommeo Brancaccio Cherico, che avea il Governo della Chiesa, ed Ospedale di S. Andrea. E così in appresso ne' documenti autentici appartenenti alla detta Chiesa gli ritroviamo denominati. Ed il Papa Martino V. lo denominò *Hospitale Pauperum*, attendendo il suo antico Stato, e condizione.

Posto

(a) *Muratori Dissert. Medii Aevi Tom. 5. Dissert. 169. Pag. 799.*

(b) *Murator. nel luog. citat.*

(XLVIII.)

Posso cio, come potrà mai dirsi, che quell' Ospedale fosse addetto a' poveri Studenti infermi, e di Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli? Lo scrissero solamente l'*Engenio*, il *de Magistris*, ed il *Celano*. Ma come senz'altro antico documento puo in buona coscienza prestarsi fede a costoro, che tolgono impunemente la vita agli Uomini piu celebri, ed illustri del Mondo? Nè la presunzione di essere assai vicina a quella Chiesa, ed Ospedale l' Università degli Studj di questa Città potea fare gran pruova a quegli Autori: poichè ci è affatto ignoto il luogo della nostra Città, dove allora si fosse l' Università degli Studj. Sappiamo solamente, che lo Studio della Medicina era presso l'Ospizio di S. Giorgio, e che in quella Chiesa imponevasi ancora l'Assisa delle cose commestibili dagli Studenti, siccome ricavasi da due Registri dell' Archivio della Zecca dell'anno 1343., e del 1384., rammentati così nel M. S. delle Chiese Regie di *Pietro Vincenti*, ove parla dello Studio Napoletano, come ne' Notamenti M. S. di *Colanello Pacca* (a). Onde potrebbe soltanto dirsi conghietturando, che nella strada di S. Giorgio Maggiore fossero gli altri Studj.

Si vuole adunque credere ciecamente a tre recentissimi Autori di verun chiaro grido, o discernimento per infamare la memoria di quel gran Cardinale, con imputargli, che in vece di fondare una nuova Opera pia, ne avesse soppressa un'altra assai antica, con appropriarsene anche le rendite, in pregiudizio de' poveri Studenti Infermi di questa Metropoli, e per roversciare da' fondamenri l'Elenzione del nostro Pio Luogo. Ma quando anche prima di rendere questo buon ufizio alla memoria del Cardinale, non voleano consultarli gli antichi Scrittori, doveano almeno ben rifletterli le parole della Bolla di Martino V.,
in

(-a-) Conservasi questo M.S. nella Casa del Signor Consigliere Capo di Ruota D. Antonio Maggioco.

(XLIX.)

in cui si dice *Hospitale Pauperum*. E queste parole chiarissimamente ci additano la condizione dell' antica Diaconia. Si asserisce affatto diruto, e distrutto. Sicche da gran tempo non avea alcun uso, nè anche, come pretendesi, per gli Studenti. Si soggiugne, che mentre era in piedi il detto Ospedale, il Governo si appartenea all' Abate di S. Andrea. *Dum in esse viguit, regimen spectare noscebatur*. Ma questi Rettori, che aveano la cura dell' Ospedale, quando non era diruto, erano anche soggetti a' Romani Pontefici, e da' medesimi, come Beneficio spettante alla S. Sede si è sempre mai provveduta la Rettoria, ed Abadia di detta Chiesa; come anche al dì d'oggi provvedesi. Dicesi parimente nella Bolla, ch' era di Padronato Laicale. Da ciò s' inferisce, che, abolita e dismessa nell' XI. Secolo la Diaconia, si fosse da persone Laiche riedificato quell' Ospedale, e così se ne fosse acquistato il Padronato, rimanendone però il Governo all' Abate di S. Andrea soggetto alla Sede Apostolica.

Noi non sappiamo con certezza, a chi quel Padronato Laicale si appartenesse. Le conghietture però tutte dimostrano, che fosse della Famiglia Brancaccio. Giacea in quella Chiesa di S. Andrea il Corpo di Santa Candida, e già fin da quel tempo la Famiglia Brancaccio cominciava a darli il vanto di essere quella Santa dello stesso loro chiarissimo sangue. Il P. Caraccioli ci fa sapere, che Luigi Brancaccio nel 1370. avea comprate alcune case *Ad illius Ecclesie bonum* (a): E che i Rettori di detta Chiesa erano frequentemente di detta Famiglia. *Frequenter ex ea Familia Rectores Ecclesie Sancti Andreae*. Nel mentovato Registro della Zecca dell' anno 1294., ritroviamo esserne stato Rettore Bartolommeo Brancaccio. E nel 1370. giusta il notare dell' *Engenio* (b) Lifolo Brancaccio n' era il Rettore.

G

tore.

(a) P. Caraccioli *Monum. Eccl. Neapol. Cap. 28, Pag. 326.*

(b) *Engen. Nap. Sac. Pag. 297.*

(L.)

tore . In un fatto sì antico , ed oscuro per mancanza di documenti legittimi , non sono , a nostro credere , conghietture sì lievi , o dispregevoli , per indurci a credere , che di quell' Ospedale ne appartenesse il Padronato Laicale alla Famiglia Brancaccio . E perciò senza il consenso de' Padroni Laici il Romano Pontefice Martino V. ne fè la concessione al nostro Cardinale , che riedificar lo voleva .

Tengasi ora presente tutto lo Stato di questa Chiesa di S. Andrea o ne' tempi , in cui vi era l' antica Romana Diaconia , o ne' tempi , in cui , dismessa la Diaconia , i Rettori della Chiesa soggetti a' Romani Pontefici continuarono ad avere il Governo dell' Ospedale divenuto di Padronato Laicale . In quale di questi due tempi potrà giammai verificarsi , che vi aveano Giurisdizione gli Arcivescovi di Napoli ? Siasi il Padronato Laicale di chi si voglia . I Padroni Laici doveano adunque avere il *jus* di presentare il Ministro , che dovea governar l' Ospedale all' Abate , o sia Rettore di S. Andrea , che ne avea la Giurisdizione , *o Regimen* giusta l' espressione della Bolla di Martino V. Sicchè la Giurisdizione nativa di quell' antico Ospedale , o come annesso alla Diaconia , o come di Padronato Laicale , non era stata giammai presso gli Arcivescovi di Napoli , ma sempre in tutti i tempi presso la Sede Apostolica , fino alla detta Bolla di Martino V. spedita a' 24. Aprile 1426. Le Illazioni che ne derivano , l' esamineremo a suo tempo .

Dall' Ospedale diruto , e dismesso della Diaconia di S. Andrea , e che chiaramente si è veduto non essere giammai stato addetto per uso de' poveri Studenti , passiamo alla Chiesa di S. Angelo . Il dotto Difensor della Curia , per disingannarci della Favola finora creduta , ci fa sapere , che l' Ospedale diruto , e dismesso , di cui si è ragionato finora , non fu giammai riedificato dal Cardinal Brancaccio : E che la Chiesa di S. Angelo a Nido coll' Ospedale ,
(che

Della Fondazione della Chiesa di S. Angelo a Nido.

che ora veggiamo, vi era molto prima del 1426., in cui fu spedita la Bolla di Martino V., per l'Esenzione del nuovo Ospedale con Oratorio, e Cappella, in onore de' SS. Angelo, ed Andrea.

L'Impresa è spiritosa. Sentiamone le pruove. Ci riferisce, che in Napoli vi era una Chiesa antichissima dedicata all' Arcangelo S. Michele, chiamata *ad Morfisam*: Che questa da' PP. Benedettini fu ceduta a' PP. Predicatori venuti nel Secolo XIII. in Napoli, e raccomandati di ricovero all' Arcivescovo, ed al Popolo Napoletano dal Papa. Soggiugne, che detta antica Chiesa sia in quella parte della Chiesa di S. Domenico Maggiore, che al braccio dell' Epistola del Maggiore Altare forma con due Cappelle sporse in dentro irregolarmente, quasiche un'altra picciola Chiesa. Indi coll'autorità di molti nostri Scrittori conchiude, che nel 1384., o nel 1400. si fondò dal Cardinal Brancaccio una Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, in luogo dell' antica Chiesa, ed Ospedale di S. Arcangelo *ad Morfisam*.

Esaminiamo a parte a parte questa nuova scoperta. In quanto all' antica Chiesa di S. Arcangelo *ad Morfisam* ceduta con tutto il Monistero da' PP. Benedettini a' PP. Predicatori, non vi è difficoltà alcuna. E potea aggiugnersi per pompa di antichità, che da' PP. Basiliani era stata prima ceduta a' Benedettini. *Chioccarelli* rapporta una Bolla di Pietro Arcivescovo di Napoli, da cui ciò si ricava, colla data del 1221. La Chiesa, e Monistero antico era chiamato a Morfisa dal nome di questa Famiglia estinta nel Sedile di Arco, incorporato poi a Nido. Delle Rendite, e Fondi proprij di questa Chiesa, e Monistero di Patronato della Famiglia Morfisa, e di altre Nobili Famiglie se ne formò un' Ospedale chiamato parimente di S. Arcangelo a Morfisa, giuista un'altra Bolla rapportata dal *Chioccarelli* di Aiglerio Arcivescovo di Napoli colla data del 1269. Eretto questo nuovo

(LII.)

Ospedale fu a' PP. Predicatori conceduto un Orto proprio, ed attaccato all' Ospedale medesimo, ed alla nuova Chiesa de' PP. Domenicani, giusta la confinazione rapportata dallo stesso *Chioccarelli* in una Bolla colla data del 1246. per l'assenso datosi dallo stesso Arcivescovo Pietro alla concessione di detto Orto.

Questo è quanto sappiamo dell' antica Chiesa di S. Arcangelo *ad Morfiam*, e dell' Ospedale indi eretto sotto lo stesso Titolo fin dal 1231.

Or non intendiamo affatto, come queste antiche memorie della Chiesa di S. Arcangelo *ad Morfiam*, e del nuovo Ospedale eretto sotto lo stesso Titolo, abbian che fare colla nostra Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido. Quis, che vi vorrebbero quelle Metamorfosi, ch' è piaciuto di nominare all' Autore in altri luoghi della sua Scrittura. E che metamorfosi sarebbe mai questa di vedere cangiati, e trasformati i siti della nostra Città? L' antico Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa, che secondo la Confinazione di quell'Orto dovea essere anticamente vicino la Chiesa di S. Domenico Maggiore, vederlo passare nel largo di S. Angelo a Nido? E quell' Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa, che non avea seco unita Chiesa veruna, vederlo poi unito colla Chiesa di S. Angelo a Nido? Belle Metamorfosi in vero!

Ma non sappiamo, come per cose sì strane si adducano quegli Autori stessi, de' quali alcuni sono rei in vero di aver tolta la vita al Cardinal Rinaldo. Ma non parlano affatto di quell' antico Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa fondato fin dal 1231. *Pier di Stefano*, e *Contarini* dicono solamente, che il Cardinal Rinaldo Brancaccio fondò la Chiesa di S. Angelo a Nido nel 1400. Si potrebbe loro condonare l' errore di pochi anni, se non avessero data morte al Cardinale nel 1418. Il *P. Caraccioli* parlando di un' Iscrizione di S. Candida nella Chiesa di S. Angelo a Nido dice
inci-

incidentemente eretta dal Cardinal Rinaldo nel 1384, ed aumentata di un Ospedale nel 1426. *A Raynaldo Brancaccio circiter annum Domini 1384. erecta, adaucta postea Nosocomio anno 1426.* In quell'anno 1384. fu veramente Rinaldo Brancaccio creato Cardinale da Urbano VI. Il P. Caraccioli gli fa fondare in quello stesso anno una Chiesa, supponendolo già Cardinale. Ma qual maraviglia, se ne parlò egli incidentemente, come di cosa, che non era del suo proposito, nè avvenuta a suoi giorni? Il Summonte scrivendo ne' principj del passato Secolo abbaglia solamente nella vera Epoca della Fondazione della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, ponendola nel 1401. Ma non nega di essere stata la Chiesa, e l'Ospedale fondato, e dotato dal Cardinal Rinaldo Brancaccio: nè lo priva punto di vita prima del tempo. Le parole rapportate dall'Autore della Scrittura non sono intiere. Parlando il Summonte delle cose adivenute nel 1401. dice così: *Nel medesimo tempo furono edificate in Napoli due Chiese, S. Angelo nella Piazza di Nido, con suo Spedale per febricitanti, opera del Cardinal Rainaldo Brancaccio, che la donò di buone rendite, lasciandola in protezione de' Nobili del Seggio di Nido, del quale egli era. Vedesi in questa Chiesa il Sepolcro del detto Cardinale morto in Roma nel 1427.*

L'Engenio, che scrivea verso il 1624. non sappiamo perche si citi senza addurne le parole, che sono appunto queste: *In onore del Principe della Celeste Milizia, Rinaldo Brancaccio del Seggio di Nido fabbricò questa Chiesa, il quale fu creato Diacono Cardinale del Titolo de' SS. Vito, e Modesto in Macello da Urbano VI. nostro Napoletano nella quarta Promozione, e dallo stesso Cardinale fu dotato, e fondato anco l'Ospedale per li poveri infermi, come appare dal Breve di Martino V.*

Al buon Canonico Celano non la perdoneremo mai mai: poi-
che

che in luogo di andare spacciando le sue frottole a quel Forestiere , che nel 1692. guidava per la nostra Città , ha voluto sul proposito della Fondazione del Cardinal Brancaccio spacciarne anche delle molte al doto Autore della Scrittura per la Curia . Questo buon Canonico si è quello , che non contento di avere privato il nostro Cardinal Rinaldo di nove anni di vita , vuole onninamente, che si avesse anche prese le Case , e le rendite di quel suo ideato Ospedale de' poveri Studenti , e salva l'usurpazione colla Bolla di Martino V.. Ma perche ragguagliare così finistramente i Forestieri , ed i Cittadini , e levare impunemente la fama a quel gran Cardinale ? Potea prendersi il Signor Canonico la pena di portarsi nell'Archivio di S. Angelo a Nido , dove per mezzo di pubblici Istrumenti , che collà si conservano , avrebbe osservato , che tutte tutte le rendite di quel Pio Luogo sono compere di Case , Arrendamenti , Censi , ed annue entrate fatte dal Cardinal Brancaccio Fondatore , da Francesco Maria , e Stefano Cardinali Brancaccio , D. Gio: Battista Brancaccio , D. Antonio Brancaccio Duca di Lufri , D. Ottavio Brancaccio di Gio: Battista , altro D. Gio: Battista Brancaccio , D. Orazio , e D. Gio: Geronimo Brancaccio , e che dette rendite si spendono tutte per lo mantenimento de' Divini Ufizj , Biblioteca , ed Ospedale . Indi , con picciolissimo incomodo potea portarsi nella vicinissima Chiesa di S. Andrea , dove avrebbe osservato , che gli Abati di quella Chiesa , soggetti ancor' oggi alla Sede Apostolica , ne possiedono le antiche rendite , che ancora presentemente giungono alla somma di piu di docati seicento . Se il Signor Canonico si prende questa pena , non avrebbe scritto a caso tante filastroccole contro la memoria di un Uomo , che fu , e sarà sempre mai uno de' piu fregiati ornamenti di questa sua Patria . Noi però condoniamo volentieri all'Autore della Scrittura la troppo facile credenza

denza prestata a Scrittori di tal carato . E gli condoniamo i nomi tante volte ripetiti di Scena , e di Favola ; purché confessi , che meglio si è lasciarsi ingannare da' Sagrestani di S. Angelo , che dal *Canonico Celano* .

Colla scorsa de' documenti ritratti da' fonti più puri , troppo chiaro si vede , che le cose antiche in vece di confondere , rischiarano a maraviglia la Fondazione dell' Ospedale , e Chiesa di S. Angelo a Nido fatta dal Cardinal Brancaccio . E Noi che non iscriviamo da Pekin , possiamo rimanerne convinti coll' oculare ispezione . La Chiesa di S. Andrea è stata sempre , come or la veggiamo , senza diminuzione , o aumento alcuno . Ne' tempi a Noi remoti vi era attaccata la Romana Diaconia , con Ospedale , ed altre stanze proporzionate alle opere , che doveano esercitarvisi da que' Suddiaconi Regionarj . Giusta la Cronaca di Gio: Diacono vi era ancora un Monistero di quei Preti , che viveano in Fratanze , giusta l' Istituto di S. Agostino . Dalla Chiesa odierna di S. Andrea fino al ricinto delle mura del nostro Pio Luogo la distanza è tanto breve , quanto ognuno l' osserva . Dunque , dov' era l' antica Diaconia con tanti membri adiacenti ? Erano forse quelle antiche fabbriche fatte per la Capitale del Liliput ? O vi è qualche nuova Teoria di *Burnet* , per cui la terra , ed il suolo restringasi ? Nò , non ci lasciamo prevenir troppo . Quei membri adiacenti all' antica Diaconia di S. Andrea diruti , e desolati dall' ingiurie de' tempi , e dalle tante memorande calamità sofferte in questa nostra Metropoli ; erano quei , che soggetti fin da' primi Secoli a' Romani Pontefici , ne dimandò la Concessione il Cardinal Rinaldo al Sommo Romano Pontefice Martino V. . Su questo suolo a lui concesso quell' insigne Porporato riedificò l' Ospedale , e Chiesa di S. Angelo a Nido , che Noi ora veggiamo .

Ed eccoci a ragionare del Breve di Martino V. , da cui doveva aver principio la nostra Scrittura . Ma l' amore per la memoria

moria rispettevolissima verso di un sì gran Personaggio, e l' giusto impegno de' ragguardevolissimi Cavalieri del Sedile di Nido di vendicarla dalle nere calunnie addossategli, ci ha fatti deviare sì lungi dal nostro Assunto. Il Sommo Romano Pontefice Martino V. nella sua Bolla colla data 8. *Kal. Maji*, nel nono anno del suo Ponteficato, che corrisponde a' 24. Aprile del 1426., espone le suppliche a lui porrette dal Cardinal Rinaldo Brancaccio di volere co' *Beni a lui dati da Dio* costruire di nuovo, e riedificare l'Ospedale de' poveri di S. Andrea sito nella Piazza di Nido, ch'era allora di Padronato Laicale diruto, e desolato, per le guerre, e mortalità, ed altri infortunj, che aveano afflitta questa Città: Che volea riedificarlo con Oratorio, ed Altare in onore, e col Titolo di S. Michele Arcangelo, e dello stesso S. Andrea, per esercitarvi varie opere di pietà: E che volea dotarlo di rendite sufficienti al mantenimento de' Ministri, e delle persone addette al servizio dell' Ospedale medesimo. Espone, che volea rendere l' Ospedale, le persone dimoranti nel medesimo, ed i Rettori di quello per loro tranquillità Esenti da ogni Giurisdizione, Dominio, Potestà, Visita dell' Arcivescovo Napoletano, e dell' Abate Secolare della Chiesa di S. Andrea, a cui spettava il Reggimento di quell' Ospedale, allorch' era in piedi, e rendere le Persone, il Luogo, ed i Beni soggetti immediatamente alla Sede Apostolica. Il Sommo Pontefice, dopo esposta la Petizione del Cardinale, lodando non meno la sua Persona, che il pio proponimento della nuova Fondazione, gli concede la licenza di riedificare il detto Ospedale, con Oratorio, Altare, Orto, ed Officine: di deputare uno, o più Rettori, secondo avrebbe giudicato egli nella sua ultima volontà, e che a questi si dovesse rendere conto dell' Amministrazione. Esime, e libera totalmente dal Dominio, Visita, e Potestà dell' Arcivescovo, e dell' Abate di S. Andrea, l' Ospedale dopo d' essersi edificato

cato colle Persone tutte, e Rettori: sottoponendoli immediatamente alla Sede Apostolica . Comanda , che nè l'Arcivescovo , nè l'Abate possano esercitare Giurisdizione , Poteità , Visita , o Dominio sulle Persone , Beni , e Rettori dell'Ospedale medesimo , per ragione di delitto , di contratto , o di cosa , di cui si tratti, dovunque si commetta il delitto , si faccia il contratto , o la cosa istessa consista , ma di tutto si renda ragione a' Rettori , o Persone , che il Cardinale avrebbe destinato nella sua ultima volontà: *Quare nobis humiliter supplicasti , ut tibi facienda promissa licentiam concedere , dictumque Hospitale cum Officinis , Horto , & aliis sibi adjacentibus , ac juribus , & pertinentiis suis : Nec non Personas in eo pro tempore degentes ; & Rectores illius pro illorum tranquillitate , ab omni Jurisdictione , Dominio , Potestate , & Visitatione Archiepiscopi Neapolitani , & Abbatis Sacularis Ecclesie ejusdem S. Andreae ad Nidum Neapolitan. , ad quem Regimen dicti Hospitalis , dum in esse viguit , spectare noscebatur pro tempore existentium , eximere , & liberare , ac Sedi Apostolicæ immediatè subjacere , nec non dicti Hospitalis Regimen illi , vel illis , quos in tua voluntate ultima ad hoc duxeris deputandos , perpetuò committere dignaremur . Nos igitur pium , & laudabile tuum in hac parte propositum , dignis in Domino laudibus commendantes , ac volentes illud favoribus Apostolicis confovere , hujusmodi tuis supplicationibus inclinati , Tibi Hospitale prefatum , cum Oratorio , Altare , Officinis , & aliis necessariis hujusmodi , construi , & reedificari faciendi , ac dotandi , Auctoritate Apostolica , tenore presentium , specialem licentiam , & auctoritatem plenariam elargimur jure deputandi Rectorem , seu Rectores ejusdem Hospitalis , seu illud committendi in hac prima vice , & quoties illud in futurum vacare contigerit tibi , & illis , quos ad hoc in tua ultima Voluntate duxeris ordinandos , quibus dumtaxat rationem , & computum de Administratis circa negocia , & res ipsius Ho-*

(LVIII.)

spitalis pro tempore fieri volumus, nibilo penitus reservato, & Hospitale præfatum postquam adificatum, & per te dotatum fuerit, ut præfertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, nec non PERSONAS EASDEM, ET RECTORES IPSIUS HOSPITALIS PRO TEMPORE EXISTENTES, A DOMINIO, VISITATIONE, ET POTESTATE PRÆFATIS EXIMIMUS, ET TOTALITER LIBERAMUS, ILLAQUE LIBERA, ET EXEMPTA AB EISDEM FORÈ STATUIMUS, AC NOBIS, ET SUCCESSORIBUS NOSTRIS, ET SEDI PRÆDICTÆ IMMEDIATE SUBESSE DEBERE. ITA QUOD ARCHIEPISCOPUS, ET ABBAS PRÆDICTI, VEL EORUM ALIQUIS RATIONE DELICTI, VEL CONTRACTUS, AUT REI DE QUA AGITUR, UBICUMQUE COMMITTATUR DELICTUM, INIATUR CONTRACTUS, AUT RES IPSA CONSISTAT, NULLUM POSSINT IN PERSONAS, BONA, ET RECTORES PRÆFATOS JURISDICTIONEM, POTESTATEM, VISITATIONEM, SEU DOMINIUM EXERCERE, SED A RECTORIBUS, VEL ALIIS, QUIBUS JUXTA VOLUNTATEM PRÆFATAM, DICTUM HOSPITALE COMMISSUM FUERIT RATIONEM, SEU COMPUTUM EXIGERE.

Dopo la spedizione della Bolla di Martino V., passati pochi mesi, e propriamente agli 11. Marzo 1427. il Cardinal Rinaldo Brancaccio formò la Carta della Fondazione, e ne rogò un pubblico Istrumento in Roma. E conferì il Padronato Laicale del Pio Luogo da lui fondato, e dotato a' Cavalieri tutti del Sedile di Nido, a' quali fu diretta la sua Carta di Fondazione. L'Istrumento, o sia Carta di Fondazione fu stipolato per mano di quel Pietro Schoense Notaio Appostolico, ed Imperiale, e nello stesso tempo Segretario del Cardinale, che quasi un anno prima nel 1425.

avea

avea stipolato l'Istrumento di Donazione a favore de' PP. Predicatori di S. Domenico , come dicemmo . Confervasi questo Istrumento , o sia Carta di Fondazione originalmente in un Pergameno ben custodito , con suggello pendente assai grande del Cardinale medesimo , e coll'Autentica dell'anzidetto Notaio . Questo insigne , e venerando monumento di Antichità , e che merita la più ossequiosa , e rispettosa memoria o si riguardi il Commendabilissimo Personaggio , che ne fu l'Autore , o le cose istesse , che vi si leggono , gli si dà ora il Nome di una Lettera Suppositizia , e si giugne anche a profanarsi col nome di Favola . Ma ora , che la Favola è finita , vi farà chi ardisca di non riconoscere in questa Carta il documento più luminoso per rischiarare il senso della Bolla di Martino V. , quando anche patisse dubbiezza ? Mancava forse a quel Gran Porporato cognizione , e lume bastante su tai materie di Esenzioni cotanto dibattute ne'due Concilj Ecumenici di Pisa , e di Costanza , in uno de' quali avea avuto il vantaggio d'intervenirvi , e nell'altro di presedervi per qualche tempo ? E dove fosse stato sì dubbio il senso della Bolla , non avea forse il nostro Card. Rinaldo vivo , ed Arcivivo in Roma tutto l'agio di presentarsi a quel Sommo Romano Pontefice , che avea coronato in Costanza ? Le Legazioni da lui esercitate , lo Scisma terminato con tanta sua opera , e la Pace conchiusa tra la Chiesa , ed il Re Ladislao non gli davano il merito di una Esenzione la più speciosa , che mai immaginar si potesse per un Luogo sì Pio da lui fondato ? Vi volea molto a farvi porre nella Bolla le Formole di *separazione di Territorio* , e di *Giurisdizione attiva* , se queste voci non fossero state in quei tempi un linguaggio barbaro , e del tutto ignoto ? Riserbiamo però queste dichiarazioni a suo tempo . Ed in tanto esponiamo il contenuto della Lettera , che dovrà imprimere

un sentimento di alta venerazione a chiunque abbia fiore di senno.

In questa Lettera adunque, o sia Carta di Fondazione stabilisce il Cardinal Rinaldo la Forma del Governo, e del Reggimento del suo Pio Luogo, giusta l'autorità Apostolica a lui comunicata. Non riserba il Padronato a coloro della sua Famiglia. Ma tutto pieno di moderazione; e di spirito da vero Ecclesiastico pone il suo Pio Luogo sotto il Governo, e Protezione di tutti i Cavalieri del Sedile di Nido. Vuole, che dal numero di questa Nobilissima Assemblée si eligessero in ogni anno due Governadori, di cui uno solo fosse della sua stessa Famiglia. Prescrive, che la Piazza medesima di Nido, e per essa detti due Governadori eligessero un Ecclesiastico, che avesse il Governo Spirituale, e la piena Giurisdizione Ecclesiastica sul Clero, e Persone addette al Pio Luogo, anche colla facoltà di Scomunicare. Indi dopo di avere ordinate varie cose, circa la Celebrazione delle Feste, de' Divini Ufizj, e del Governo Spirituale dell'Ospedale, e della Chiesa, prescrive, che i Cappellani, e Sacerdoti addetti al servizio dell'Ospedale potessero sentire le Confessioni degl'Infermi, ed amministrare a' medesimi i Sacramenti della Sagra Eucaristia, e dell'Olio Santo.

Incarica a' Cavalieri della stessa Piazza, ed a' Governadori del suo Pio Luogo, che nel tempo avvenire fossero stati ben diligenti, e solleciti, che nell'Arcivescovo di Napoli, nè l'Abate di S. Andrea esercitassero alcun atto di Giurisdizione nel suo Pio Luogo. Le proprie parole sono queste: *Forma autem Gubernationis, & Regiminis supradictis, fiat secundum infra scriptos modos, & terminos, quos Auctoritate Apostolica Nobis in hac parte concessa ordinavimus, & statuta infra scripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter observari. Quod prædicta Universitas Nobilium annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos Viros,*
quo-

(LXI.)

- quorum unus semper sit de Domo de Brancatiis, qui Potestatem habeant Eligant honestum Clericum, qui habeat Potestatem, & Jurisdictionem super Præsbyteros, & Clericos infra scriptos, ipsosque corrigendi, puniendi, excommunicandi, & omnem Jurisdictionem Ecclesiasticam exercendi, si contingat eos, vel ipsorum aliquem, delictum, vel aliquod aliud crimen corrigendi. Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, & Præsbyteri ipsius Hospitalis possint, & valeant infirmis ibidem degentibus Confessiones audire, & Sacram Eucaristiam, & Oleum Sanctum ministrare, & alia facere circa hac necessaria, & opportuna. Item cum Sanctissimus Dominus Noster Martinus Papa V. Hospitale hoc, ejusque Officiales, & membra ab omni subiectione quorumcumque Ordinariorum exemerit, & Romanæ Ecclesiæ immediatè subjecerit; in hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus, seu Abbas Sancti Andrea nulla ibi Jurisdictione utantur, & quod de Legatis factis dicto Hospitali, & in posterum faciendis, nulla eis quarta, seu Canonica portio tribuatur; nec ab eis Visitationem recipiant, nec de Administratione computum reddant; sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & Concessio prædicti D.N. Papæ.*
- Il Difensor della Curia egli è sempre piu impegnatissimo a sostenere, che quell'Oratorio con Altare espresso nella Bolla di Martino V., non sia affatto la Chiesa di S. Angelo, che ora Noi veggiamo: ma il semplice Altare eretto dentro dell'Ospedale. E veggendo, che in questa Lettera, o sia Carta di Fondazione, lo stesso Cardinale gli dà il semplice nome di *Cappella*, ne ritrae nuovo argomento a sè favorevolissimo. E già ci pareva di sentire, che ci rimproverasse di avere tralasciati quei Capitoli della Lettera, in cui tante volte si ripete il semplice nome di *Cappella*. Noi però lo compiaceremo nel trascrivere tutti i luoghi non meno della Lettera, che del Testamento, in cui della *Cappella* si fa menzione. E faremo

mo certamente vedere, che questa Capella sia appunto l'Oratorio della Bolla di Martino V., e la Chiesa presente Esteriore di S. Angelo a Nido. Nè credasi, che questa sia una semplice erudita contesa, poiche su questo equivoco di Fatto si sono proposti i Dubbj nella S.C., e ne sono poi nate le Risoluzioni, delle quali ora domandasi il Regio Placito.

Dicesi adunque nella Lettera, o piuttosto nell' Istrumento di Erezione, che avea il Cardinale fatto costruire l' Ospedale, e dentro di esso una Cappella: Che in questa da' Preti eligendi da' Rettori dell' Ospedale dovessero celebrarsi tre Messe il giorno, secondo l'ordinazione, che se ne dà: Che nel giorno Festivo della Dedicazione di detta Cappella de' SS. Angelo, ed Andrea si celebrasse una Messa Cantata Solenne co' primi Vesperis, a cui intervenissero tutti i Preti dell' Ospedale: Che fossero anche costoro tenuti di celebrare un Solenne Anniversario cantato nel dì della sua morte colle Messe, e preci solite de' Defunti, e con torce accese: E che finalmente in detta Cappella di giorno, e di notte vi fosse sempre una lampana accesa avanti l' Immagine della Vergine. Eccone le parole: *Item quod eligantur per dictos Rectores aliqui Præsbyteri bonæ famæ, & vitæ, ac Familiæ honestæ: qui insimul convenient de celebratione Missarum, ita quod singulis diebus in dicta Cappellâ SS. Angeli, & Andrea celebrent Missas tres, quarum una sit &c. & quod etiam in festo dedicationis dictæ Cappellæ SS. Angeli, & Andrea celebretur una Missa solemniss cum primis Vesperis cum cantu; & omnes Præsbyteri, qui in dicto Hospitali ponendi sunt insimul convenient ad hanc Missam cantandam cum dictis Vesperis &c. Item quod diu, nocteque ardeat in dicta Cappella lampas ante imaginem gloriose Virginis. Item voluit dictus Dominus Cardinalis, quod Præsbyteri ipsius Cappellæ pro animâ suâ faciant, & dicant semel in anno, & hoc in die obitus sui Vigiliâ solemnes cum*
Ve-

(LXIII.)

Vesperis, & recomendationibus pro defunctis, & de mane Missas etiam pro defunctis, cum recomendationibus pro defunctis, Candelis, Cereis, & Faculis &c.

Nel Testamento poi del medesimo Cardinal Brancaccio rogato nello stesso mese, ed anno, in cui fu scritta la Lettera, non solamente quello, che si chiama Oratorio nella Bolla di Martino V. si dice Cappella continuamente, ma si hanno poi le altre seguenti notizie, che veramente Cappella, o Chiesa essere ella stata a chiare note dimostrano. Ed in prima leggesi in esso avere il Cardinal Brancaccio Testatore ordinato, che il suo corpo fosse seppellito o nella Cappella da lui fondata nella Chiesa di S. Domenico di Napoli, o in quella de' SS. Angelo, ed Andrea a Nido, e che vi si ponesse il Sepolcro fattogli lavorare da *Cosmo de Medicis, e Bartolommeo de Bardis*. Diceasi, che avea lasciati così alla Cappella da lui edificata in S. Domenico, come all'altra nell' Ospedale de' SS. Angelo, ed Andrea in Napoli, tutti gli Apparati della sua Persona: Che avea alla detta Cappella dell' Ospedale lasciate tre Pianete: Che avea ordinato riedificarsi l' Ospedale di S. Andrea della Piazza di Nido con un Altare, o sia Cappella sotto il Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea, ed in quella celebrarsi il Divino Uffizio a somiglianza della Cappella di S. Domenico. Alla voce di riedificazione alza subito le grida il Difensor della Curia argomentando. Dunque come nella lettera si dice, che la Cappella, ed Ospedale era già riedificato? Ma non legge, che immediatamente sussiegue dopo il detto Capitolo, che per compirli l' Ospedale, e la Cappella, e per altre cose necessarie, avea lasciati cinque mila fiorini di oro di Camera: Che avea ordinato compirli detta Cappella, ed Ospedale, e la Cappella dipingerli nobilmente, come quella del Signor Artusio, e di Mastro Antonio di Penne, e farli in essa le Finestre di vetro. Lascia alla Cappella mede-

(LXIV.)

desima una Cona con molte Reliquie, e quattro Candelieri grandi di Argento. E per ultimo ordina comprarsi le Campane per la Cappella medesima, a cui parimente lascia un Orologio grande. Le proprie parole sono queste: *Voluit, & elegit corpus suum ubicumque eum decedere, seu mori contigerit, ipsum ad dictam Cappellam Sanctorum Angeli, & Andreae ad Nidum deferri, & ibi sepeliri quam citò poterit fieri, translationem tamen sui Corporis ad Neapolim semper firmam tamen voluit dictus Testator, quod in dicta Cappella sua, (intendesi di quella di S. Domenico) vel in alia Hospitalis SS. Angeli, & Andreae ponatur Sepultura, quam dictus Testator fecit fieri per manus Cosmi de Medicis, & Bartholomei de Bardis, & detur dicta Cappella unus Pannus, seu Cortina aurea more Dominorum Cardinalium Item reliquit Cappellæ fundata, & ordinata in Ecclesiâ S. Dominici Neapolis, & aliâ in Hospitali SS. Angeli, & Andreae ad Nidum omnia Paramenta personæ suæ Item reliquit dictæ Cappellæ Hospitalis res Planetas, nec non Crucem argentæam ipsius Testatoris, & Thuribulum pulchrum cum naviculâ, & Breviarium, in quo ipse Testator dicebat officium Item voluit, & ordinavit, quod Hospitalis S. Andreae, quod est in Plateâ Nidi reedificetur . . . & quod in eo fiat Altare sive Cappella sub vocabulo SS. Angeli, & Andreae, in qua Cappellâ fiat præcisè Divinum Officium, ut superius describitur in Cappella sua in Ecclesiâ Fratrum Prædicatorum Et pro dicti Hospitalis, & Cappellæ Completione; & aliorum necessariorum reliquit in numerata pecunia quinque millia florenos auri de Camera. Item Cappellæ SS. Angeli, & Andreae reliquit unam Conam suam, cum multis Reliquiis . . . Item reliquit quatuor Candelabra argentea magna dictæ Cappellæ SS. Angeli, & Andreae Item voluit compleri Cappellam, & Hospitalis prædictum, & voluit quod Cappella*

tam

*tam pulcherrimè depingatur, quàm sit Cappella Domini Ar-
ruffii, & Magistri Antonii de Pennis, & quod in eadem fie-
rent fenestraz de vitro, & ferro Item voluit, quod
Campana emanetur pro ipsâ Cappellâ Item reli-
quis Cappellæ SS. Angeli, & Andrea Horologium magnum
de viginti quatuor horis.*

Or diciamo Noi. Tante cose, che leggonfi nella Carta di
Fondazione, e nel Testamento del Cardinal Brancaccio,
possono verificarsi di un Oratorio domestico, e privato?
Possono adattarsi a quell'Altare, che vedesi dentro all'
odierno Ospedale, in cui per comodo degl' Infermi si
celebra una Messa il giorno? E pure cio egli era ben fa-
cile di crederfi in Roma da lungi. Ma come l'Autore
della nuova Scrittura per la Curia francamente favoleg-
giando ce lo vuol dare ad intendere in Napoli? Dunque
in quel semplicissimo Altare interiore dell' Ospedale con
positivo incomodo degl' infermi aveano a celebrarsi tan-
te Messe il giorno, recitarsi i Divini Uffizj da' Preti ad-
detti al servizio così dell' Ospedale, come della Cappel-
la: e celebrarvisi solennemente il dì festivo della Dedi-
cazione, e gli Anniversarj? Ordinò di piu il Cardinale, che
il suo Corpo fosse trasportato in Napoli, e sepolto in
detta Cappella dentro quel Mausoleo fatto fare da *Cos-
mo de Medicis, e Bartolommeo de Bardi*. Or venne forse
sepolto il Cardinale in quell'Altare interiore dell' Ospe-
dale? Fu ivi collocato quel magnifico Avello lavorato in
Firenze da Donatello famosissimo Scultore de' suoi tem-
pi? Tutto cio egli è un puro sogno. Fu il corpo del Car-
dinal Rinaldo sepolto nell'odierna Chiesa, e quì colloca-
to quel celebre Mausoleo, esposto anche oggi alla vista
di tutti. Questa Chiesa, che vuol chiamarsi Esteriore,
si è l'Oratorio di Martino V., e la Cappella nominata
nella Lettera, e Testamento del Cardinale. A questa
lasciò egli la metà de' Parati della sua Persona, le Pianè-

te, i quattro grandi Candellieri di argento, la Croce, e l'Incensiere di argento. A questa lasciò la Cona colle Reliquie, che doveano esporfi alla venerazione de' Fedeli. Questa Cappella, ordinò, che nobilmente si dipingesse con porvifi le Invetriate guarnite di ferro. Volle di piu, che si dipingesse a somiglianza delle Cappelle del Signor Artusio, e di Antonio di Penne, amendue assai nobili, e cospicue nella nostra Città. Sappiamo, che la Cappella del Signor Artusio si era quella di S. Giovanni de' Pappacodi, edificata giusta la Descrizione dell'*Engenio* (a) dal Celebre Artusio Pappacoda, e fatta magnificamente ornare di marmi, e di pitture, che ancora di presente si veggono. La Cappella di Antonio di Penne era in quei tempi nella Chiesa di S. Chiara, ove l'*Engenio* (b) non solamente pone la di lui Sepoltura: ma di piu ne rapporta l'Iscrizione posta sulle Colonne di quei marmi lavorati dal Celebre Scultore di quel tempo *Antonio Baboso da Piperno*. Doveano per la Cappella del nostro Cardinale comperarsi le Campane per collocarsi nel Campanile, che si è appunto quello antichissimo, che si offer-
va a sinistra della porta Maggiore dell'odierna Chiesa di S. Angelo. Finalmente lasciò a questa stessa Cappella un Orologio grande di ventiquattr' ore : dovendo servire per osservarsi le ore debite nella recita de' Divini Uffizj. Si troverà tuttocciò in quel semplice Altare privato, che il Difensor della Curia potea vedere a suo talento prima di porsi a scrivere? L'incomodo era assai minore di quello, che vi ha voluto per fondare sognando una Chiesa Interiore, ed Esteriore.

Troppo si è ragionato delle cose adivenute nella vita del Cardinale. Ci spiace ora di averlo a lasciare. Ma già era il tempo, che dopo celebrato l'Istrumento di Fondazione, ed il suo Testamento nel mese di Marzo 1427. pagasse il comune tributo alla natura: e carico di meriti nella Chiesa

(a) Nap. Sacr. al fog. 257.

(b) Nella stes' Op. al fog. 249.

sa militante di Cristo sen gisse a ricevere gli eterni Premi
nella Chiesa Trionfante.

Appena seguita la sua morte di là a poco, e propriamente
a' 6. Luglio del 1428. Giovanni, e Paolo Brancaccio mi-
liti Fratelli Germani, ed Eredi Testamentarij del Cardi-
nale, consegnano a' Nobili della Piazza di Nido il Possesso
dell' Ospedale, e della Cappella de' SS. Angelo, ed An-
drea congiunta all' Ospedale medesimo; e si asserisce non
ancora dipinta, e senza vetri nelle finestre. Eccone le
parole dell' Istrumento stipolato per Notar Galeotto di Ri-
naldo. *Constituris D. Joannello de Brancaciis, & D. Paulo
de Brancaciis Miliribus . . . assignaverunt, & corporali-
ter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hospitale, cum qua-
dam Cappellâ cum dicto Hospitali conjunctâ, quæ non est pi-
cta, nec est vitrum in fenestris, sub vocabulo SS. Angeli,
& Andreae de novo constructa, & adificata per ipsum Domi-
num Cardinalem.*

Nel mese di Novembre dello stesso anno 1428. il medesimo
Romano Pontefice Martino V. tenero della memoria del
suo Cardinal Brancaccio difonto, e ricordevole della Fon-
dazione del di lui Pio luogo, concedè con altro suo Breve
Appostolico a coloro, che confessati, e contriti visitasse-
ro così l' Ospedale, ed Oratorio de' SS. Angelo, ed
Andrea, ne' dì festivi di detti Santi, due anni, ed altret-
tante quarantene d' Indulgenze. *Qui in Sancti Michaelis
Arcangeli, & S. Andreae Festivitatibus Hospitale, & Ora-
torium prædicta devotè visitaverint.* E ciò a cagione del
gran concorso de' Fedeli nella visita dell' Oratorio medesi-
mo (a). Che dirà inoltre l'Autore della Scrittura? L' Ora-
torio, e la Cappella sono quel semplice Altare dentro dell'
Ospedale, o si è la Chiesa esteriore di S. Angelo pubblica,
esposta alla venerazione di tutt' i Fedeli?

(a) Questa Bolla conservasi originale nell' Archivio di S. An-
gelo.

A' 27. Settembre del 1450. Giacomo Brancaccio Governadore dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido, presta once fei all' Abate Onofrio Ferola Rettore della Chiesa di S. Andrea, ad oggetto di fare una stanza per abitazione del Cappellano della Chiesa medesima. Pendente la restituzione delle once fei, si contenta il detto Abate Onofrio Ferola, che gli Antifonarj della sua Chiesa si continuino a tenere nell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido. Se ne adduce per ragione di questa nuova sorte di pegno, che nella Chiesa di S. Andrea non si dicea il Divino Uffizio, nè vi era allora Cappellano: e che all' incontro nella Chiesa di S. Angelo si celebravano i Divini Uffizj di giorno, e di notte. Le proprie parole sono queste: *Ex eo quia in dicta Ecclesia S. Andreae non dicitur Divinum Officium, quia ad presens non est Cappellanus, & in dicta Ecclesia S. Angeli celebratur Officium diu nocturne* (a). Questi benedetti Antifonarj dati in pegno, e quei notturni, e diurni Divini Uffizj nel 1450. ventidue anni dopo la Fondazione dell' Oratorio, e Cappella, celebravansi nell' Altare dell' Ospedale, o nella Chiesa esteriore di S. Angelo a Nido?

Da una lapide marmorea di palmi tre per tre, in cui è scolpita l' Impresa Brancaccia fregiata col Cappello Cardinalizio, si ha, che la Cappella de' SS. Angelo, ed Andrea era non solamente chiamata Chiesa nel 1453., ma avea la sua sepoltura, le parole dell' Iscrizione incise in quel marmo sono queste.

Hæc Sepultura Ecc. Fuit Estruſta

Sub anno Dn. MCCCCLIII. de

Menſe Novembris II. Indit.

Se adunque nel 1453. la Cappella, ed Oratorio de' SS. Angelo, ed Andrea chiamavasi Chiesa, ed avea sepoltura, certamente ch' ella dovea essere esteriore. Se fosse stato l'AL-

(a) Questo Iſtrumento ſtipulato per Notar Gio: Tagliaſozzo con ſervarſi originale nel noſtro Archivio.

L'Altare Interiore dell' Ospedale, che si asserisce essere l'antico Oratorio rammentato nella Bolla di Martino V., avrebbe a dirsi, che i morti si seppellissero nell'Ospedale. Cosa affatto inverisimile, anzi impossibile.

Ma pure il Difensor della Curia non lascia di esclamare, *che in quanti documenti mai si sono esibiti, sì dalla Curia Arcivescovile, che dal Sagrestano, non ve ne sia nè pur uno in tanto spazio di secoli, che nomini l'Ospedale de' SS. Angelo, ed Andrea, fuor che in alcuni, nè quali colle Corti Regie, e di Roma ha dovuto il Sagrestano battezzarla per Chiesa, fondandosi nel Breve di Martino V.*

Che bella franchezza rara nello spazio di secoli! Le cose già dette non bastano. Venga di nuovo ad osservare con Noi un'altra Lapide sepolcrale, in cui vedrà un Sagrestano di detta Chiesa sepolto fin dal 1522. : e vedrà, e leggerà nell' Iscrizione darglisi il nome di Tempio. Il Marmo, in cui è scolpita, è di palmi otto per tre e mezzo, coll' effigie di un Prete vestito di abiti Sacerdotali, che tiene fra le mani l' uffizio. Le parole dell' Iscrizione sono queste :

Reverendus Sacerdos D.

Gabriel Sadeolus

Moribus, & Doctrina

Insignis hic situs est

An. MD.XXII.

Huius S. Templi Sacrista.

Or se da' primi tempi di sua fondazione venne l' Oratorio de' SS. Angelo, ed Andrea, chiamato Cappella, e Chiesa. Se fin da' primi tempi vi si officiava notte, e giorno, e vi si celebravano Solennità, Anniversarj, e Messe continue. Se vi furono concesse Indulgenze. Se ebbe Campanone, e Campanile, Reliquie, Parati, ed Orologio grande. E se vi fu collocato il Mausoleo del Cardinal Brancaccio. E se finalmente ebbe sepoltura pubblica, necessariamente dee confessarsi, che per quell' Oratorio, e

Cap-

Cappella fiasi sempre mai intesa la Chiesa esteriore di S. Angelo dentro dell' Ospedale.

Nè è vero, che questo Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea fiasi solamente negli ultimi tempi usurpato per servire alla causa dell'Esenzione, dopo la Bolla di Martino V., e dopo la Lettera, e Testamento del Cardinal Brancaccio. Negl' Istrumenti celebrati a' 20. Ottobre del 1428.: in un altro de' 26. dello stesso mese, ed in un altro pur dello stesso mese, ed anno, leggesi dato a quell' Oratorio, ed Altare il Titolo di Chiesa de' SS. Angelo, ed Andrea. Così vien parimente chiamata negl' Istrumenti stipolati a' 22. Agosto, ed a' 30. Dicembre dell'anno 1430., ed in due altri del 1431. Così dicesi ancora in un Istrumento de' 17. Gennaio del 1452. rogato per mano di Notar Tommaso di Rifico di Napoli: In due Istrumenti del 1455. per Notar Antonio Narni di Nola: E finalmente in tre altri Istrumenti, uno de' 16. Ottobre del 1572. per Notar Gio: Andrea di Rosa, il secondo de' 31. Gennaio del 1581. per Notar Coluccio Casanova, ed il terzo de' 29. Ottobre del 1585. per Notar Tiberio Vitagliano (a). Ma che più Istrumenti? Abbiamo forse a farne una Scheda intiera? Nella Bolla del Romano Pontefice Paolo III. leggesi questo stesso Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea. Nè punto diverso si è il Titolo nel Real Diploma di Filippo Secondo dell'anno 1559. In più monitorj dell' Uditor della Camera vedesi uniforme lo stesso Titolo: Cioè in uno del 1642., in un altro del 1678. Così dicesi nella notificazione, che si fè di detto Monitorio a' 12. Agosto del 1689. per lo Notare Appostolico Pietro di Aiello al Vicario Arcivescovile Sebastiano Perissio. E per finirla una volta dicesi de' SS. Angelo, ed Andrea nella notificazione fatta di una Protesta per parte del Clero di detta Chiesa nella Curia Arcivescovile nell'anno 1667., per D. Matteo Corcione Notaio Appostolico.

Che

(a) Questi Istrumenti originali si conservano nell' Archivio del Pio Luogo.

Che avea a farfi di piu per impedire, che il Difensor della Curia non negasse piu il Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea? Avea a tenerfi nelle porte un Banditore perpetuo per rinnovarne ogni giorno la memoria a suono di Tromba? Ma per darlo chiaramente ad intendere a tutti, senza rivolgere carte antiche, e senza suono di tromba, non bastavano i tanti stabilitissimi perpetui monumenti di Pitture, e Scolture per far sapere, che oltre del Titolo avea in quella Chiesa ancora culto l' Appostolo S. Andrea? Nella porta Maggiore in una Nicchia grande vi si veggono fra gli altri Santi dipinti S. Michele Arcangelo, e S. Andrea: E lo stile della dipintura mostra essere del decimoquinto secolo. Dentro la Sagrestia vi sono due gran quadroni, il cui fondo è dorato, in uno de' quali è dipinto S. Michele, e nell'altro S. Andrea: e lo stile del colorire mostra di essere verso la metà del 1400. Nella stessa Sagrestia ve ne sono due altri, cioè uno di S. Michele, e l'altro di S. Andrea, che dimostrano dallo stile essere del 1500. Entro la Sagrestia istessa nelle spalliere de' Banchi, ove si vestono i Sacerdoti, sono ancora intagliati S. Michele, e S. Andrea. Sulla porta picciola della Chiesa, che riefce all' Ospedale vi è una Nicchia, entro cui poggia una statua picciola di marmo di S. Andrea, lavoro del celebre scalpello di Gio: di Nola. Nelle due porte Maggiori di detta Chiesa vi sono intagliati in alcune nicchie, così S. Michele, come S. Andrea. Ed alla perfine ritornando alla Sagrestia vi si vede uno stipo, le cui porte tengono effigiati con antico intaglio gli stessi due Santi Michele, ed Andrea. Nel solo Altare Maggiore vedesi oggi esposto al culto de' Fedeli il solo quadro di S. Michele, opera di Marco da Siena. Ma ciò accadde dopo la rinnovazione, ed abbellimento della Chiesa medesima. A tanti mutoli antichissimi monumenti, che parlano, sembraci di vedere fiso, e quasi attonito il Difensor della Curia, lacerando le pagine di quei tre Autori, che gli diedero in-

cen-

centivo a' tanti errori. Per dirla però quegli Autori medesimi, che lo ingannarono, non lasciano di riconoscere per Fondatore di questa Chiesa, ed Ospedale il Cardinal Rinaldo Brancaccio, ed abbagliano solamente nell' Epoca della Fondazione. Noi però gli perdoniamo sinceramente, e di vero cuore: purché non sia sì facile in avvenire a battezzare per favole le costanti, e vetuste tradizioni fondate su carte antiche. Non sappiamo però, se faranno così indulgenti nel perdonarlo il Clerici, il Launojo, Onorato da S. Maria, il Mabillone, il Papebrochio, e tutti i Critici di più buon senso. Costoro gli rimprovereranno sempre, che l'autorità delle antiche carte dee preponderare all'opinione degli Scrittori, e particolarmente non Sincroni, e di una riputazione non molto bene stabilita.

Abbacinato da' raggi di una verità sì luminosa il Difenfor della Curia, sembra vinto, e non cede. Borbotta di nuovo fra' denti, e pieno di sospetti ripete. Or se le cose erano sì luminose, perché non esporle alla luce del Sole in quel secolo medesimo della Fondazione? Perché tenere sì ascosa fra le tenebre la Bolla di Martino V. senza farne mai uso nelle Corti Regie, ed Ecclesiastiche? Qui bisogna in vero soddisfarlo. Detesti egli prima, ed abbiuri i nomi profani di Scena, e di Favola. Ed in penitenza si contenti brevemente di orare avanti tutte le Immagini scolpite, e dipinte dell' Apostolo S. Andrea. Confessi pubblicamente che questa Chiesa esteriore si è l'Oratorio di Martino V., e la Cappella nominata nella Lettera, e Testamento del Cardinal Rinaldo Brancaccio: Che non è punto vero quanto gli è piaciuto di dire intorno al significato della parola *Oratorio*, e *Cattolica*, quasiché si chiamassero Cattoliche le pubbliche Chiese, ed Oratorj i soli Altari privati. Noi ritroviamo all'opposto, darli il nome di Cattoliche a quelle Chiese solamente, ove si esercitavano le funzioni Parrocchiali, ed appellarsi Oratorj le Chiese,

fe; che quantunque pubbliche , non aveano Fonte Battefimale , nè Cura Parrocchiale , giufta l' iftegnamento di Gio: Battista Gattico de *Oratoriis domesticis cap. 1. num. 8. Rem exploratiffimam reddit M. Gregorius fapè folo Oratorii titulo vocans facras illas Aedes, in quibus Parochialia officia exequi nequibant, quanvis Præbyteris quibusdam commendarentur* . Ma che occorrono autorità , fe quefta fteffa Chiefa Efteriore , lo fteffo Romano Pontefice Martino V. col fuo Breve del 1428. la chiama Oratorio , e vi concede molte Indulgenze , come dicemmo . Fatte quefte Confessioni lo introdurremo nell' Archivio del Pio Luogo . Quì dopo d' avergli moſtrata la Lettera , anzi Iſtrumento di Fondazione originale del Cardinal Rinaldo , gli moſtreremo anche la Bolla originale di Martino V. E nella parte retrorſa di quel pergameno gli faremo vedere otto prefentate fatte nel ſecolo ſteffo decimoquinto a' Miniſtri Regj, ed Eccleſiaſtici . Non occorre quifionare de' caratteri , perche ſono proprj di quel ſecolo . E noi gli permettiamo ancora d'introdurvi qualunque perito gli piaccia per riconoſcerli . Vedrà , e leggerà otto Prefentate fatte in diverſi tempi di quel ſecolo a' Miniſtri Regj, che quì amminiſtravano la giuſtizia , con eſſerſi ſempre ammeſſa la Bolla . Ma quel che piu importa , oſſerverà , che il ſuo Sagreſtano di S. Angelo a Nido eſercitava Giuſriſdizione verſo i ſuoi Sudditi : E che la ſua Curia Arciveſcovile rimettea i Cherici ſoggetti a quel Sagreſtano medefimo . Il fatto è nuovo , e rilevantiſſimo . E perciò egli è ben giuſto prevenire la Curioſità con traſcrivere quì intieramente le Prefentate .

1. *Præſentata apud acta Magnæ Curie Domini Magiſtri Juſtitiarii Regni Sicilia per Notarium Benedictum de Antonio de Neapoli Procuratorem diſtorum Eccleſiæ , & Hoſpitalis SS. Angeli ; & Andrea die 18. menſis Decembris IX. Indit. Neap.*

- II. *Presentata apud acta Magnæ Curia Domini Magistri Justitiarum Regni Siciliae, per Paulum Brancacium dictum Gualarella die 4. Junii XII. Indit.*
- III. *Presentata apud acta dictæ Magnæ Curia per Nobilem Virum Areccum Magistrum Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli, & per Notarium Petrum Procuratorem dictæ Ecclesiæ, & Hospitalis, & admissa die 18. mensis Martii IX. Indit. 1461.*
- IV. *Presentata apud acta Curia Domini Capitanei Civitatis Neapolis per Notarium Pippum Valleranum Procuratorem Hospitalis S. Angeli ad Nidum die 20. Decembris I. Indit. Neap.*
- V. *Presentata in Judicio, & apud acta Magnæ Curia per Colam de Alfano die 11. Mensis Decembris XII. Indit. Neapoli, & admissa.*
- VI. *Presentata in Judicio, & apud acta Magnæ Curia die XII. Indit.*
- VII. *Die 16. Maji III. Indit. Dominus Julius Vicarius Neapolis remisit secundum tenorem presentis Privilegii Clericum Pellegrinum Clericum dictæ Ecclesiæ S. Angeli denunciatum in Archiepiscopali Curia per Honorabilem Raimundum de Benedictis.*
- VIII. *Presentata die 9. Mensis Augusti V. Indit. per Notarium Mattheum de Silvestro Procuratorem dictæ Ecclesiæ in causa mota coram Domino Stephano de Gaeta de Neapoli LL. Doctore ex Delegatione Reverendissimi Domini Cardinalis Legati per Dominam Mariellam de Brancaciis.*

Per trattenerci in conversazione col Difensor della Curia dentro dell' Archivio, in cui lo abbiamo introdotto; ci prenderemo la briga d'illustrare brevemente queste otto Presentate. Fu dunque la Bolla di Martino V. presentata per cinque volte nella gran Corte del Maestro Giustiziere; che in quei tempi era il Capo della G. C. della

della Vicaria : siccome attesta il *Tusini* (a), il *Toppi* (b) ed altri nostri Istorici . Si presentò un'altra fiata nella Corte del Capitano di Napoli . Ed era colui , che amministrava giustizia co' suoi Giudici nelle sole Cause Civili : secondo scrive lo stesso *Tusini* nel luogo riferito . Nelle altre due ultime volte si produsse la Bolla nella Curia Arcivescovile .

La prima , e seconda Presentata avanti i Regj Ministri sono segnate solamente coll' Indizione : cioè la Prima coll' Indizione IX. , e la Seconda colla XII. La Terza poi è segnata non meno coll' Indizione IX. , ma ben anche coll' anno MCCCCLXI. Per buona sorte quest' anno ci toglie dalla briga di entrare nella disamina dell' Indizioni segnate nelle due antecedenti Presentate : giacche con quella Data senz'alcuna dubbiozza si pone in chiaro, che l' enunciata Bolla fu per la terza volta esibita nella G. C. del Giustiziere nell' anno 1461. Doveano dunque essere prima di quest' anno le due prime Presentate . L' Epoca certa della Prima, non è facile di stabilirla . Ci agevola di fissare l' Epoca della Seconda il farsi ivi menzione di Paolo Brancaccio detto *Guallavella* , che fu appunto colui, da cui si presentò allora la Bolla . Ci rendono noto Costui molte Scritture . Egli nel 1426. fece piu vendite di Stabili a' Procuratori del Cardinal Rinaldo allora vivente . E nel 1428. , seguita già la di lui morte, fece anche dell' altre vendite agli Eredi d' esso Cardinale in bene, scio dell' Ospedale, e Chiesa de' SS. Angelo , ed Andrea, come si legge in piu Istrumenti celebrati in quell' anno, e negli anni appresso . (c) Sicche l' argomento sembra ben fondato , che il detto Paolo avesse esibita la Bolla

K. 2 nell' .

(a) *Tusin. de' Sette Usaj del Regno ne' Maestri Giustizieri al Foglio 2.*

(b) *Toppi De Orig. Tribunal. Tom 1. Lib. 3. Cap. 6. Fol. 63. c. 84.*

(c) Originalmente in pergameno si conservano nell' Archivio di S. Angelo a Nido .

nell' anno 1434. giacchè in tal anno correva la XII. Indizione .

L' Autore però della Scrittura ci sollecita per passare alle due ultime Presentate, che piu gli premono. Ed ecco ci subito alla penultima, ed ultima Presentata. L' Epoca della penultima non la spero fissata da Noi, poiche in verità non sappiamo, chi si fosse quel *Dominus Julius Vicarius Neapolitanus*. Ma ci piace assai di vedere, che chiunque si fosse quel Giulio ebbe la bontà di rimettere alla nostra Chiesa il Cherico Pellegrino denunciato nella sua Curia Arcivescovile. Nell' ultima presentata possiamo farci piu onore. Vi leggiamo descritto il nome, e cognome del Vicario di quel tempo Stefano di Gaeta. Non ci è ignoto, che costui, come Vicario di Rinaldo Piscicello Arcivescovo di Napoli diè l' esecuzione ad un Breve di Callisto III. nel 1457. primo anno del suo Ponteficato (a). Di lui ci fanno anche menzione *Teodoro Valle* (b), e *Carlo de Lellis* (c). Anzi questo ultimo ci assicura, che fu Vicario della Curia Arcivescovile per trentadue anni, valentissimo Dottore nell' una, e l'altra legge. Ma perche, ci si dirà, prenderli in questa ultima Presentata il titolo di *Delegatus Reverendissimi Domini Cardinalis Legati*. Per rispondervi, basterà rammentarsi, che il Cardinal Oliviero Carafa Arcivescovo di Napoli, fu ben tre volte legato del Pontefice Sisto IV., cioè negli anni 1471. 1472., e 1476. (d) Sicche in questi tempi, e propriamente nel 1472. dovette esser esibita la Bolla, cadendo in quell' anno l' Indizione V. che leggesi nella Presentata. E non ci spiace affatto di trovarci un Arcivescovo Legato della S. Sede.

Era omai tempo, che il Difensor della Curia se ne uscisse dall'

(a) Questo Breve conservasi Originalmente nello stesso Archivio.

(b) Compendio de' PP. Illustri Fol. 759.

(c) Discorsi delle Famiglie Nobili Part. 1. Fol. 436.

(d) Chioccarel. *Catalog. Antist. Neap. Eccles. in Oliv. Carafa*. Altissimi Stor. della Famig. Carafa lib. 3. fog. 10. e seg.

dall' Archivio per poter noi proseguire cronologicamente la Storia de' fatti. Ma qual Sagro orrore ci trattiene nel Tempio, dopo che il Difensor della Curia ha tante volte orato avanti l' Effigie dell' Appostolo S. Andrea? Ah già ci accorgiamo, che dalle oramai freddissime ceneri del Cardinal Rinaldo riposte in quel superbo avello, escono voci sovraumane, che quasi tonando acutamente riprendono il Difensor della Curia per avere avuto l'ardimento di scrivere contro la sua rispettabilissima memoria: che avea egli fatto abuso dell' Esenzione concedutagli dal Sommo Pontefice Martino V. nella sua Lettera, o sia Carta di Fondazione, e nel suo Testamento. Lo riprendono severamente, e gli dicono; che chi meglio di lui potea essere inteso dell' Esenzioni, di cui si era cotanto ragionato ne' Concilj di Pisa, e di Costanza? Che non avea giammai sentito parlare in quelle Sante generali Assemblee della Chiesa col linguaggio di Giurisdizione Passiva, ed Attiva, e di Separazione di Territorio. Impone a Noi, che, prima di passar oltre, si dia qualche saggio, come si fosse da lui religiosamente osservata nella sua Carta di Fondazione, e nel suo Testamento l' autorità comunicatagli dal Sommo Pontefice Martino V. Eccoci pronti ad ubbidirlo.

Non sembra certamente a Noi di poco momento, che quell' Insigne Porporato avesse così immediatamente nella sua Carta di Fondazione interpretata la mente del Romano Pontefice Martino V.: quando anche il senso della Bolla fosse dubbio, ed oscuro: e quando non vi si ravvisassero chiari i vestigj della Concessione di una Giurisdizione Spirituale Attiva? Ma come non vi si ravvisano? Il Sommo Pontefice lasciò alla libera facoltà del Cardinale di formare, e stabilire il Governo dell' Oratorio, ed Ospedale da riedificarsi. Si avvale il Romano Pontefice della parola *Regimen*, che nel senso più proprio,

(LXXVIII.)

è naturale , e particolarmente secondo l' uso di quei tempi comprendea in sè l' esercizio della Giurisdizione Spirituale, e Temporale (a). A che però andarne altrove rintracciando il senso, se nella stessa Bolla troppo chiaro si legge? Allorché ivi si dice, che il nuovo Ospedale riedificando dovesse totalmente esser esente dalla Giurisdizione dell' Arcivescovo di Napoli, e dell' Abate di S. Andrea, si soggiugne *Ad quem Regimen disti Hospitalis, dum in esse viguit, spectare noscebatur?* Or gli Abati di S. Andrea succeduti agli antichi Suddiaconi Regionarj soggetti immediatamente alla Sede Appostolica, non esercitavano forse coll' autorità Pontificia tutta la Giurisdizione Spirituale attiva nell' Ospedale di già dismesso, ed in luogo di cui riedificavasi il nuovo? Ed il Sommo Pontefice non si avvalse della stessa parola di *Regimen*? Quindi il nostro Cardinale per la Temporalità dell' Ospedale destinò due Cavalieri del Sedile di Nido. E per la Spiritualità destinò un Ecclesiastico colla Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica, esente da quella dell' Arcivescovo di Napoli, e soggetto immediatamente alla S. Sede. Si dirà però forse, ch'erano straordinarie le Facoltà concesse a quell' Ecclesiastico, ed a quei Preti assistenti all' Ospedale di sentire le Confessioni, e di amministrare i Sacramenti dell' Eucaristia, e dell' Olio Santo agl' infermi? Ma chiunque ardisca di fare un sì gran torto a quel gran Porporato, farà un gran torto a sè stesso, mostrandosi assai poco versato ne' Sagri Canoni, e nell' antica Ecclesiastica Disciplina. Questa si era la Pratica antichissima della Chiesa nella Fondazione degli Ospedali. Questo vien determinato nella *Clementina*. *Quia contingit de Religios.* In questa *Clementina* parlandosi appunto de' Rettori degli Ospedali soliti ad esercitare le Funzioni Parrocchiali, si decide.

Quod

(a) Costant. African. Lib. 14.

Quod antiqua Consuetudo servetur, quoad exercenda, & ministranda Spiritualia supradicta. Questo stesso antico costume nelle Fondazioni degli Ospedali di concedersi tai facoltà a' loro Rettori, si rapporta nelle Bolle Pontificie di Sisto IV., e V. di Paolo V., e di Urbano VIII. di sentire le Confessioni tanto degl' Infermi, quanto degli altri Ministri degli Ospedali, e dell' amministrazione degli altri Sacramenti dell' Eucaristia, e dell' Olio Santo: *Confessiones tam infirmorum, quam aliorum Confratrum, & Ministrorum inibi inservientium audiendi, SS. Eucharistia, & extrema Unctionis Sacramenta liberè, & licitè ministrandi.*

Siasi detto tutto ciò per ubbidire agli ordini del nostro Cardinal Fondatore. Ma come queste nostre brevi riflessioni potranno fare menoma impressione al Difensor della Curia, se le voci stesse sovraumane uscite dalle fredde ceneri di quel tumolo lo spaventano, ma non lo abbattono. Sarà però ora egli costretto a cedere a' tuoni del Vaticano. Dubiterà egli piu della Lettera, o sia Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo? Dirà, che si fece abuso della Bolla di Martino V. nel concedersi la Giurisdizione Spirituale Attiva a' Sagrestani del Pio Luogo, se vedrà tutto approvato dalla Sede Apostolica? A lui già è nota la Bolla di Paolo III. spedita nel 1543. Leggiamola di nuovo insieme per indagarne il vero senz' accensione di fantasia. Questa in verità è troppo decisiva, e toglie qualunque ombra di dubbio. Non può dirsi, che a questo Romano Pontefice si fosse esposta una Favola. Il Difensor della Curia già ne ha detestato, ed abiurato anche il nome avanti le Sagre Immagini scolpite, e dipinte dell' Apostolo S. Andrea. Ed ha confessato, che questa Chiesa esteriore si è l' Oratorio del Breve di Martino V., e la Cappella del Cardinal Rinaldo. Non occorre prenderfela con quel Cardinale Peniten-

nitenziera, che per oracolo della viva voce del Romanò Pontefice Paolo III. spedì la Bolla. C'importa assai poco sapere, che Paolo V. ed Urbano VIII. avessero poi tolte tai ingerenze alla Penitenzieria, trasferendole nella Dateria. La Notizia non è rara, e non fa al caso. Nel 1543. e per molto tempo in appresso per mezzo de' Cardinali Penitenzieri, e non già per la Dateria si spedivano tai Bolle: siccome in effetti per lo stesso Organo del Penitenziere vedesi spedita qui la celebre Bolla per la Fondazione dell' Ospedale degl' Incurabili. Passiamo presto a cose più serie. In questa Bolla leggesi riassunto tutto il Breve di Martino V. . Quel che più importa leggesi anche riassunta la Lettera, o sia Carta di Fondazione del nostro Cardinal Rinaldo, e specialmente quel Capitolo più rilevante dell'onnimoda Potestà, e Giurisdizione Ecclesiastica del Sagrestano su del Clero, e Sacerdoti di quella Chiesa. Si enuncia il Possesso, in cui ne stava. Il Sommo Pontefice *Veris existensibus narratis*, supplisce tutti i difetti *Juris, & Facti*, qualora vi fossero intervenuti. Si fa menzione, che la Chiesa avea bisogno di non poca riparazione, dovendosi alzare più in alto, mutare, e rifare alcuni Altari. Il Pontefice concede questa facoltà, e vi aggiugne di poterli Consagrar, e Benedire da qualunque Prelato: E che il Sagrestano eletto, o eligendo, potesse esercitare l' onnimoda Potestà, e Giurisdizione Ordinaria: *Omnes tam Juris, quam Facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem supplemus, & etiam Ecclesiam hujusmodi, quæ non modicâ reparatione indiget aliis extollere, & aliqua Altaria mutare, & reficere, & quatenus opus sit per quemcumque Prælatum per Vos eligendum Consecrari, & Benedici facere valeatis: QUODQUE DICTUS PRÆBYTER SACRISTA PRO TEMPORE ELECTUS, VEL ELIGENDUS, OMNIMODAM POTESTATEM, & JURISDI-*

CTIO.

(LXXXI.)

CTIONEM ORDINARIAM IN DICTOS CLERICOS , ET SACERDOTES , UT PRÆFERTUR EXERCERE , ORDINARIII LOCI , SEU CUJUSVIS ALTERIUS LICENTIA DESUPER MINIME REQUISITA , LIBERE , ET LICITE POSSIT , ET VALEAT , VOBIS , & ILLI PERPETUO INDULGEMUS , ATQUE CONCEDIMUS. (a)

Stabilita così la Giurisdizione Ordinaria Spirituale nel Rettore di S. Angelo a Nido da non poterfi affatto contendere, nè negare da chi negar non voglia con sacrilego ardimento presso i Sommi Romani Pontefici il fonte , e la forgiva di tutta l'Ecclesiastica Giurisdizione, ricorsero i Cavalieri del Sedile di Nido al Monarca delle Spagne Filippo II. loro Sovrano. Ebbero ricorso a quella Sovrana autorità, che dee sempremai essere impiegata nella Protezione de' Sagri Canonici, e dell'Ecclesiastica Disciplina, e particolarmente nelle nuove Fondazioni ne'loro Dominj. Quel Gran Monarca tutto benignamente accordò nel suo Real Diploma spedito da Brusselles a'20. Settembre del 1559., precedente matura deliberazione del suo Consiglio di Stato. Anzi riconoscendo annesso alla sua Corona il Diritto di difendere le Chiese, le Ragioni Ecclesiastiche, ed i Padronati, non solamente confermò al Rettore di S. Angelo a Nido il Possesso, in cui stava di avere Carceri, Mastrodatti, e Serventi; ma gli concedè parimente l'uso della Famiglia armata, non molto solita di concedersi in quei tempi anche a' Nunzi, ed a' Vescovi: *Nos verò prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque litteris satis instructi, Nobisque in formâ validâ exhibitis, meritisque potissimum inspectis, servitiisque gratis, grandibus, & fructuosis per Nobiles prædictos*

L

(a) Primo Sommario della Piazza Num.4.

(LXXXII.)

dictos eidem Majestati Nostræ omni tempore præstiris, & majora semper in futurum sperantes de bono in melius, ex certâ nostrâ scientiâ, motuque proprio, & gratiâ speciali, maturaque accedente Consilii penes Nos assistentis deliberatione, easdem Litteras Pontificias superius enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus Dictumque Præpositum, sive Sacristam in Possessione, Exemptione, Exercitio, Jurisdictione, aliisque superius relatis confirmamus, nostraque Regiâ auctoritate fulcimus, præsidioque nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus, & mandamus; Conditione tamen adjunctâ, quod Præpositus, sive Sacrista Ecclesiæ, & Hospitalis prædicti præsens, & futuri uti non possint nec valeant armatâ Familiâ, præterquam trium, vel quatuor Servientium. (a)

In risposta di questo Real Diploma esecutoriato in Napoli nel 1560. il dotto Difensor della Curia fa due riflessioni, per le quali quel Monarca, e quei Ministri del suo Consiglio presso di lui residenti dovrebbero rendergliene le grazie dall'altro Mondo. Dice, che a quella Corte potea darsi facilmente ad intendere ciò, che voleasi, non temendosi di contrarie informazioni: Che l'Arcivescovo di quel tempo Alfonso Cardinal Carafa era in disgrazia di quel Monarca. Bel pregio per quei Ministri, colla cui matura deliberazione dicesi nel Diploma essersi il tutto risoluto, dopo di essere pienamente istruiti delle Lettere Pontificie esibite in forma valida! Povera, ed infelice condizione di quel Gran Principe, che possedea la più vasta Monarchia d'Europa, di avere a prendere una vendetta trasversale col Cardinale Arcivescovo Alfonso Carafa, concedendo tre, o quattro Corsori al Sagrestano di S. Angelo a Nido!

Noi intanto fuggendo da questa Famiglia armata, facciamo

(a) Primo Sommario della Piazza Num. XXII.

mo un bel salto fino al 1643., in cui fu spedito l'altro Breve di Urbano VIII. Non contiene per verità, che una semplice conferma del Breve di Martino V. riconosciuto originalmente, e riassunto. Lo avremmo di buon grado passato sotto silenzio, se in questa occasione non ci venisse in acconcio di rammentare quegli due altri celebri Porporati Francesco Maria, e Stefano Brancaccio. Costoro seguendo le orme del Gran Rinaldo del di loro nobilissimo sangue, si rendettero molto benemeriti della Chiesa. Ed il frutto di tutte le loro fatiche lo convertirono in aumento di questo Pio Luogo, a cui aggiunsero quella Nobile Biblioteca, che unicamente in tutto il Regno, ed in questa Real Dominante tutto giorno è aperta, per erudire la gioventù amante degli Studj, e delle Lettere.

Giacche ci troviamo a saltare così i secoli, saltiamone un altro fino al 1718. Non si maravigli di questi salti il dotto Difensor della Curia. Per tessere fil filo la storia, bisognerebbe entrare negli atti Possessivi, e framischiarci in tante lunghissime Proceffioni, per lo cui intervento tanto si dibattè ne' tempi intermezzi, che sarebbero per Noi *medii avi*. E postocche quella Famiglia armata conceduta da Filippo II. al Sagrestano di S. Angelo a Nido ci ha fatti fuggire, non sarebbe tanto dispiacevole di vederne carcerati due con armi proibite nel 1718. dal Reggente della Vicaria. Questa carcerazione fece del rumore grandissimo nella nostra Città, e passando i Monti, andò fino alla Corte di Vienna, ed a quella del Re Cristianissimo, che si degnò d'impegnarvi la sua Real Protezione. Per parte de' Governadori del nostro Pio Luogo se ne fecero altissime doglianze alla Corte di Vienna, dalla quale se ne domandò un distinto informo al Vicerè, e suo Collateral Consiglio. L' esamina di questo affare fu rimesso al Delegato della Giurisdizione in quel tempo, e

Presidente del S. C. il fu D. Gaetano Argento. A quel Ministro illuminatissimo, e di troppo chiara memoria nel nostro Foro furono sulle prime prodotti alcuni Processi civili, e criminali fabbricati nella Corte del Rettore di S. Angelo a Nido dal 1709. fino al 1716. Si ebbe per una no vita, e piuttosto si attribuì a trascuraggine dell'Ordinario, che si lasciasse fugli occhi piantare un nuovo Tribunale. Indi si presentarono altre scritture fino al numero d'undici. Ma propostosi l'affare in Collaterale dal detto Ministro si stimò, che per tai documenti non si dovesse ricedere dalla già presa risoluzione, mentre le Bolle Appostoliche, ch'erano il fondamento della pretesa Esenzione, e Giurisdizione del Rettore, non si esibivano. Indi si presentarono le Bolle originali spedite sotto i Pontificati di Papa Martino V., e Paolo III., ed il Privilegio di Filippo II., di cui riconobbesi l'Esecutoriazione seguita in Regno nel 1560. Con questa piena, e matura discussione fatta nel corso di quasi due anni, vennero quei Supremi Regj Ministri alla risoluzione di doverli reintegrare il Rettore nel Possesso, ed Esercizio della sua Giurisdizione. Si sospese solamente la facoltà di tenere Curatori, e di far Patentati, fino a tanto, che il Sovrano non avesse dati ulteriori gli ordini. L'accorto Difensor della Curia riferisce alcune spezzature di questa Consulta del Collateral Consiglio sottoscritta a' 29. Marzo 1720., è distesa dallo stesso fu Presidente del S. R. C. D. Gaetano Argento: e propriamente gli sono piaciuti que' Periodi, ne' quali si riferiscono i dubbj, che s'incontravano sulle prime per la Giurisdizione Attiva del Rettore sopra il suo Clero, e persone addette a' servigj dell' Ospedale. Noi ora per ben connettere quei sensi dimezzati gli ricorderemo le proprie parole della risoluzione del Collaterale, che sono appunto queste: *Fu risoluto, che si dovesse far rappresentazione a S. C. C. M. di tutto quello,*

quello, che occorreva in questo affare, e che traranto fosse restituito, e rimesso il riferito Rettore nell' esercizio della sua carica a tenore di detto Privilegio Reale per quello appartenevasi all' Esercizio della Giurisdizione sopra i Clerici, che assistono per servizio di detta Chiesa, ed Ospedale, dovesse però astenersi di tener Cursori, e far Patentati, fin tanto che dalla Maestà S. fosse altrimenti ordinato, con ricorrere in qualunque esecuzione da farsi, pendente la Real determinazione, al braccio secolare, ed in tal forma ne fu spedito il Biglietto a' Deputati di detta Illustre Piazza (a).

Con Real Cedola della Corte di Vienna spedita a' 31. Agosto del 1720., fu approvata la risoluzione del Collaterale. Si ordinò, che si eseguisse, ed osservasse il Privilegio di Filippo II., anche per la Famiglia armata: Con che però non poteffero quei Cursori servirsi di arme proibite, non potendosi detta Concessione estendere ad un abuso (b).

Lasciamo il buon Rettore di S. Angelo a Nido co' suoi Cursori, e coll' Esercizio di sua Giurisdizione, perche Noi siamo chiamati a quelle Processioni, le quali, come molto lunghe, non volevamo interrompere. Ci ritorniamo però co' grandissimi strepiti, e ci apriranno il campo a questo spirituale conflitto. Erasi promossa dalla Curia Arcivescovile la pretesione per l'intervento del Clero, e del Rettore di S. Angelo a Nido alle Processioni Generali. Propostosi l' affare per ben due volte nella S. C. del Concilio, fu sempre risoluto a favore della Curia. Ottenutasi la nuova Udiienza, si propose di nuovo il Negozio medesimo. Ritrovavasi Segretario di questa Sagra Congregazione il Regnante Sommo Pontefice. Promosse egli il dubbio, che di già accennammo sul principio della nostra Scrittura: *Se il Concilio, che ascrive gli Esenti alle Processioni Generali, avesse luogo in quelli che sono Esenti per patto convenuto nella*
prima

(a) Nel Secondo Sommario della Piazza Num. 11. Lit. G.

(b) Nello stesso Num. 11. Lit. B.

(LXXXVI.)

prima Fondazione. A questo dubbio, discussa di nuovo la materia, si abatterono otto degli undici Porporati, che componeano quel Sagro Conseglio: Onde a' 10. Dicembre del 1725. rimale decisa la Causa contro la Curia Arcivescovile: *cum itaque non subsistant fundamenta ultimæ Resolutionis, rescribendum ideo est, recedendum esse a Decisis.* Non si pubblicò la sentenza per praticarsi un atto di convenienza con quel Cardinale Arcivescovo Pignatelli, allora presente in Roma. E per dargli tempo a deliberare si disse solamente *Dilata post Epiphaniam.* In questo mentre col motivo di attendere nuove Scritture da' suoi Archivj, quel Cardinale Arcivescovo fè dilatare la proposizione della Causa appuntata già per li 26. Gennaio del 1726. fino a' 13. Febbraio. Trattanto la S. M. di Benedetto XIII., avocando a sè la Causa dalla S. C., spedì un Breve favorevole all'Arcivescovo. Il Cardinale Origo Prefetto allora della S. C. andò a passarne le doglianze con S. S. Il Cardinal Cyenfuogios Ambasciadore Cesareo in Roma, ed incaricato specialmente dalla sua Corte per questa Causa, ne diè subito con un Corriere espresso parte al Vicerè di Napoli, affinche presentandosi il Breve, non se gli dasse la Regia Esecuzione. E con Lettera de' 16. Febbraio di quell'anno ne ragguagliò la sua Corte di Vienna. Dalla medesima fu spedito un Real Diploma, con cui si disse, *che temendo di non essere bastevoli per rimuovere S. S. dalla già presa risoluzione, nè le chiare, ed evidenti ragioni, che assistevano alla Piazza di Nido, nè l'Uffizio, che avea ordinato passarsi con questo Nunzio Appostolico, incaricava, ed ordinava a questo Consiglio Collaterale di Napoli, di star molto vigilante per negare l'Esecuzione al Breve.* L'Ambasciadore del Re Cristianissimo residente in Vienna presentò colà una lunga memoria scritta in Idioma Francese, e molto ben distinta intorno all'affare medesimo, in
mano

(LXXXVII.)

mano dell'Imperador Carlo Sesto, da cui fu spedita nuova Real Cedola. In somma varj furono i Reali Diplomi spediti sulla materia medesima nel 1726. 1727., e 1729. i quali tutti furono proposti nel Collaterale, da cui si diede parte a quella Corte de' passi da tempo in tempo qui dati, per impedirsi l'Esecuzione dell'anzidetto Breve, che si leggono trascritti nel primo Sommario (a). Anzi in occasione della memoria presentata colà dall'Ambasciadore di Francia, e quì rimessa, si fè una ben lunga relazione dallo stesso Collateral Consiglio, nella quale possono leggerfi tutt'i Fatti, che si sono da Noi trascritti (b). Anzi nel 1729. lo stesso Collateral Consiglio ordinò ad istanza della Piazza di Nido, che si riaprisse la Chiesa, Ospedale, e Biblioteca del Pio Luogo. E così fu eseguito.

Nel 1738. si risvegliò questa causa, con essersi dall'odierno Signor Cardinale Arcivescovo domandato il Permesso da S.M. di proseguirsi la causa nella Congregazione del Concilio per decidersi il dubbio dell'Approvazione de' Confessori. Fu dal Re N.S. accordato, colle riserve necessarie, di cui abbiamo fin dal principio fatta menzione. In luogo però di proporsi questo solo Dubbio, se ne proposero ben Quattordici nella S.C., de' quali eccone il Contenuto. Primo, se diafi luogo all'Arbitrio *Pro aperiitione oris* . . . Secondo, se debba sostenersi il Breve di Papa Benedetto XIII., circa l'intervento alle generali Processioni . . . Terzo, se si debbano confirmare le Decisioni su di ciò prese a' 18. Novembre, e 24. Marzo 1725. . . . Quarto, se i Confessori per la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido debbano approvarsi dall'Arcivescovo, o dal Rettore . . . Quinto, se da chi debba concedersi la licenza di predicare nella Chiesa Este.

(a) Num.XXV. XXVI. XXVII., & XXVIII.

(b) Nello stesso Sommario Num.ultimo.

(LXXXVIII.)

Esteriore di S. Angelo a Nido, e la Benedizione de' Predicatori Sesto, se l'Ordinazione del Rettore, e degli altri serventi dell'Ospedale si appartenga all'Arcivescovo Settimo, se l'Arcivescovo possa visitare la Chiesa di S. Angelo, e l'Ospedale Ottavo, se visitando l'Arcivescovo la Chiesa, possa visitare gli Altari, le S. Vesti, e tutto il necessario per la material custodia de'Sagramenti Nonno, se possa l'Arcivescovo visitare il Rettore della Chiesa, ed i Cappellani, in quanto alla scienza, e costumi, per le Vesti Sagre, e profane, e fare i Decreti opportuni per l'onestà, ed istruzione della loro vita Decimo, se il Sagrestano e Cappellani sieno tenuti d'intervenire al Sinodo Diocesano Undecimo, se l'Arcivescovo possa, sotto le pene a lui meglio viste, costringere il Sagrestano, ed i Cappellani all'intervento nel Sinodo, ed all'Esecuzione de' Decreti fatti nel Sinodo Duodecimo, se la Pubblicazione dell'Indulgenze, e del Giubbileo, l'Esposizione del Venerabile, la Pubblicazione de' Monitorj per le robe detratte, e perdute, e l'Estrazione de' Rei dalla Chiesa, ed Ospedale, debbano farsi con Mandato dell'Arcivescovo, o piuttosto del Rettore Decimoterzo, se possa l'Arcivescovo, e con qual facoltà procedere, ed esercitare Giurisdizione contro il Rettore, Cappellani, ed altri Ministri, e persone dell'Ospedale, e Chiesa, o che vi dimorino, o no, per li Contratti, e delitti fatti, e rispettivamente commessi, tanto dentro, quanto fuori dell'Ospedale Decimoquarto, se possa lo stesso Arcivescovo esercitare Giurisdizione contro degli altri Preti non addetti al servizio della Chiesa, ed Ospedale, ma che ivi celebrino Messa ad intuito delle Cappellanie, o per qualunque altro titolo.

I dubbj nella S. Congregazione proposti colle ultime Risoluzioni di detta S. C., farà bene intieramente trascriverli.

Pri.

*Primo. An sit locus arbitrio
pro aperitione oris, & qua-
tenus affirmativè.*

*II. An Breve subſtineatur, & Ad Primum, Secundum, &
quatenus negativè. Tertium. Breve ſubſtineri,
& in deciſis.*

*III. An ſit ſtandum, vel re-
cedendum a deciſis ſub die-
bus 18. Novembris, & 24.
Martii.*

*IV. An Conſeſſarii pro Ec-
cleſia, & Hospitali S. An-
geli ad Nidum, approban-
di ſint ab Archiepiſcopo ;
ſive potiùs a Sacriſta, ſeu
Rectore.* *Affirmativè ad primam par-
tem, negativè ad ſecun-
dam.*

*V. An, & a quo concedi de-
beat licentia prædicandi in
Eccleſia exteriori S. An-
geli ad Nidum, & bene-
dictio Concionatorum.* *Utrumque ſpectare ad Archie-
piſcopum.*

*VI. An Ordinatio Sacriſtæ,
& aliorum Hospitali infer-
vientium pertineat ad Ar-
chiepiſcopum.* *Affirmativè.*

*VII. An Archiepiſcopus vi-
ſitare valeat Eccleſiam San-
cti Angeli, & Hospitalè.* *Affirmativè jure delegato quo-
ad Eccleſiam, quo verò ad
Hospitalè paritèr affirmati-
vè jure delegato circa ſpi-
ritualia, & in reliquis ad
formam Concordatorum.*

*VIII. An Archiepiſcopus vi-
ſitando Eccleſiam, poſſit
quoque viſitare Altaria,
ſacras veſtes, ſuppellectilia,* *Affirmativè eodem Jure dele-
gato.*

Et alia necessaria pro materiali Custodia Sacramentorum.

- IX. *An Archiepiscopus visitare possit Sacristam, seu Rectorem Ecclesiæ: Cappellanos quoad scientiam, et mores, et vestes tum Sacras, tum prophanas, ac Decreta opportuna facere pro honestate eorum vita, et instructione.* *Affirmativè eodem Jure delegato.*
- X. *An Sacrista, et Cappellani teneantur accedere ad Synodum Dioecesanam.* *Affirmativè, et singulos respectivè teneri in casibus a Jure præscriptis.*
- XI. *An Archiepiscopus sub pœnis sibi benè visis Sacristam, et Cappellanos ad interventum in Synodo, et ad executionem Decretorum ibi editorum cogere possit.* *Affirmativè, ut in præcedenti.*
- XII. *An publicatio Indulgentiarum, et Jubilei, ac Expositio Sanctissimi Sacramenti, publicatio Monitoriorum pro rebus detractis, vel deperditis, et extractio Reorum ab Ecclesiâ, et Hospitâli fieri debeat de mandato, et licentia Archiepiscopi, sive potius Sacristæ, seu Rectoris.* *Requiri in omnibus mandatum sive licentiam Archiepiscopi.*
- XIII. *An, et quo Jure Archie-* *Quoad Contractus respicientes In-*

(XCI.)

*chiepiscopus possit accedere ,
& Jurisdictionem exercere
contra Rectorem , Cappellanos ,
aliosque Ministros , & personas
Hospitalis , & Ecclesie , sive inibi
continud degant , sive non , pro
contractibus , & delictis factis ,
& respectivè commissis , tam intra ,
quàm extra Hospitale .*

*Interesse , & Administrationem
Hospitalis non competere Jurisdictionem
Archiepiscopo , nisi ad formam
Concordatorum , quo verò ad
delicta competere Jure delegato ,
si sint patrata intra septa
Hospitalis a Rectore , & Cappellanis ,
aliisque continud ibidem degentibus .
In reliquis verò Jure Ordinario .*

XIV. *An idem Archiepiscopus
Jurisdictionem exercere valeat
contra alios Presbyteros non addictos
servitio dictæ Ecclesie , & Hospitalis ,
sed ibi intuitu Cappellaniarum ,
vel quovis alio Titulo missam celebrantes .*

Affirmativè .

Queste sono le Risoluzioni della Sagra Congregazione , le quali eseguendosi , troppo sarà vero in avvenire , che si stimerà , come una Favola , la Fondazione più celebre , che vi sia stata nel Regno , attente le sue circostanze . Fino a tanto , che siasi creduta la Fondazione della Chiesa , ed Ospedale di S. Angelo a Nido fatta da quel Gran Porporato Rinaldo Brancaccio una Favola , la Carta di Fondazione favolosa , e favolosa la Giurisdizione esercitata per più di tre secoli da' Rettori di S. Angelo a Nido : E fino a tanto , che persuaso il dottissimo Difensor della Curia della Favola ordita abbia creduto non eseguito giammai il Breve di Martino V. : Fondata su false asseritive la Bolla di Paolo III. : ed il Real Diploma di Filippo Secondo , egli era ben giusto , che senza ulteriore indugio , ed esamina-

(XCII.)

si eseguiſſero le anzidette Riſoluzioni . Ma ſe la Storia , che abbiamo teſſuta un pò lunga , ma neceſſaria al caſo , ella è troppo vera , Noi non ſolamente crediamo , che da Regj Miniſtri debba ſoſpenderſene l'Eſecuzione : Ma che tolti gli Equivoci della Chieſa Eſteriore , ed Interiore , e poſte le coſe nel ſuo vero lume , ed aſpetto , abbia la ſteſſa S. C. a mutar ſentimento in una nuova Udienza , che in verità non ſappiamo , come abbia potuto negarſi al Primo , II. , III. , IV. , e VII. Dubbio . O non ſi è ivi di nuovo richiamata in Eſame la giuſtizia del Breve , come quel *Breve ſubſtineri* , c' induce certamente a credere ; e ci perſuade quel non eſſerſi dato luogo *Aperitioni oris* , per toglierſi affatto di mezzo il Breve . E come puo ora domandarſi francamente di eſeguirſi in Regno quel medefimo Breve , per cui baſta quì richiamare in memoria quel , che poco anzi dicemmo . O preſo il Breve ſi è poſta di nuovo in eſame la Giuſtizia , e chi non vede , che tutt' i Dubbj , e tutte le Riſoluzioni dipendono egualmente dalla ſteſſa preteſa Deroga del Concilio di Trento ? Come dunque ſi potea ſcindere la cauſa , e riſpetto ad alcuni Dubbj accordarſi , e riſpetto ad altri negarſi la nuova Udienza ? Quanto finora ſi è detto , baſterebbe forſe per l' intento di averſi a ſoſpendere l'Eſecuzion dell' anzidette Riſoluzioni . Pieni di venerazione per le Deciſioni di quel S. Confeſſo non auremmo avuto il coraggio di entrare di nuovo ad eſaminare quel che già ſi è una volta deciſo . Ma per molta che ſia la noſtra venerazione verſo di quei Porporati , troppo però egli è , e dee eſſere e per Noi , e per tutti profondo il riſpetto , ed altiffima la ſtima per la vaſta cognizione , e troppo rara dottrina del Regnante Sommo Pontefice . Egli ſi fu , che ſedendo in quella S. C. da Segretario , all' improvviſo ſentendo proporre la Cauſa , tutta gli ſi fè preſente a quella ſua illuminatiſſima mente la Diſpoſizione de' Sagri Canoni , de' Concilj , e tutta la

Sto-

Storia de' secoli della Chiesa gli fu presente, allorché in segnando motivò; *Se il Concilio di Trento avesse luogo nella deroga dell'Esenzioni per patto convenuto nella Fondazione*. Otto degli undici Porporati che componeano allora quel S. Confesso, riconobbero subito in lui quei lumi, che doveano un giorno risplendere nel Vaticano, ed illuminare tutte le Provincie Cattoliche: Onde mutarono subito di sentimento.

Questo stesso sarà l'assunto della nostra Scrittura, dovendo ora entrare a dar qualche saggio de' meriti della causa. Quindi guidati da un lume cotanto superiore speriamo ancor Noi felicissimi eventi. Ed in vero a chi abbia letto sol di passaggio la Storia Ecclesiastica, sarà ben facile di poter con franchezza asserire, che l'Esenzioni abbiano cagionati tanti disordini nel Mondo Cattolico. Si ripetano le cose da' suoi principj, e si vedrà contro quai Esenzioni si armassero di giusto zelo i Vescovi radunati ne' Concilj di Vienna, di Costanza, e di Trento: E quai erano i disordini cagionati prima di detti Concilj in tutto l'Orbe Cattolico: onde i Vescovi più zelanti ebbero giusti i motivi di altamente querelarsene, e di domandarne la Riforma. Troppo siamo Noi lontani dal prestare menoma credenza a coloro, che spargendo sovra di tutto quel nero veleno, che nudriscono nell'animo, osarono scrivere, che queste Esenzioni concesse con sì larga mano all'Ordine Monastico, ed indi a tanti nuovi Ordini Regolari non ebbero altr'oggetto, che l'Ingrandimento maggiore della Sede Apostolica. Troppo furono giusti, e necessari i motivi per averli a concedere in quei tempi quelle tante Esenzioni. Egli è vero, che in progresso di tempo partorirono quegli abusi, de' quali cotanto i Vescovi si querelavano. Ma qual Istituzione mai può esservi sì legittima, che non possa poi tra gli Uomini degenerare in abuso? Per formar su di ciò una giusta idea,

Dell'Origine dell'Esenzioni.

si ri-

(XCIV.)

si richiami alla sfuggita l'Origine del Monachismo, ordinariamente attribuita a S. Paolo, ed a S. Antonio Primi Eremiti. All'esempio di costoro ne furono intieramente ripiene le contrade delle Tebaidi, e della Nitria nell'Egitto; Vivendo altri da Solitarij, ed altri menando vita comune. Dall'Egitto si sparsero nella Siria, nel Ponto, e nell'Asia Minore. Ma o che seguissero l'Istituto della vita solitaria, o quella de' Cenobiti, viveano tutti fuori delle Città, e la maggior parte da Laici. Lungi di servire al Pubblico nelle Funzioni Ecclesiastiche, il loro impiego consistea nell'Orazione, nel procacciarsi il vitto col lavoro delle proprie mani, e nello Studio della Sacra Scrittura. Divenuti così molti di essi profondamente istruiti in quelle Sagre Carte, erano da' Vescovi tratti dalle Solitudini, e da' loro Monasterj per associarli al loro Clero. Di quanto utile in quelle Chiese Orientali fosse stata la loro Opera, per tacere delle altre nell'Eresie allora insorte, lo dimostrò il troppo memorando affare di Nestorio. Egli è vero, che nel *Canone IV. del Concilio Calcedonense* si dovette dare riparo, e temperamento ad alcuni Monaci, che già aveano cominciato a frammischiarsi troppo in tutti gli affari: Ma nella società degli Uomini non può esservi perfezione in tutti eguale. Erano i Monaci allora nella totale dipendenza de' Vescovi, non meno per lo spirituale, che per lo temporale per altro ben scarso in tutti quei Monisterj. Cominciarono ad introdursi ne' medesimi le Chiese, che chiamavansi Oratorj, e ad esercitarsi le Funzioni Ecclesiastiche. Quindi principiarono parimente le dispute co' Vescovi; ricusando quei Monaci di ubbidire a quelle ordinanze, che stimavano contrarie alla disciplina de' loro Monisterj.

Dall'Oriente erano già passati i Monaci nel nostro Occidente prima della regola di S. Benedetto. S. Girolamo, S. Ambrogio, e S. Gregorio ne fanno menzione nell'Italia, nelle

(XCV.)

nelle Gallie, ed in molti altri luoghi di Europa. Indi S. Benedetto compose la sua Regola, non già come una novità nella vita Monastica, ma unendo soltanto quel che vi era di più perfetto nelle altrui Regole. Verso di questi tempi, e propriamente nel fine del Sesto Secolo cominciarono le loro Esenzioni da' Vescovi, concesse da S. Gregorio il Magno Sommo Pontefice, *Graziano* troppo prevenuto per lo suo Ordine ci fa credere fin da' quei tempi una generale Esenzione. Inferisce nel suo *Decreto* una Lettera di questo S. Pontefice col titolo generale (a). *De libertate Monachorum. S. Gregorius omnibus Episcopis. Barbosa* impegnato all'incontro per la Giurisdizione de' suoi Vescovi, ne discovre l'errore. Osserva, che quella Lettera originale di S. Gregorio fu indirizzata al solo Vescovo di Ravenna; e l'Esenzione concessa solamente a quel Monistero de' SS. Giovanni, e Stefano.

Che ne sia di ciò, non v'ha dubbio, che nel Settimo Secolo l'Esenzioni dalla totale Giurisdizione de' Vescovi si andarono sempre più aumentando. E siccome le Nazioni Settentrionali rendevansi Padrone di una gran parte dell'Impero Romano, così le Leggi Civili, ed Ecclesiastiche riceveano de' grandissimi cangiamenti. In quei Secoli potea dirsi con verità essere cresciute con sommo abuso l'Esenzioni. Erano allora quasi tutti i Monasterj divenuti Esenti da' Vescovi. Nelle loro Chiese vedevansi i Fonti Battesimali: ed esercitavansi le Cure, e le Funzioni Parrocchiali per l'amministrazione de' Sacramenti. Quindi i Parrochi spogliati delle Decime loro dovute. Quindi introdotta la distinzione tra Chiesa, ed Altare. E quasi tutte le Funzioni Gerarchiche vedevansi esercitate da' Monaci: e quasi tutti i Capitoli delle Chiese Cattedrali riguardavansi spogliate de' Preti, e ripiene di per-

(a) *Can. 18. Qu. 2.*

persone dello stesso Ordine Monastico. Per questo nel Concilio tenuto in Francia sotto il Papa Urbano II., ed a cui presiede Ugone Arcivescovo, vedesi proibito a' Monaci, che non usurpassero nelle Parrocchie le Cure, e gli Uffizj de' Parrochi (a).

Questi erano quei disordini, che aveano posto in confusione il Mondo Cattolico, ed in cui doveano anche interessarsi i Principi. Questi erano i disordini, contro i quali si armò giustamente poi il zelo de' Vescovi. E di questi Disordini appunto puo rimanerne appieno informato, chi si voglia dare la pena di leggere l'Istoria dell'Origine, e Progresso delle Rendite Ecclesiastiche scritta in Idioma Francese da mano assai maestrevole, e dotta sotto il nome di *Girolamo Acosta*. Onde non sappiamo, come il dotto Difensor della Curia faccia uso di queste stesse espressioni nell'Esenzione di S. Angelo a Nido. Noi però siamo in vero troppo facili a condannare le cose de' Secoli passati, e ad investirci dello spirito di riformatori anche in quei Secoli, ne' quali non puo negarsi, che per mezzo dell'Esenzioni era quasi estinta, e dismessa la Cura de' Vescovi verso del proprio Gregge. Si esaminino però senza passione i troppo giusti motivi, che moveano la Sede Apostolica alla profusa Concessione di quei Privilegj di Esenzioni. Col lume della Storia vedrassi, che in mezzo a quelle invasioni di tante barbare Nazioni era immesso il Clero nel vizio, e nell'ignoranza. Onde da chi esercitar si doveano con maggiore proprietà, e decoro le funzioni Ecclesiastiche, se non se da quei Monaci, ch'erano in quei tempi piudotti. Si rammentino in quegli annali i Diritti eccessivi, che col titolo di *Mansiones* & *Procuraciones* esigeanfi da' Vescovi nelle Visite de' Monasterj: Onde così sovente
le

(a) *Can. 2. Monachis interdum est, ne Parochialia Sacerdotum Officia in Parochos usurpent.*

le querele alla Sede Apostolica. Posto tutto ciò, qual maraviglia, se dall'Esenzione, di cui godevano prima i Monasterj solamente in ciò, che riguardava la Disciplina Monastica, e Claustrale per l'osservanza delle proprie Regole, si passò anche poi all'Esenzione da ciò, che propriamente riguardava tutta la Vescovile Giurisdizione. Crebbero queste Esenzioni ne' principj dell' Undecimo Secolo; allorché le Congregazioni Cluniacense, e Cisterciense tutte intiere furono esentate dalla Giurisdizione de' Vescovi. Ed in vero diede ciò occasione a S. Bernardo, che dalla sua Badia della stessa Congregazione Cisterciense ne detestasse gli abusi col Pontefice Eugenio III.. Nel Duodecimo, e Decimoterzo Secolo, quasi tutti i Capitoli delle Chiese Cattedrali erano anche esenti dalla Giurisdizione de' loro Vescovi o per Concessioni Apostoliche, o per particolari Convenzioni co' Vescovi medesimi, approvate poi da Roma. Verso i principj del Tredicesimo Secolo cominciarono a godere delle stesse Esenzioni gli Ordini de' Mendicanti, fra' quali si distinsero prima i Frati Predicatori sotto il loro primo Istitutore S. Domenico, ed indi i Conventuali sotto quello di S. Francesco. Ed aggiunti a costoro i Carmelitani, e gli Eremiti di S. Agostino, formarono poi quelle quattro sorti di Mendicanti dichiarate nel 1568. con una delle Costituzioni di S. Pio V.. Ed in appresso ve se ne aggiunsero anche degli altri Ordini partecipanti de' Privilegj medesimi. Tutti intieri questi Ordini ottennero l'Esenzioni medesime dalla Giurisdizione de' Vescovi. Questi vedendo, che tutta la predicazione, e l'amministrazione de' Sacramenti, e particolarmente di quello della Penitenza era presso di loro, esclamavano di essersi in tal forma mutata la Gerarchia Ecclesiastica. Ma quanti soggetti fra quegli Ordini ragguardevolissimi per Santità, e per Dottrina, si rendettero utilissimi alla Chiesa?

Quanti di loro dalla Sede Apostolica inviati alla Predicazione del Vangelo nelle parti piu remote degl' Infedeli diedero col loro Sangue pubbliche testimonianze di quella Santa Fede, che annunziavano?

Non potea però negarsi, che troppo sensibile si era il cangiamento dell'Ecclesiastica Gerarchia. Quindi le querele de' Vescovi piu zelanti. E comeche in quel cangiamento non poteano nè anco negarsi i gravissimi abusi inseparabili dagli Uomini, giuste erano parimente le doglianze de' Vescovi, che ne attribuivano la forgiva alle tante Generali Esenzioni. Questi erano quei tanti disordini, che si credettero necessarj di riforma, anche coll'autorità de' Principi Secolari. Or come di queste stesse espressioni puo farne uso, e servirsene a proposito l'Erudito Difensor della Curia per l'Esenzione del Pio Luogo di S. Angelo a Nido? Il caso egli è differente assai. Quell'Esenzioni, e que' disordini da Noi qui espressi animarono lo Spirito de' Vescovi congregati nel *Concilio di Vienna* nel 1311. Di questi Disordini domandavasi la Riforma nel *Concilio di Costanza* ragunato nel 1414. E nel *Concilio di Trento* cominciato ad unirsi nel 1544. per questi Disordini furono i gravissimi dibattimenti. Per rimanere di ciò convinto chicchessia, quantunque mediocremente versato nella Storia Ecclesiastica, basta di leggere alla sfuggita gli Autori, che ci hanno lasciata scritta la Storia di quegli Atti Conciliari. E per lo Concilio di Trento, su cui tutta raggirasi la controversia presente, basterà leggere le *memorie di Rainaldi*, la *Storia del Cardinal Pallavicini*, di *Pietro Soave*, e dell'*Aurore delle Note alla di lui Opera tradotta in Francese*, essendo tutti in questo Punto uniformi. Si vedrà, quai furono le materie piu gravi dibattute nelle Prime Congregazioni Generali di quello S. Ecumenico Sinodo intorno all'Esenzioni. Si pensò che fosse giustissimo l'espediente

diente proposto da Sebastiano Pighini, allora Auditor di Ruota, di restituire a' Vescovi parte di quella Giurisdizione, che da loro pretendesi col titolo di Delegazione Apostolica. E così in effetto fu stabilito in tutte le altre Sessioni seguenti.

Premessa questa Idea generale dell'Esenzioni, a cui come estranea dal caso nostro, non saremmo giammai venuti, se il Dotto Difensor della Curia non ci avesse a ciò chiamati con quelle vive espressioni di Disordini in tutto il Mondo Cattolico; ritorniamo al caso nostro. Ed in far ciò seguiremo, come fedelissima Cinofura, il lume di quel grand'Astro sfolgorante nel Vaticano. Vediamodunque, quale sia stato lo Spirito della Chiesa costante in tutti i Secoli nell'Esenzioni accordate *in Limine Foundationis*. Il vero, e Santo oggetto di tutta la Chiesa in tai Esenzioni altro non fu, che promuovere la pietà de' Fedeli alle Fondazioni de' nuovi Tempj, de' nuovi Altari dedicati al Culto Divino, de' nuovi Ospedali in sov-

Dell'Esen-
zioni pattui-
te in *Limine*
Foundationis.

venimento de' Poveri, ad imitazione degli Apostoli, e di quei Primi Sette Diaconi allora istituiti. La Chiesa, e per essa la Chiesa Romana si è stata sempre mai, ed in tutti i Secoli larghissima Dispensatrice di tai Esenzioni. Quindi quasi nel Quinto Secolo possono ravvisarsi i vestigj de' Padronati Ecclesiastici, e Laicali. E donde mai ciò, quando non farebbono stati termini proprj nelle cose già consacrate al Culto Divino, se non che per promuovere, e vie più accendere la pietà de' Fedeli? La Chiesa non si è giammai allontanata da questa massima constantissima in tutti i Secoli, ed in tutti i tempi, di favorire le Fondazioni. E nelle generali abolizioni dell'Esenzioni, i Romani Pontefici, ed i Concilj hanno sempre mai preservate quelle, ch'eransi concesse a' Fondatori: Ch'è quanto dire, a coloro, i quali aveano date le loro sostanze sotto di questa condizione. I Principi

(C.)

stessi, come i Privati, non ad altro titolo, che di Fondazione, le hanno ottenute per le Chiese da loro fondate. Per dare un esempio di questa Pratica costantissima della Chiesa in tutti i Secoli, non ci rincresca di passare per ora nell'Oriente. In quella Chiesa Orientale erano di tanta forza l'Esenzioni stabilite in quel momento della Fondazione, che bastava d'inalberarsi nella Chiesa nuovamente fondata, e che voleasi esente dalla Giurisdizione del Vescovo Diocefano, la Croce Patriarcale. Per mezzo di questa Croce, come segno essenziale di un Privilegio di Esenzione, rimaneva la nuova Chiesa, ed il nuovo Pio Luogo fondato, totalmente esente dalla Giurisdizione del Vescovo. Ed in effetti nel Corpo del Diritto Canonico Orientale (a) leggonsi i principali Regolamenti, che vi erano colla nell'Oriente su di questa materia. Giova qui di trascriverne alcuni, perche sono troppo adattati alla specie, di cui trattiamo. Anzi il Compilatore osserva col testimonio di Autori Orientali, che questo uso delle Croci Patriarcali ancor oggidì sussiste nella Chiesa Greca: E che in varie parti d'Italia fu introdotto, allorché la dominarono: ma sopra tutto nella Sicilia, e nel Regno nostro. I principali Regolamenti erano adunque questi, che la Giurisdizione de' Patriarchi si sarebbe esercitata in quei luoghi, dove si sarebbe inalberata la Croce Patriarcale in tempo della Fondazione o fossero Monasterj, o Chiese Cattoliche, ch'erano le Parrocchie, o Oratorj, ch'erano l'altre Chiese: Che in quei luoghi non potesse intraprendere cosa veruna il Vescovo Diocefano, nè per la Celebrazione de' Misterj, nè per l'Ordinazione del Rettore, nè per l'Absoluzione de' peccati, nè per ogni altra cosa, neppure per le Contribuzioni Canoniche: Che i Preti, i quali sarebbero ordinati per quei luoghi, sarebbero chiamati

Pre-

(a) Edizione di Errico Stefano Greca Pag. 89. Latina Pag. 156.

(Cl.)

Preti Patriarcali, e farebbono sottoposti all' Efarca Patriarcale, che li ordinerebbe per ciascun grado, secondo i Canonì, e deciderebbe in tutte le cause matrimoniali. Eccone le proprie parole tradotte in Latino, degne di essere quì riferite. *Primo. Patriarchalis Nominis relatio in illis solis obtineat, in quibus extractio per Patriarchalia Crucifixa facta fuerit, sive Monasteria, sive Ecclesia Catholica, sive Oratoria. Secundo. Et in hujusmodi nihil sit communis Regionis Antistiti, sive ad Sacerorum Consecrationem, sive ad Praefecti Designationem, sive ad peccatorum inquisitionem, neque aliud quidquam usque ad Canonicarum illationum exactionem. Tertio. Qui in his Consecrationem sortiuntur, Patriarchales erant, & nominabuntur, & Patriarchalium Jurium Exarcho subijcientur, eique solita Canonica persolvent. Ipse autem Exarchus eos, qui Sacris in posterum initiabuntur per gradus singulos ad id promovebit. Præterea Nuptialibus præerit contractibus permittendis, aut visandis.*

Dall' Oriente non dovrà esserci dispiacevole di fare un tragitto marittimo nell' Affrica, per osservare lo stabilimento su di questa materia de' Concilj tenuti in quella Chiesa, giacche sono stati i medesimi la Regola de' Concilj tenuti in Europa. Nel *Concilio di Cartagine* tenuto nel 525. composto di tutti i Prelati dell' Affrica (a) si trattò la Causa dell' Esenzione di un Monastero immediatamente soggetto al Patriarca di Cartagine, e che lo volea a sè soggetto il Vescovo di Bizaceno. I Monaci mostrarono i Titoli della loro Esenzione. E questo si era, che il Monastero era stato fabbricato a spese de' loro Parenti, e di altre Persone Pie, e Religiose: con legge di avere a dipendere dal solo Primate di Cartagine. Soggiunsero, che per titolo di Fondazione settant' anni prima erasi così deciso nel Concilio di Arles a favore dell'

(a) Tom. 4. Concilior. Labb. Pag. 1642.

(CIL.)

dell'Esenzione pattuita col Fondatore. Fu all'incontro letta avanti i Padri di quel Concilio l'Apologia del Vescovo Liberato, con cui li pregava a non permettere l'Alterazione della Disciplina, ed il vigore de' Canonì, che sottoponeano i Monaci alla Giurisdizione Vescovile. Ma l'Arcivescovo Bonifacio nel leggerli l'Apologia, non potè non dolersi della troppa gelosia del Vescovo Liberato, e del poco rispetto per li Diritti della Prima Sede di Cartagine, e che volca interessare i Vescovi per una causa sì poco giusta. I Vescovi di quel Concilio commossi dalle doglianze, e ragioni di Bonifacio dimostrarono il rammarico, che aveano di vedere il loro Confratello sollevarsi contro la Sede di Cartagine, disputandogli un Diritto sì bene stabilito: In fine dichiarò tutto il Concilio, che l'Esenzione di quel Monastero non dovea togliersi affatto, essendo stata confermata dagli Arcivescovi: e stabilita su di una causa tanto Canonica, quanto si era quella della Fondazione.

Dall'Africa ritornando alla nostra Europa, troppo sarebbe lungo tesserne fil filo la Storia. Ci basterà però per toglierci da un impaccio sì prolisso di sentire nel duodecimo Secolo la voce dell'ammirabile *S. Bernardo*. Tuona egli, e pieno di Santo Zelo alza le sue voci fino al Cielo contro dell'Esenzioni. Ne rende chiari intrepidamente gli abusi al Sommo Pontefice Eugenio III. Gli fa vedere le corrottele, che aveano partorito nella Chiesa tai generali Esenzioni de' Monaci sottratti dall'ubbidienza de' Vescovi, e la necessità, che vi era di rivocarle. Ma nel tempo stesso dichiarò quel Santo, e dottissimo Abate, quanto egli era lontano dal vedere abolite quell'Esenzioni, e Privilegj, ch'eransi a' Fondatori accordati nelle loro Fondazioni: E ciò a motivo della necessità del culto, e dell'utile della Chiesa. Confessò, che queste erano veramente l'Esenzioni canonicamente stabilite, e che
do.

(CIII.)

doveano conservarsi inviolabili, ed inconcusse . Quindi approvò l'Esenzione conceduta per Titolo di Fondazione al Monastero di Clugnì. E per lo stesso motivo animò il Pontefice ad abbracciare la protezione, e difesa della Badia di S.Dionigi, *Nonnulla tamen Monasteria sita in diversis Episcoparibus, quod specialius pertinuerint ab ipsa sui Fundatione ad Sedem Apostolicam pro voluntate Fundatorum quis nesciat ? Sed aliud est quod largitur devotio, aliud quod molitur ambitio, impatiens subjectionis. (a) Pro Ecclesia Sancti Dionysii, & pro personâ Abbatis &c. Et is, & illa specialis res vestra est &c. Securus sollicitudinem vestram pro vestra ipsius proprietate sollicito &c. Gladius Petri defendat Patrimonium Petri. (b)*

Passeremo anche sotto silenzio quel, che avvenne nel Concilio di Chalon, e le invittive fortissime di quei Padri contro del Vescovo Diocesano Maconense, che avea preso ad impugnare l'Esenzione dell'anzidetto Monastero di Clugnì, quando sapea trattarsi di Privilegio conceduto a titolo di Fondazione. *Agebatur de Privilegio, quod ab ipsa Monasterii Fundatione, & Fundatoris voluntate profectum erat. Idèd, & indè exorsa est hac Synodus invehi in Episcopum Matisconensem.*

Lasciamo ora di favellare del Concilio di Vienna tenuto nel 1311. in presenza di Papa Clemente V., e del Re di Francia Filippo il Bello, i cui Canonî furono rapportati nelle *Clementine*, ove si distinsero le varie forti di Esenzioni. Tutto ciò si lasci. Dalla Francia non molto lungi ci chiama il *Concilio di Costanza*, che vale a dire, l'Assemblea la piu Santa, e la piu Celebre, che vi fosse mai stata dopo il corso di molti Secoli. Non vi fu Regno, nè Repubblica, nè Stato, nè quasi Città, o Comunità in Europa, che non vi avesse mandati i suoi Ambascia-

dori,

(a) S.Bern. de Conf. lib. 3. cap. 4. num. 18.

(b) L'istesso Epist. CCLXXXV.

(CIV.)

dori, o Deputati. Vi furono trenta Cardinali tutti riuniti, quattro Patriarchi, venti Arcivescovi, cencinquanta Vescovi, più di cento Abati, quattordici Auditori di Ruota, più di cencinquanta altri Prelati. Altrettanti Generali, e Priori di Ordini. L'Imperador Sigismondo vi fu quasi sempre presente cogli Elettori di Magonza, e di Sassonia, l'Elettore Palatino, Federigo, ed il Burgravio di Nuremberg, che vi ricevè l'Elettorado, oltre il numero ben grande di altri Signori di prima sfera. Vi presederono due Sommi Pontefici, uno nel principio, e l'altro nel fine. Ed egli era ben necessario un sì illustre spettacolo di tutti gli Stati della Cristianità per dare riparo allo Scisma il più violento, ed il più ostinato, che vi fosse mai stato nella Chiesa (a). Giova assai al nostro proposito, che si formi l'idea di questo Ecumenico Sinodo, e che in breve si rinnuovi la memoria di quel fatalissimo Scisma, per ben intendere la Risoluzione, che vi fu presa intorno all'Esenzioni, e per porre in un vero lume il senso del Concilio di Trento. Si sa, che dopo il soggiorno fatto de' Romani Pontefici settantatre anni in Avignone, Gregorio XI. ritornò in Roma nel 1378., dove finì i suoi giorni. Gravi furono i disturbi per l'Elezion del futuro Pontefice. Fu in Roma eletto Urbano VI., e in Fondi Clemente VII.. Costui andò a fare la sua Residenza in Avignone fino dal 1394., ed in suo luogo fu eletto Pietro di Luna col nome di Benedetto XIII.. Ad Urbano VI. succedè Bonifacio IX.. A Bonifacio, Innocenzo VII. Ad Innocenzo, Gregorio XII.. Ecco nella Chiesa di Cristo due Antipapi, col nome di Benedetto XIII., e Gregorio XII. Quindi nel 1409. fu congregato il Concilio di Pisa coll'assistenza di dugento Vescovi chiamati dall'Italia, Germania, Francia, ed Inghilterra. Ivi deposti amendue quei, che usur-

pa-

(a) Istoria del Conc. di Costanza scritta da M. Lefant.

(CV.)

pavano il nome di Romani Pontefici fu eletto Alessandro V. . A costui succedè Giovanni XXIII., che convocò nel 1414. il Concilio di Costanza per continuazione del Pisano, ed in questo deposto dopo la sua fuga Giovanni XXIII. fu eletto Martino V., come altre volte dicemmo, a cui però non volle ubbidire Pietro di Luna, o siasi Benedetto XIII.

In questo Ecumenico Concilio di Costanza ebbero a trattarsi dell'Esenzioni concesse dopo la morte di Gregorio XI. Furono tutte abolite l'Esenzioni concesse in tempi così infelici di Scisma, di cui bisognava ancora cancellar la memoria dagli Uomini. Ma pure da questa Santa, ed augusta Assemblea si stimò, che l'Esenzioni concesse a Titolo di Fondazione durante lo stesso Scisma, dovessero generalmente sostenersi. Sentane il Dotto Difensor della Curia le parole. Fra sè stesso ne tragga la conseguenza per l'Esenzione del nostro Pio Luogo concessa a Titolo di Fondazione dallo stesso Martino V. eletto Sommo Pontefice, e coronato della Tiara Pontificia dal nostro Cardinale Rinaldo Brancaccio nel Concilio medesimo, di cui eccone la pur troppo memorabile Decisione. Dopo l'abolizione generale di tutte l'Esenzioni concesse dalla morte di Gregorio XI. fino a quel tempo, si soggiugne così: *Exceptis Exemptionibus, quæ concessæ sunt locis sub modo Exemptionis, aut conditione fundatis, aut contemplatione Foundationis, aut super quibus presentibus, & auditis, quorum intererat, autoritate competente ordinatum fuerit, seu quibus Ordinarii consenserint.*

Il Sommo Pontefice Martino V. confermò con una sua Bolla pubblicata nel Concilio medesimo, l'Abolizione generale dell'Esenzioni, e promise di non concederne per l'avvenire, senza una diligente cognizione di causa, e chiamati coloro, di cui l'interesse trattavasi: *Insuper*

O

non

(CVI.)

*non intendimus Exemptiones de cetero facere , nisi con-
sili cognita , & vocatis, quorum interest.*

Or dopo una Decisione sì solenne fatta in quel Concilio Generale di Costanza per l'Esenzioni a titolo di Fondazione, anche in tempo di Scisma, vi farà chi creda essersi poi dal Concilio di Trento rivate generalmente tutte l'Esenzioni concesute per lo stesso titolo di Fondazione da' Sommi Pontefici? Si potrà giammai pentare, che siasi in menoma parte derogato ad Esenzioni così giuste, così Canoniche, e così uniformi al vero Spirito della Chiesa in tutti i Secoli? E dove mai, ed in qual Sessione di quel Sacrosanto Concilio ciò espressamente si legge? Gli Autori dianzi da Noi citati ci fanno ben sapere, di quale specie di Esenzioni allora trattavasi: cioè di quelle appunto, che aveano cagionato tanto disordine al Mondo Cattolico. Il *Cardinal Pallavicini* ci fa sapere le opposizioni de' Vescovi delle Spagne, allorchè trattandosi dell'Esenzioni de' Capitoli, si giudicò, che non potea venirvi compresa l'Esenzione del Capitolo di Salamantica fondato dal Celebre Cardinal Ximenes, colla riserva del perpetuo Padronato alla Famiglia Mendoza: e rammenta le insistenze fatte da Elio Patriarca Gerolomitano per l'Esenzioni di quei Capitoli, che aveano Titolo nelle Fondazioni (a). Questo stesso Concilio, allorchè ordinò, che gli Amministratori di tutti i Luoghi Pii Ecclesiastici, o Laicali dovessero rendere i conti a' Vescovi, non giudicò, che nelle abolizioni Generali potessero comprendervisi quelle, che avessero Titolo di Fondazione, avendole espressamente eccettuate: *Nisi secus forte in Institutione , & Ordinatione talis Ecclesie , seu fabricae expressè cautum esset* (b). Il Concilio medesimo ordi-
nò

(a) Istoria del Concilio di Trento Lib. 23. Cap. 3. Num. 14.
& Cap. 7. Num. 20.

(b.) *Seß. XXII. de Reformatione Cap. IX.*

nò, che i Padroni fossero esclusi dall'ingerirsi nell'amministrazione de' Sacramenti, e delle Rendite. Volle però conservare inviolabile, ed illesa la legge della Fondazione (a): *Patroni verò in iis, quæ ad Sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se præsumant ingerere; neque Visitationi ornamentorum Ecclesiæ, aut bonorum stabilitum, seu fabricarum proventibus immisceant: nisi quatenus id eis ex Institutione, ac Fundatione competat.*

Il P. Tommasini nel suo Trattato de' *Disciplina Ecclesiastica* che potrebbe dirsi compiuto, ove alle cose da Lui raccolte vi fosse maggiore discernimento, ed ordine, ben lungamente tratta di questa materia dell'Esenzioni. Ne' tempi a Noi piu vicini (b) non si mostra per verità molto favorevole all'Esenzioni. Non incorre però nella taccia di riprovarle tutte. In piu luoghi, e ben sovente ripete, che per le Fondazioni era giustissimo il Titolo di concedersi tai Esenzioni, col dispensarsi a' Sagri Canonici per aumento del Culto Divino, e per lo vantaggio, che ne ritrae la Chiesa. Così egli formalmente si esprime (c): *Ex antedictis promicat illud maximè, illud universaliter ratum, fixumque fuisse constantissimas, & inconcussas illorum Monasteriorum libertates habendas esse, ut immediatè subessent Patriarchis, cum à Fundatione, & ab ipsâ Fundatorum voluntate id totum proficisceretur. Nec enim non illis integrum esse poterat, sua bona, latifundia, patrimonia largiri, & devovere quibus mallerent.*

Questo buon Religioso volle anche dire, che l'Esenzioni si erano concesse da' Sommi Pontefici quasi sempre col Consenso de' Vescovi: Che questo Consenso però non vi si richiedea di necessità, sopra tutto nell'Esenzioni con-

(a) *Sess. XXIV. de Reform. Cap. III.*

(b) Dal Capitolo 28. fino al Cap. 41. Parte 1. Lib. 3.

(c) Parte 1. Lib. 3. Cap. 31. Num. 20.

(CVIII.)

cedute a Titolo di Fondazione, nelle quali dovea la volontà de' Fondatori prevalere a tutto : Che ciò avea maggiormente luogo, ove il Vescovo nella nuova Fondazione non vi avesse giammai esercitata Giurisdizione (a) : *Non poterunt Episcopi dissensu suo frustrare Fundatores, qui B. Petro, & Ecclesia Romana Fundos, agrosque suos devovebant Quae ab ipsa sua origine nullis parvissent Episcopis, quod eorum Fundatores ea illic Sedì Apostolica dono dedissent, ut hoc esset quasi dominium proprium, & Patrimonium Sedis Apostolica.*

Quantunque si fosse egli spiegato con tanta moderazione, ed avesse anche soggiunto, che questo Consenso del Vescovo Diocesano non era punto necessario nell' Esenzioni Pontificie, non isfuggì però la Censura di Roma. Nell' *Apologia*, che fece egli della sua Opera sotto il nome di Autore Anonimo ebbe formalmente a disdirsiene. L' *Apologia* è ben lunga. Può leggerfi da chi ne fosse curioso: e conchiude, ch'egli non avea detto giammai, che i Privilegi Pontificj dell' Esenzioni erano irriti per mancanza dell' assenso del Vescovo. *Nec unquam à me dictum est, irrita esse Privilegia, quae sine Episcopi consensu data sunt.*

Questa legge sì giusta della Fondazione, che non fu mai derogata nel Concilio di Trento, fa rammentarci di quella economia, che stimò dover praticare Innocenzo IV. coll' Imperador Federigo II. nel nostro Regno. Questo Papa, quantunque fosse stato acerrimo nimico dell' Imperador Federigo II., con essersi contro lui inferito per li suoi demeriti, fino a scomunicarlo, privarlo del Regno, e deporlo dell' Impero: nulladimeno ebbe tutto il riguardo alla ragione da lui acquistata per la Fondazione, e Dotazione della Chiesa, ed Arcipretato di

(a) Cap. 31. Num. 2. e 7.

(CIX.)

di Altamura: Tantoche fu da lui approvata la facoltà, che quegli si avea ritenuta di conferirla. E fu confermata la Collazione fattane da detto Principe a Riccardodi Brindisi (a).

Da Principj sì faldi, e sì uniformi allo Spirito della Chiesa, si sono mossi i nostri Regj Ministri piu illuminati a credere, secondo la Disciplina di questo Regno, che nelle Deroghe generali del Concilio di Trento non potessero mai essere compresi i Padronati laicali. Quindi la nuova forma, che forse potea indurci dal Concilio medesimo in materia di Padronati Laicali, non fu giammai ammessa nel nostro Regno per le ragioni, che considerò il *Regente Villani del Pregiudizio, che ne risultava a detti Padronati, e del discapito della Real Giurisdizione; Ond' essersi fatta gagliarda opposizione in tutte le cose risultanti da' Decreti del Tridentino, che col solo motivo di derogarsi, potevano pregiudicare alle prerogative acquistate da' Padroni Laici, e come cosa, che avrebbe portato uno sconvolgimento grandissimo nel Regno* (b). A questo proposito soggiunse ne' tempi a Noi assai vicini il Commendatissimo Reggente Argento in una delle sue Consulte: *Essere a tutti palese, e manifesto, che nelle Spagne, nella Francia, ed altri Paesi Cattolici non si eseguono Decreti, o Bolle di Roma, che derogano, o detraggono in qualsivoglia modo a' Padronati di Laici, secondo il concorde sentimento de' Dottori piu sensati, piu classici, e piu pii, anche Ecclesiastici; perche ciò non tanto ridonda in beneficio de' Padroni, quanto della medesima Repubblica Ecclesiastica, acciò non si ritraggano*

i Fe-

(a) Consulte del fu Regente Argento per la Regia Chiesa di Altamura.

(b) Nella Relazione del Tomo 17. de' Manoscritti giurisdizionali, intitolato *Variorum Primo*, e dal Regente de Ponte nel suo Manoscritto *de Jurisdizione*.

i Fedeli dalle Fondazioni , e dotazioni delle Chiese ; ed un tal uso per non ricevere opposizione , e contrasto , basta dire , che si fosse confermato cogli Editti di due Savissimi Principi , insigne per la prudenza , e per la pietà Carlo V. , e Filippo II. , de' quali fa menzione il Covarruvia , e l' Reggente de Marinis , ed altri Autori , che attestano del costume del nostro Regno , nel quale non si è mai il Sommo Pontefice prevaluto della potestà di derogare in alcuna cosa a' Padronati de' Laici .

Nel citare queste due Consultes siamo spinti da un forte stimolo di curiosità , se dal dotto Difensor della Curia si sieno ben ponderate . Egli nella sua Scrittura , e propriamente nelle ultime pagine , trattando del Regio Exequatur , stima un ardimento ben degno di risentimento di volere oggi disfare ciòchè ha stabilito un Concilio , e turbare il sistema , e la disciplina del Regno . Per non incorrere in un sì alto risentimento , ed in una taccia sì enorme di volere disfare un Concilio , e di turbare il Sistema , e la Disciplina del Regno , ci siamo riconcentrati in Noi stessi . Come dicevamo , si può disfare un Concilio ? Qual Sistema , e Disciplina del Regno si ha da turbare ? Di qual Concilio si parla ? Di qual sistema , e Disciplina del Regno ? Non abbiamo potuto intenderlo , nè lo intendiamo . Alla perfine ci abbiamo fatto coraggio col riflettere , che due sono le Potestà Supreme , da cui possono temersi i risentimenti , giusta il celebre detto del *Papa Gelasio* all' Imperadore *Anastasio (a)* . *Duo sunt (Imperator Auguste) quibus hic Mundus principaliter regitur , Auctoritas Sacra Pontificum , & Regalis Potestas .* Se si parla nel caso nostro dell'autorità Pontificia , questa si è appunto quella , che difendiamo , colle Bolle di *Martino V.* , e di *Paolo III.* . Se intende poi per disfarsi un Concilio il dirsi , che il Concilio di Trento non abbia
giam-

(a) In Epistola VIIII.

giammai derogato all' Elenzioni Pontificie pattuite in *Limine Fundationis* ; in questo assunto non abbiamo certamente di che temere, poichè abbiamo seguiti i lumi del Regnante Sommo Pontefice, in cui, anche prima della sua autorità Pontificia, ha tutto il Mondo ammirato la sua rarissima intelligenza, e profondo sapere. In quanto poi alla Potestà Reale non vi era certamente di che temere, se il Monarca delle Spagne Filippo II. si è quello, che riconosciute le Bolle Pontificie dichiarossi di volerle egli ancor confirmare colla sua Reale Autorità . E volle alla Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica unirvi anche il Privilegio della Famiglia armata.

Ma via accordiamoci col riverito Difensor della Curia, mentre egli in tutto quell'ultimo §. non ha inteso affatto di parlare della nostra causa, divertito da' nomi più piacevoli della Scena, e della Favola . Ed in effetti, a che rammentarci le Opposizioni fatte ai Capitoli Ottavo, e Nono della Sessione XXII. nella Pubblicazione del Concilio Tridentino nel nostro Regno? A che le Legazioni Pontificie de' Cardinali Alessandrino, e Giustiniano a Filippo II. ? Le lettere di questo Monarca al Duca di Alcalà, per altro non tanto chiare secondo il senso mistico? Le risoluzioni del Collaterale del 1580., e del 1587. ? Ed in fine le visite fatte delle Staurite, ed altri Luoghi Pii governati da' Laici, per quanto toccava alle cose spirituali? Tutto ciò nulla entra nel caso nostro . E perciò dicemmo, che non ha inteso parlare affatto della nostra Causa. La disputa allora riguardava la reddizione de' conti, ed in conseguente la sola Temporalità di quei Luoghi Pii. E rispetto a ciò, che toccava la spiritualità, non potea esservi il menomo dubbio di non dover essere visitati dall' Ordinario, tanto prima, quanto dopo del Concilio di Trento. E come? Queste Chiese, e questi Luoghi Pii erano forse Acefali ? Per le Chiese poi, e Luo-

(CXII.)

Luoghi Pii esenti, e non governati da alcun Prelato, che vi esercitasse Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica, entrava appunto la Delegazione Apostolica concessa a' Vescovi nel Concilio Tridentino, per li motivi e cagioni da Noi bastantemente sopra espresse. Ma di quelle Chiese, e Luoghi Pii esenti, e governati da altro Prelato, se ne parla forse in tutte quelle memorie, che ci rammenta in questo luogo della sua Scrittura il Difensor della Curia? Non dovea egli farli carico, che la Facoltà Delegata non potea giammai aver luogo, qualora nella Chiesa, e Luogo Esente vi sia chi eserciti la Giurisdizione Ordinaria; come appunto si è il Rettore di S. Angelo a Nido? Potea perciò leggerlo espresso con tutta chiarezza nelle seguenti parole di Barboja (a). *Quando verò non tantum exempta sunt ab ejus Jurisdictione, sed subiecta alteri alicui Prelato, Episcopus NON VISITABIT, NEC DE JURE DELEGATO, NEQUE ORDINARIO, sed ipse Prælatus, cui immediatè subiecta sunt.*

E ne medesimi termini Erasmo Chokier de Jurisdictione Ordinarii (b). *Si verò sint exempta à suâ Jurisdictione, & alteri alicui Prelato subiecta, Episcopus non visitabit, nec de Jure Ordinario, nec Delegato, sed Prælatus, cui immediatè subiecta.*

Sicche non parlandosi affatto della causa presente, cessava affatto tutto il risentimento. In mezzo però a queste nostre proteste, e riflessioni drizzate alla pace, ci è dispiaciuto di vedere citato il Cardinal de Luca nel suo Trattato De Jurisdictione, e particolarmente nel Discorso 26. Quì veramente il Savio Difensor della Curia potea riporsi in cammino, e dubitare qual fosse il Punto vero della Causa presente, se mai volea parlare di S. Angelo a Nido. Quel dotto Porporato da lui citato parla del nostro

Mo-

(a) De Potestate Episc. Part. 3. Allegat. 74. Num. 6.

(b) De Jurisd. Ordinarii in Exemptos Part. 4. Qu. 13.

(CXIII.)

Monaſtero di S. Chiara . Dice , che queſto Monaſtero in quanto alla ſpiritualità per l'Eſenzione accordata dal Pontefice Giovanni XXII. in *Limine Foundationis* , era governato, e viſitato da' Prelati Superiori de' Frati Conventuali, indi Oſſervanti . Non diſputavaſi della Viſita, che forſe ſi pretendefſe di farviſi dagli Arciveſcovi di Napoli, come Delegati della Sede Appoſtolica in virtù del Concilio Tridentino per quel che riguardava la Spiritualità della Chieſa, e del Monaſtero . La diſputa era inſurta per la Claufura di quelle Signore Moniche, in virtù di una Coſtituzione particolare ſu ciò di Gregorio XV. Pretendeaſi, che doveſſe anche ciò farſi dal Nunzio Appoſtolico reſidente in queſta Metropoli , Giudice per altro degli Eſenti . Dicea il *Cardinal de Luca* , che per l'onnimoda Eſenzione dalla Giuriſdizione, e Viſita degli Arciveſcovi di Napoli , accordata dal Sommo Pontefice in *Limine Foundationis*, entrava una ſpecie di giuſtizia, e di Contratto correſpettivo; paſſato tra la Sede Appoſtolica, ed il Fondatore: E che in conſeguenza nè anche in quanto alla Claufura potea aver luogo la Coſtituzione di Gregorio XV. Riſettea però, che per la Claufura, e Cuſtodia de' Monaſterj, non entrava ſolamente la Giuriſdizione propria entro del Monaſtero: Ma piu toſto riguardava la Giuriſdizione verſo il Clero, e Popolo Secolare non eſente , e ſoggetto certamente all' Ordinario proprio di tutta la Dioceſi. Quindi lo ſteſſo Cardinale per motivo di dubitare dicea, che la Delegazione in queſto caſo pareva piu propria dell' Arciveſcovo . Qual temperamento ſi foſſe poi preſo, egli è ben noto.

Da queſto ragionamento di Claufura potea il Diſenſor della Curia uſcir facilmente , e fare un breve paſſaggio per ritornare alla Favola del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, ed a quella, ch'egli tante volte chiama Favoloſa Giuriſdizione di quel Rettore . Non ha voluto farlo , pazien-

Della vera Interpretazione della Bolla di Martino V., ed intorno alla clausola della separazione di Territorio.

za. Ci spiace però, che dobbiamo farlo Noi, ed entrare nell'ultimo vero Punto della Controversia presente, quantunque la nostra Scrittura vada crescendo più del nostro desiderio. Ed eccoci usciti dalla Scena per esaminare qual sorta di Giurisdizione contengasi nel Breve di Martino V. Già si è fatta la grazia al Cardinal Rinaldo Braccaccio di ritornare a vivere fino al 1427. Si dà per vera la sua Fondazione. Gli si accorda il Padronato laicale istituito a favore della Piazza di Nido, assolvendolo delle censure incorse per essersi servito de' frutti de' suoi Benefizj. I Sagrestani di S. Angelo a Nido liberi per sempre da quella nera calunnia di essere Falsatori, Impostori, e Foggiatori di Carte antiche, compariscono di nuovo, non già in iscena, ma come Prelati nell'Ecclesiastica Gerarchia. Già sappiamo però qual sia la condizione degli Uomini, che appena superato un sinistro accidente, diventano più superbi, e si danno una cert'aria più del dovere. Col Breve di Martino V. alla mano non si contentano più della semplice Giurisdizione Passiva, nè di essere Prelati di prima specie. Vogliono esercitare tutta la Giurisdizione quasi Vescovile, e farla da Prelati veri *Nullius*, o sia della Terza specie. Si domanda loro la Bolla di Martino V. per leggerla, non vi si truovano le parole di *Separazione di Territorio*. Immediatamente si restituisce loro la Bolla: senza nè anco avere la sofferenza di leggere la Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo, confermata da Paolo III., quantunque ora si sappia, che questa Carta sia arciverissima. Ed in pena di averne voluto troppo, non solamente si gastigano i Sagrestani, o sieno Rettori, con togliere loro anche quella Giurisdizione Passiva, che si accorda a qualunque Superiore di Ordine Regolare. Ma si toglie, e si distrugge affatto tutta l'Esenzione di questo Pio Luogo mantenuta illesa per lo spazio di più di tre secoli. E questo adiverrebbe appunto, dan-

dosi

dosi la Regia Esecuzione alle ultime Risoluzioni della Sagra Congregazione.

Prima però di entrare all' esamina della Bolla di Martino V. in quanto alla Giurisdizione spirituale, fa d' uopo, che premettiamo alcune cose per non confonderci in una materia sì delicata. Sappiamo, che due sono gli Ordini istituiti da Cristo nella Ecclesiastica Gerarchia fra di loro distinti: Il Sacerdotale, e l' Episcopale Superiore al primo contro l' oppinione Eterodossa de' Presbiteriani, o sieno Puritani falsamente, e maliziosamente ingannati dalla voce delle volte comunemente usurpata di Presbiterio: quando di Diritto Divino le Funzioni Gerarchiche sono fra di loro separate, e distinte. Quelle dell' Ordine Sacerdotale sono nel Consacrare, e rimettere i peccati. E quelle dell' Ordine Vescovile nel Confermare, ed Ordinare. Sappiamo, che dagli Apostoli furono istituiti i Vescovi in moltissime Città, come fra l' altre Divine Scritture osservasi dalla Lettera di S. Paolo a Tito *Cap. 1.* Furono sempre le Funzioni Gerarchiche proprie del Carattere di amendue gli Ordini separate, e distinte. Erano per lo di più ne' principj del Cristianesimo rette le Chiese, come in Aristocrazia per lo comune consiglio del Presbiterio giusta la testimonianza di S. Girolamo. A fine di ovviare alle Divisioni, che poteano insorgere su istituito il Governo Monarchico, dandosi la sovrintendenza al Vescovo, a cui tutti gli Ordini della Chiesa ubbidir doveano. Furono sempremai di diritto Divino riconosciuti i Sommi Romani Pontefici, come Successori di S. Pietro, Vicarj di Cristo, e Capi della Chiesa Universale, ed in quella Cattedra di S. Pietro il Primato, ed il vero centro dell' Unità. La Polizia Esteriore Ecclesiastica riconosce solamente per suo principio un Diritto positivo Ecclesiastico, ed in conseguente ha potuto essere soggetto a cangiamenti: siccome in effetti è advenuto in varj

Secoli della Chiesa. E si è questa Esteriore Polizia regolata colla Polizia dell' Impero. Quindi ne' principj Vescovadi erano ristretti in quelle Città col territorio adjacente, seguendo il Governo de' Magistrati istituiti nelle medesime o da' Greci, o da' Latini. E chiamaronsi Metropolitani quei istituiti ne' luoghi, ov' erano le Prefetture. E nella stessa Provincia i Vescovi reggeansi in comune per mezzo de' loro Sinodi Provinciali. Così per la Prefettura di Alessandria, che reggeva l'Egitto, la Libia, e Pentapoli: E quella di Antiochia per la Soria, ed altre Provincie di Oriente. Nelle Prefetture Minori, chiamate in Greco Eparchie, era servato lo stesso. Questa Esteriore Polizia introdotta, ed approvata dalla Consuetudine, e riconosciutasi utile, fu stabilita dal primo Concilio Niceno, e per Canone così osservata.

Or tralasciando tutto il di più riguardante questa Esterior Polizia, come non propria del caso nostro. In quei tempi avvenisse la Divisione delle Diocesi, come ora Noi l'intendiamo, se ne lasci pure il discernimento a' Critici. Questi però non accorderanno certamente, che seguisse nel Pontificato del Santo Pontefice Dionigi, tanto celebrato da Eusebio nella sua Storia, e che fiorì nel 259. Potè forse dare occasione a ciò la parola equivoca di *Diocesi*, che intendevasi ancora per una semplice Parrocchia. Per rendersi però di tutto ciò istruito basterà leggere il Celebre, e Dotto Canonista *Alaserra* (a). Il Critico esattissimo *Tillemont* non truova nè anche ben fondato secondo *Anastasio*, che quel S. Papa avesse divise tra' Preti di Roma le Chiese, ed i Cimiterj, e che stabilisse le Parrocchie, o sieno Diocesi. L'Erudito *Bingam* (b), di cui ragionandosi della semplice Esteriore Polizia, non può esserci la testimonianza sospetta, rapporta la *Notizia dell'Im-*

(a) *Dissert. Juris Canon. Lib. 1. Cap. 1. Pagin. 3.*

(b) *Orig. Eccl'es. Lib. 9. Cap. 1.*

Impero circa i tempi di *Arcadio*, ed *Onorio* diviso in Tredici Diocesi sotto quattro Prefetti, e con cenventi Province in circa: e così da quel tempo uniforme ancora la Polizia Esteriore Ecclesiastica.

Lasciando però tuttociò, egli è certissimo; che siccome le Funzioni Gerarchiche proprie dell' Ordine Episcopale non sono Comunicabili, e Prescrittibili. Così egli è anche fuori di dubbio, che tutti gli altri atti dipendenti ne' Vescovi dalla legge Diocesana, e di Giurisdizione, sono Comunicabili, e Prescrittibili. Su ciò non occorre affastellare autorità di Canonisti, mentre basta per tutti l'autorità del Signor Cardinal *Petra* nelle sue Dottissime Dissertazioni alle Costituzioni Pontificie (a). Stabilire queste massime con quel dottissimo Porporato, non possiamo con lui nella causa presente seguire il Sistema delle tre specie di Prelature, come incognito certamente a tutta l'Antichità. Sarebbe questo un linguaggio del tutto nuovo, e non intelligibile affatto agli antichi: non ravvisandosene vestigio veruno ne' Sagri Canoni. Ignoto parimente si era questo linguaggio ne' tempi del Concilio di Costanza. E nel Concilio medesimo Tridentino non leggiamo questa nuova Cautela di Separazione materiale di Territorio, come sul principio avvertimmo, quale ora si desidera per distinguere le due prime specie di Prelati dalla Terza di vera qualità *Nullius*. Con questo Sistema diconsi i Superiori de' Religiosi Prelati inferiori, e colla sola Giurisdizione passiva: e sotto nome di Giurisdizione Passiva si vuole intendere anche l'Attiva, ristretta però ne' loro Sudditi entro de' proprj Chioftri. Le altre due specie di Prelature sono per la Giurisdizione Attiva prima, e seconda. I nuovi Sistemi invero, e particolarmente quei di Filosofia, o di Medicina con tante nuove voci introdotti hanno sorpreso sul bel prim-

(a) *Seff. 1. ad Constitut. 4. Cal. III.*

(CXVIII.)

principio. Ed il Secolo passato potrebbe forse dirsi più degli altri felice per l'Invenzione, o piuttosto Rinnovazione di tanti Sistemi. Ma poi, comechè si volesse, che la natura a forza ubbidisse alle leggi, ed alle voci di quel Sistema, senza molto felice evento si è ritornato a conoscere, che le voci più semplici, e naturali, e senza prevenzioni di Sistemi spiegano meglio le nostre Idee. Ci sia permesso in quanto alla semplice nuova introduzione di alcune voci, e formole distenderne il paragone alla materia presente, non paragonabile in tutto il resto all'incertezza di quei Sistemi naturali, che sono semplici parti del nostro debole umano intendimento. Questa nuova Grammatica Ecclesiastica Giurisdizionale di Passivi, ed Attivi ignota agli antichi stimasi ora utilissima per la Decisione di simili Controversie. Già però vi si comincia a leggere introdotta una quarta specie di Prelature. Noi però siamo nell'obbligo di venerare questo nuovo Sistema, che si crede il più proprio per determinare le Controversie, che possono insorgere in materia di Giurisdizione: e distinguendone i varj atti costituire le varie specie di Prelature. Troppo sarebbe grande la nostra temerità di porre semplicemente bocca a simili introduzioni ricevute, ed approvate da tanti Sacri Confessi, e da Uomini meritevoli del più alto, e profondo rispetto. Ma se il linguaggio è nuovo: se nuove sono le voci: e nuova la Cautela della Separazione Materiale di Territorio. Come mai potrà tuttociò servire di regola, e norma per interpretare le antiche Pontificie Esenzioni? Ma questa difficoltà, che Noi proponiamo non è qualche nostro Escogitato. Quegli Uomini grandi medesimi, che ora ne fanno uso, si danno il carico di questo istesso Dubbio. La S. Memoria di Clemente XI. destinò una Congregazione per concedere un ampjissimo Privilegio di Esenzione, e costituire una vera Prelatura *Nullius* in Forte Urba-

Urbano. Fu ingiunto al Signor Cardinal *Petra*, ch'era in quella Congregazione, il peso di distenderne la Bolla. Lo eseguì egli a Marzo del 1710. Ed in quella Bolla fu sul principio fatta la Separazione del Territorio di Forte Urbano, che volea dichiararsi Esente, e colla qualità di vera Prelatura *Nullius*, dal Territorio della Diocesi di Bologna, e dalla Badia Nonantulana. E nel fine della Bolla si dichiarò, che nè l'Arcivescovo di Bologna, nè l'Abate Nonantulano erano stati punto sentiti.

Il dottissimo Porporato rapporta questa Bolla. Lusingasi, che come parto della sua chiarissima mente, abbia a servire di esempio per le Bolle di Esenzioni pienissime, che si concederanno in appresso da' Sommi Pontefici. Lusinga per altro solita di tutti gli Uomini piu grandi, Inventori di nuove cose, e di nuovi sistemi. Confessa però, che anticamente procedea si co' termini piu laconici. Ma che in questi tempi dopo tante controversie, e difficoltà eccitate in simili materie di Prelati *Nullius*, facea d'uopo servirsi di espressioni piu chiare, per evitare simili future ambagi (a). *Unde in casu concessionis hujusmodi Privilegii Apostolici antiquitus procedebatur verbis magis laconicis, sed hisce temporibus, quibus tot controversia excitata fuerunt circa hanc materiam Prælatorum Nullius, clarius concipi debent Privilegiorum verba, ut futura consimiles ambages evitentur.*

Lo stesso Signor Cardinale confessa parimente, che la distinzione delle varie specie di Prelature divisa in tre classi per la Giurisdizione Passiva, ed Attiva, non era conosciuta dagli Antichi (b). Ma che solamente potea cio conoscersi da' varj Atti Giurisdizionali attribuiti ad uno, e non ad un altro Prelato. Sicche per le Bolle Pontificie di Esenzioni dopo il 1710. potrà ricorrersi alla Bolla

(a) *Petra ad Constit. IV. Cal. III. Sect. II. Num. XII.*

(b) *Ad eand. Constit. IV. Cal. III. Sect. I. Num. VII.*

Bolla spedita per Forte Urbano . Noi abbiamo a riguardare assai in dietro , cioè quasi tre Secoli prima per ben intendere la Bolla di Martino V. spedita nel 1426. per l'Esenzione di S. Angelo a Nido . Formole certe non le troveremo in que' tempi : poiche poteansi concepire in varj modi . *Erasmo Cokier* nel suo Trattato di questa materia di Esenzioni , così appunto si esprime . Riferisce molte delle Formole , che leggeansi usate . Ma non si vedrà mai fatta menzione della *Giurisdizione Passiva, ed Attiva*, nè delle tre classi di Prelature (a) . Il *Tommasini* riferisce le piu celebri Esenzioni concesute in Europa da' Sommi Pontefici ne' passati Secoli . E fra le altre quella della Badia di Fulda in Germania , per cui tante Dispute , e Decisioni veggiamo nella Ruota Romana : Ed in Francia quella di S. Martino di Tours , per cui essendosi portato Urbano II. in Clermont per esortare i Principi Cristiani alla guerra della Terra Santa , ed a quella prima Crociata seguita non molto felicemente da tante altre , dichiarò , che quella Chiesa di S. Martino di Tours per essere immediatamente soggetta alla S. Sede , non dovea quel Clero , nè anche ricevere personalmente i suoi Legati . Ma in tutte queste Esenzioni , ed in tante altre , che ivi si rapportano , non si vedrà giammai fatta menzione di *separazione di Territorio* , nè di *Giurisdizione Passiva, ed Attiva* .

Le Formole adunque piu solite , ed espressive dell' Esenzioni piu ampie sono quelle , che leggonfi appunto nella nostra Bolla di Martino V. (b) : cioè di esimersi il Luogo , le Persone , ed i Beni totalmente dalla Giurisdizione , Visita , Potestà , e Dominio dell' Ordinario , e di sottoporfi immediatamente alla Sede Appostolica . E per avere di cio un esempio nel nostro Regno per tutte le sue

(a) *De Jurisdic. Ordinarii in Exemptos Part. 1. Qu. 9. & adibi.*

(b) *Tomassin. De Disciplin. Ecclesiast. ne' Citati cap. 28. sino al 41.*

sue circostanze confacentissimo, basta quì ricordare la Chiesa di S. Martino dell'Incoronata esposta agli occhi di tutti. Per la Fondazione dell'Ospedale di S. Maria Spina Corona con una Chiesa accanto, che si è appunto quella testè da Noi nominata, la Regina Giovanna Prima supplicò il Sommo Pontefice Gregorio XI. di esimere quel Pio Luogo dalla Giurisdizione dell'Arcivescovo di Napoli, e sottoporlo a quella del Priore di S. Martino, con non riconoscere altro Superiore immediato, se non se il Sommo Romano Pontefice. Fu spedita la Bolla da Gregorio XI. nel 1372. Non vi si legge certamente *Separazione di Territorio*. Le Formole furono semplicissime, ed uniformi in tutto a quelle della nostra Bolla di Martino V. Eccole: *Hospitale prædictum, & Ecclesiam ab omni Dominio, & Potestate Ven. Fratris Nostri Archiepiscopi Neapolitani, qui est, & erit pro tempore, & quomodolibet aliorum Ordinariorum Locorum, Judicum eximimus, & liberamus totaliter, ac ipsam Præfatis Priori, & Conventui immediatè decernimus, ac volumus subijcere,*

Le Formole usate da Gregorio XI., e da Martino V. sono uniformi. I tempi, in cui furono spedite le Bolle possono dirsi gli stessi, correndovi assai poca distanza. Ma quel che piu importa. Per la Chiesa dell'Incoronata furie lo stesso dubbio circa l'Approvazione de' Confessori, che per altro si è l'unico, per cui si è domandato, ed accordato da S. M. il permesso di averli per ora a trattare in Roma. Quale si fu la Decisione profferita dalla S. C. del Concilio, nel giorno di Sabato, sette di Luglio 1618. Sarà bene di trascriverla quì. *Proposto il sudetto caso per la maggior parte la Congregazione degli Emm. Cardinali inclinò, che il sudetto Privilegio abbracciasse la facoltà di approvare li Sacerdoti ad Confessiones audientias, E CHE FUSSE IN LIMINE FUNDATIO-*

**NIS , E CHE PERCIO NON FUSSE SUBLATO
DAL SACRO CONCILIO NELLA SESS. XXIII.
AL CAPO XV.**

Questo si è appunto lo stesso dubbio, che in materia di Processioni eccitato all'istante dall'intelligenza superiore del Regnante Sommo Pontefice, operò, che la S.C. nel 1725., fosse stata anche favorevole al nostro Pio Luogo. Si pensi, e si scriva per quanto si voglia: poiche non potrà giammai rischiararsi piu questa materia di quel che fu allora illustrata con un semplice momentaneo raggio di quella gran mente.

Potrebbe quì terminar la Scrittura, se non ci correffe anche l'impegno di riconciliarci con un Cardinale morto, quale si è il *Cardinale de Luca*, ed in tutto col Signor *Cardinal Petra* vivente, a cui auguriamo felicissimi anni. Questi due Uomini insigni dopo di aver parlato tanto nelle loro dottissime Opere della separazione di Territorio, e delle tre specie di Prelature, come di regola, e norma nel giudicare presentemente nelle materie Giurisdizionali Ecclesiastiche. Si fanno benissimo carico, che, ove non trattisi di Potestà dell'Ordine Vescovile incommunicabile, debbano unicamente attendersi le antiche Consuetudini di già introdotte, di cui la Chiesa ha fatto uso in tutti i Secoli incominciando dal Concilio Niceno. Dicono amendue questi gravissimi Autori, ed insegnano, che le Consuetudini possono essere o Prescrittive, o Interpretative: E che questa ultima sia di piu facile pruova della prima. Il *Cardinal de Luca* così dice (a). *Ista Territorii separati qualitas non præsuntur, sed per allegantem probanda est. Atque probatio ad duas tantum species restringitur, unam scilicet per Privilegium clarum, & expressum, vel saltem ab antiquissima pacifica observantia ita interpretatum*

Et

(a) De Jurisdictione Disc. 1. Num. 12.

Et alteram per immemorabilem benè probatam .

Non solamente il Signor Cardinal *Petra* conferma lo stesso, ma soggiugne saviamente, che l'Interprete piu fedele de'Privilegi, e della mente de' Sommi Pontefici sia l'osservanza indi susseguita . Suppone parimente , che il Titolo prodotto della Bolla Pontificia sia dubbio , ed oscuro , ed in questo caso prescrive , che la spiega migliore abbia a desumerfi dall'Osservanza Dichiarativa , ed Interpretativa , la quale piu facilmente s' induce della Prescrittiva (a) . *Si tamen concurrat Observantia , ed magis ea Privilegia interpretari debent juxta eam , quæ legum , ac Privilegiorum vera Interpretes dicitur Interea advertendum , me fuisse loquutum de Observantiâ Interpretativâ , non verò Præscriptivâ , de qua mox dicam ; nam illa facilius inducitur , quàm ista requirens majora requisita , & tunc ea declarat mentem Summi Pontificis Concedentis . (b) Aut demùm Titulus productus est dubius , & obscurus , & tunc pro illius explanatione , multùm confert rationem habere observantiæ declarativæ , & Interpretativæ , quæ facilius inducitur , quàm Præscriptivæ .*

Questa Osservanza Interpretativa , che , a nostro credere , forse è il cardine di tutta la controversia presente , non si è ancora toccata in tutte le Scritture fatte per questa Causa , nè si è esaminata nella S. C. . Il dotto Difensor della Curia ragionando degli Atti Possessivi dice , che , posto il Titolo vizioso della Bolla già prodotta di *Marrino V.* , poco importava qualunque fosse stato il Possesso , non abile a poter indurre Prescrizione veruna . Ne' termini di semplice Prescrizione la massima è vera , posta l'esibizione del Titolo vizioso . Noi però siamo qui in termini di Osservanza Interpretativa di una Bolla Pontifi-

Q 2

cia;

(a) *Sess. 1. Ad Constitut. 6. Alex. III. Num. 57.*

(b) *Et Num. 70.*

cia : giusta l'insegnamento degli anzidetti due Porporati. Ed in ciò entra appunto l'ingerenza più principale de' Regj Ministri , i quali in nome del Re debbono invigilare, affine il sistema, e la Disciplina Ecclesiastica del Regno non sia turbata . Lo stesso Difensor della Curia si scaglia nella sua scrittura contro di quei , che ardiscono di turbare il sistema, e la Disciplina del Regno. Dopo la Tesi veniamo al caso nostro. Come la intende il Difensor della Curia, nel dare alla Bolla di Martino V. l'espressione di Titolo vizioso? Potremmo lusingarci, che si dia da lui alla Bolla di Martino V. il nome meno odioso di Titolo dubbio, ed oscuro. Noi per altro lo abbiamo finora preteso chiarissimo. Ma per cedere amendue all'affunto intrapreso, serviamoci di questa nuova espressione di Titolo dubbio, ed oscuro.

Con questa nuova espressione dicasi, che nella Bolla di Martino V. non si legga, chi dovesse esercitare la Giurisdizione spirituale Attiva nella nuova Chiesa, ed Ospedale riedificando. La parola di *Regimen* sia dubbia, ed oscura. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio, di cui bastantemente si è parlato, per averne un'Idea vantaggiosissima, interpretando la Bolla di Martino V. ancor vivente manda da Roma la sua Lettera, o sia Carta di Fondazione. Per la Temporalità destina due Cavalieri del Sedile di Nido da eleggersi in ogni anno dalla Piazza medesima, a cui lascia il Padronato Laicale del Luogo Pio da lui fondato, e dotato. E per la Spiritualità del medesimo, e per l'amministrazione de' Sacramenti nell' Ospedale, destina un Ecclesiastico da eleggersi da Cavalieri medesimi. Tutto si esegue. Già ora il Difensor della Curia non può più dire, che questa Bolla teneasi occulta a' Ministri Ecclesiastici, e Regj. Gli abbiamo fatto vedere di essersi presentata a' Regj Ministri, a' Legati a latere della S.Sede, ed alla Curia Arcivescovile, a cui già era noto,

to, che il Sagrestano di S. Angelo a Nido esercitava Giurisdizione in questo Pio Luogo, ed amministrava i Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia, e dell' Olio Santo agl' Infermi, e persone addette all' Ospedale, ed alla Chiesa. Non vi è più schermo, nè sutterfugio di Chiesa Interiore, ed Esteriore, siccome si è rappresentato alla S. C., e donde con un equivoco di Fatto sono indinate le Risoluzioni.

Non è questa una bella osservanza Interpretativa del Breve? Ma ciò non basta. Tutto fedelmente si espone al Sommo Pontefice Paolo III., da cui con altra Bolla del 1543. tutto confermasi. E con autorità Pontificia già chiara, ed espressa, il Sagrestano di S. Angelo a Nido continua ad esercitare l' Onnimoda Potestà Ecclesiastica, e l' amministrazione de' Sacramenti nel nostro Pio Luogo. In somma per lo spazio di cento trent' otto anni in circa, quanti ne decorsero dal Breve di Martino V. fino alla Pubblicazione del Concilio di Trento, tutto fu in una somma pace, e tranquillità. Quanti Arcivescovi di Napoli vissero in quei tempi, non si sognarono nè anche d' intraprendere menoma cosa. La Curia Arcivescovile non ne produce il menomo documento. Or questa Osservanza interpretativa di cento trent' otto anni non sarebbe bastantissima, secluso anche il nuovo Breve di Paolo III., che secondo Noi è un altro Titolo assai chiaro?

Pubblicatosi nel Regno il Concilio di Trento, cominciò qualche intrapresa colla nuova facoltà della Delegazione Appostolica accordata agli Ordinarij. Lo stesso Cardinal *de Luca* confessò, che con questo nuovo Titolo di Giurisdizione delegata, le Giurisdizioni Pieni, ed Onnimode de' Prelati inferiori di qualunque specie venivano a ridursi quasi a nulla (a). Il *Reggente Villani* però non fu così indolente nel prevederne le conseguenze per li Padronati

Lai-

(a) *De Jurisd. Dist. 1. Num. 9. in fine.*

Laicali, e particolarmente per quei, a' quali era annessa la piena Giurisdizione Spirituale. Nè ora sono esagerati i timori, che ammettendosi nel Regno le Deroghe a tai Padronati Laicali, ne verrebbe anche evidentissimo il pregiudizio a' Padronati Regj; mentre fu anche ciò dallo stesso *Reggente Villani* saviamente previsto. Ed in effetti in quanto alla Giurisdizione Delegata degli Ordinarij, accordata dal Concilio di Trento, quante sono state le dispute nel nostro Regno per lo Priore, e Capitolo della Real Chiesa di Bari cogli Arcivescovi di quella Città? Quante le acerrime contese per la Real Chiesa di Altamura cogli Arcivescovi di Matera, per le Cause di appellazione, e co' Vescovi di Gravina, che pretendeano di avervi la stessa Delegazione, per la Visita, come Ordinarij viciniori di Altamura? Non si stimò forse per questo, che nel 1605. una Giunta composta da' Reggenti del Collaterale, e Capi de' Tribunali ne facessero una Consulta al Re Filippo Secondo? Il Dotto Difensor della Curia, nel rammentare le cose advenute nella Pubblicazione del Concilio di Trento nel nostro Regno, come non si è incontrato a vedere tanti, e sì copiosi monumenti registrati ne' nostri M. S. Giurisdizionali? Se le antiche cose lo annojavano, perche non rammentare almeno le ultime contese, e le Consulte su ciò fatte dal *Reggente Argento*? Risvegliatafi ne' nostri tempi la Pretensione dell' Arcivescovo di Matera di voler procedere, come Delegato Apostolico nelle Cause di Appellazioni della Curia Arcipretale di Altamura in vigor di una Bolla di Paolo IV., confermata da Paolo V., scrisse così quel gran Ministro: *Che avendo il Papa conceduta libera, ed esente la sudetta Chiesa di Altamura, non potea alla ragione acquistata per causa onerosa in remunerazione de' Segnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e Dotazione fare un tal pregiudizio, con creare Delegato, il quale procedesse*

se nelle cause di appellazioni . Non poteva derogare al Privilegio concesso, per cui non può in veruna maniera intromettersi il Vescovo predetto, nè per via di Vista, nè per le Cause di appellazioni, nè per altra qualsivoglia Cosa.

Lo stesso Ministro in occasione della medesima Chiesa di Altamura, ecco quel che ponderò su di questo medesimo particolare della Delegazione Appostolica de' Vescovi (a). Essendo ben noto per concorde sentimento de' più riguardevoli Canonisti, che la totale Giurisdizione trasferita dal Papa con esclusione di qualunque altro Superiore Ecclesiastico, fa che non possa il Vescovo intromettersi, nè per via di vista, nè per altra cosa; perchè laddove a taluno si concede una Chiesa libera, ed esente, s'intendono in lui trasferite le ragioni Vescovili; e però non può alla ragione acquistata per causa onerosa in remunerazione de' segnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e dotazione pregiudicarsi con un Delegato su di detta Chiesa. Del qual sentimento furono ancora il Regente de Ponte, ed altri gravissimi Giureconsulti, che per l'istesso motivo intervennero in una Giunta di Giurisdizione tenuta in Collaterale, soggiugnendo più oltre, che il dare un tal Delegato apporta contrasti, e turbolenze infinite, e continue con moltiplicazione di Processi, e spese immense, contro l'interesse dello stato, e la quiete de' Sudditi; Soprattutto qualora venga per tal Delegazione deputato l'Ordinario istesso; e ciò per ragione, che se si lascia a' Prelati la menoma apertura, la menoma presa sopra gli Esenti, laddove l'Esenzioni sono grazie, diventano favori più fastidiosi per l'amarrezza, colla quale sogliono mirarli, e procedere contro di essi; a qual motivo, così la Potestà Ecclesiastica, che la Secolare è stata sempre intenta, avendo veduto, che in vano l'Esenzione,

zione , in vano tutti i Privilegi sarebbero , se le persone , e ciò , che han di piu caro , andassero sotto la Giurisdizione , e sotto la mano de' Prelati.

Prima di entrare all'esamina delle cose adivenute nel nostro Pio Luogo in questa seconda Epoca , abbiamo stimato di ricordare al Difensor della Curia le massime generali tenute dal Governo nel nostro Regno , circa gli stabilimenti di questo Concilio intorno alle cose spettanti alla Disciplina. Egli era ben necessario di farlo , giacche nella dotta Scrittura per la Curia eranfi tutte queste memorie immerse nelle acque di Lete.

Ne' principj di questa seconda Epoca , e propriamente nel 1568. , quattro anni dopo la pubblicazione del Concilio , non ci spiace d'incontrarci in una Risoluzione della S. C. del Concilio , con cui fu stabilito , che il nostro Ospedale di S. Angelo a Nido non fosse tenuto alla contribuzione del Seminario , a cui tutti gli altri Luoghi Pii anco Esenti senza riserba , ed eccezzuazione veruna erano generalmente tenuti in virtù di questo Concilio. Si pretese lo stesso per lo nostro Ospedale. Ma ne fu escluso dalla S. C. *Hospitale S. Michaelis Arcangelis de Sedile Nidi , non esse ex illis , quæ Decreto Sacri Concilii Tridentini Sessione XXIII. Cap. 18. Seminario debent contribuere.*

Qui replica il Difensor della Curia , che il Concilio avea ordinato la Contribuzione a quegli Ospedali , che si davano in Titolo , ed Amministrazione , secondo la *Costituzione* del Concilio di Vienna , *Quia Contingit*. Checchia di questa risposta , perche almeno tutto il Pio Luogo nulla dovea contribuire , se si fosse avuto per vero , che fra le Deroghe generali vi erano ancora comprese quelle de' Padronati?

Ci fa però piu piacere incontrarci nell'altra Risoluzione della stessa S. C. del 1588. , con cui si dichiarò , che il Cattedra-

dratico, o sia Sinodatico non si pagasse dal nostro Pio Luogo, per non essersi fino allora pagato (a).

Quì il Difensor della Curia non può ignorare, che il Cathedralico, o Sinodatico è dovuto all'Ordinario per legge Diocesana: Che tutti gli Esenti obbligati d'intervenire a' Sinodi Diocesani, non possono esserne immuni. Sa quel che su tal proposito scrisse il *Cardinal de Luca* (b), di essere obbligati a tal pagamento tutti quei, che debbono intervenire al Sinodo, e tutti coloro ch' esercitano Funzioni Parrocchiali, in segno di soggezione alla Chiesa Matrice, ed al Primo Parroco, ch' è il Vescovo. Per evitare adunque questo gravissimo dubbio si contenta il Difensor della Curia di fare alcune invettive all' Autore della prima Scrittura, e conchiude, che la S. C. si restringe *alla Consuetudine immemorabile*.

Dunque dopo il Concilio di Trento nella Chiesa, e Pio Luogo di S. Angelo a Nido, e particolarmente per l'amministrazione de' Sacramenti nell' Ospedale non si riconosceva la Curia Arcivescovile in questa legge Diocesana per Consuetudine immemorabile: Non prendeasi da quella Chiesa Madre l'Olio Santo: ed in conseguente i Rettori non erano tenuti d'intervenire a' Sinodi Diocesani. Ed ecco nella seconda Epoca dopo la Pubblicazione del Concilio colle Risoluzioni della S. C. continuata la Piena Esenzione del nostro Pio Luogo.

Resta ora solamente, per darsi fine alla nostra Scrittura, che si esaminino i pretesi Atti possessivi. E sono appunto quegli Atti di Possesso, che non si sono esaminati nella S. C., non per difetto di quei Savissimi Porporati, ma per mancanza delle necessarie scritture, e de' lumi di Fatto, che doveano somministrarsi da chi in Roma sostenea le veci del nostro Pio Luogo. E l'equivoco, che diede forse luo-

R

go

(a) *Sommar. 1. Num. 33.*(b) *De Jurisd. Diss. 39.*

go a tutte le Risoluzioni, di una Chiesa Interiore, ed Esteriore, non si tolse giammai in quel Sagro Confesso. E come potea farsi, se ora in questa Metropoli tutta la Fondazione dell' Ospedale, e della Chiesa di S. Angelo a Nido si è francamente spacciata per una Favola?

Degli
Atti Possessivi.

Nell' esaminare adunque brevemente questi Atti possessivi, seguiremo l'ordine tenuto ne' quattordici dubbj proposti alla S. C. Nel Primo, Secondo, e Terzo Dubbio, parlasi delle Processioni generali, a cui sono obbligati gli Esenti in vigore del Concilio Tridentino. Per queste Sante Processioni suppone la Curia l'intervento fin dal 1600. Dicono i Governadori, che vi sieno andati solamente alcuni Preti di questo Clero per accompagnare la Statua di S. Candida. Siasi come si voglia. I Monitorj per questa causa spediti nel 1642. 1669. 1678. 1688., e 1709. dall' Uditor della Camera, come Giudice degli Esenti, e notificati alla Curia Arcivescovile non si difficolano (a). Non si dubitano le risposte date da' Vicarj Generali della Curia, con un *Benissimo* nel 1688., e nel 1709. così. *Ho veduti i vostri Privilegj, sono di accordo, che siate Esenti, però un'altra volta la Processione farete per li vostri Cancelli.* Di queste risposte il Difensor della Curia ne vuol fare un Glossario. Ma in questo vi metta ancora la Risoluzione della S. C. favorevole al Pio Luogo del mese di Dicembre 1725., sul motivo di non avere il Concilio Tridentino derogato all' Esenzioni patuite in *Limine Foundationis*. Con questo Glossario ci spieghi, come, dopo non essersi eseguito nel Regno il Breve di Benedetto XIII., dicasi ora nelle ultime Risoluzioni *Breve substineri: non esse locum Oris aperitioni*: E cio non ostante si passi alla risoluzione del Terzo Dubbio per le Processioni medesime, con denegarsi poi la nuova Udiienza rispetto a tutti e tre questi Dubbj.

Noi

(a) *Somm. Num. 7. 8. 9. 10. 11., & 12.*

Noi intanto passiamo al Quarto Dubbio riguardante l'Approvazione de' Confessori . Il dubbio però dovea essere proposto piu chiaro . Non si pretende dal Rettore di approvare i Confessori per lo Popolo , e Clero soggetto alla Curia Arcivescovile ; ma per li soli Esenti , e sottoposti alla sua Giurisdizione Ordinaria , e soggetta immediatamente alla Sede Apostolica . Sicche non dee approvare , che il Mastro di Casa dell'Ospedale per sentire le Confessioni de' poveri Infermi , giusta la Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio approvata dal Sommo Pontefice Paolo III. Ed in oltre dee solamente ~~sentire le sole confessioni de' Cappellani addetti alla Chiesa medesima , che sono in tutto al numero di ventitre .~~ Si sa , che il Ministro di questo Sacramento della Penitenza è ogni Sacerdote , comunicandosegli quest'Autorità coll'Ordine Sacerdotale . Si sa parimente , che questo Ministero delle Chiavi sia proprio solamente dell'Ordine Episcopale , e Sacerdotale . Dee questo Sacramento amministrarsi in forma di Atto Giudiziale , per mezzo di cui dal Sacerdote , come Giudice si pronunzia la Sentenza . *Ad instar actus judicialis , quo ab ipso , velut a Judge , sententia pronuntiatur :* Siccome tutto cio per Dogma sta definito nel Tridentino Concilio (a) . Quindi vi è anche necessaria la Giurisdizione : non potendo questa esercitarsi verso di chi non sia Suddito , giusta l'insegnamento di S. Tommaso (b) . *Ided sicut ille , qui non est Sacerdos , non potest hoc Sacramentum conferre ; ita nec ille , qui non habet jurisdictionem .* Se dunque il Rettore di S. Angelo a Nido ha l'Onnimoda Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica , anche colla facoltà di Scomunicare i Preti , e persone addette al servizio della Chiesa , ed Ospedale di S. An-

(a) Sess. 14. Cap. 6.

(b) Quest. 3. Suppl. Art. 4.

gelo a Nido, come leggesi nella stessa sua Carta di Fondazione approvata da Paolo III.; Da chi dovrebbe esercitarsi questo atto di Giurisdizione spirituale, se non che da lui, o da' Sacerdoti da lui delegati a questo Sagro Ministero per li suoi Sudditi solamente? Non potendosi difficultare, che tutte le persone addette al servizio di questo Pio Luogo, sieno totalmente esenti dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e soggetti immediatamente alla Sede Apostolica. Sicche la Curia Arcivescovile, come eserciterebbe questo atto di Giurisdizione spirituale verso quelle persone, che non sono a sè soggette in virtù di ~~Autorità Pontificia~~? Così ogni Superiore di qualunque Ordine Regolare esercita la stessa Giurisdizione per tutti i suoi Sudditi, colla semplice Giurisdizione Passiva, e senza veruna approvazione de' Vescovi. Anzi la S. C. del Concilio ha steso ciò verso tutti i Secolari, che sieno di Famiglia, e continui commensali ne' Monasterj, giusta la risoluzione fatta a' 30. Marzo 1594. (a). Nè si opponga che rispetto all'approvazione de' Confessori da farsi da' Vescovi vi sia lo stabilimento del Concilio Tridentino (b). Noi ricordiamo al Difensor della Curia, che per la Chiesa dell'Incoronata la S. C. istessa del Concilio giudicò, che questo stabilimento non derogava all'Esenzioni concedute in *Limine Foundationis*. Il Regnante Sommo Pontefice non istinò, che il solo Pio Luogo fondato, e dotato dal Cardinal Rinaldo Brancaccio soffrisse questa disavventura, allorchè parlandosi del Punto delle Processioni motivò questo stesso, che dee servire di Regola per tutti gli altri Dubbj promossi dalla Curia Arcivescovile. Nè v'è cosa di particolare per l'approvazione de' Confessori. Anzi come dicemmo,

(a) Questa generale Risoluzione della S. Congregazione va impressa nel Concilio Tridentino stampato in Lione nel 1649. con moltissime Note, ed Osservazioni.

(b) *Sess. 23. De Reform. Cap. 15.*

(CXXXIII.)

mo, posta la semplice Esenzione Passiva, e non difficultandosi l'Esenzione delle Persone addette al servizio del Pio Luogo non può esservi menomo Dubbio.

Inutile si è affatto, l'addurre nella nostra Città gli esempi degli Ospedali degl' Incurabili, di S. Giacomo degli Spagnuoli, e di S. Maria della Paziienza della Cesarea. L'Ospedale degl' Incurabili colla Bolla del Sommo Pontefice Leone X. spedita uniformemente a quella dell' Ospedale di S. Giacomo di Augusta di Roma, non può vantare un' Esenzione convenuta, e pattuita in *Limine Fundationis*, come dal tenore della Bolla medesima si ravvisa.

La Bolla, o più propriamente Breve di Clemente VII. per l'Ospedale di S. Giacomo fu spedito di moto proprio, e per via di grazia, e per ridurre ad Ospedale una Casa contigua alla Chiesa di S. Giacomo, in cui già ricevevanfi i poveri, e persone bisognose, come in una privata Infermeria. L'Ospedale della Cesarea non è stato mai in piedi, e nella Bolla di Clemente VII. vi fu la Clausola di doverfi i Sacerdoti per la Confessione approvare dall' Ordinario per sentire le Confessioni di tutt' i Fedeli, che concorreano in quella Chiesa: *Nec non aliorum Christi Fidelium ad ipsam Ecclesiam confluentium.*

In quanto poi agli Atti Possessivi si è prodotta una Pagella del Rettore del 1643., e le altre 16. che componevano il decorso di 100. e più anni mandate in Roma si disperfero, come si è costato nel Sommario. Dagli Avvocati della Curia nelle conferenze tenute avanti il Sig. Card. Petra più volte si dichiarò, che per molte ricerche fatte, nel loro Archivio non ritrovavansi licenze di confessare a' Sacerdoti del nostro Pio Luogo. Or poi se ne sono prodotte di moltissimi anni, ma tutte dopo due Secoli dalla nostra Fondazione. Delle altre, che dovrebbero essere in grandissimo numero continuate non se ne parla. Ma poi per appurarfi bene il fatto bisognerebbe vedere, se, quando furono spedite, erano quei Sacerdoti addetti al servizio della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo

(CXXXIV.)

lo a Nido, che sono per altro tutti amovibili *ad nutum*. Ed intorno agli altri Atti possessivi favorevoli a' Rettori può leggerfi il Sommario per ora (a).

Al Sesto Dubbio per la Licenza, e Benedizione de' Predicatori, risponde quella Chiesa esteriore, che si è ora fondata differente dalla Chiesa di S. Angelo a Nido, e la mancanza in ciò degli atti Possessivi della Curia. L'ordinazione del Sagrestano, e d'altri addetti al servizio della Chiesa non la pretende certamente il Rettore, o sia Sagrestano fino a tanto, che non sia Velcovo. Si è pretesa solamente la Spedizione delle Dimissorie. E che di ciò ne stassero in Possesso i Rettori fino alla pubblicazione del Concilio di Trento, costa dagli stessi Documenti prodotti in Roma dalla Curia (b). Furono esibiti due Brevi di Gregorio XIII. diretti all' Arcivescovo napoletano, e suo Vicario nel 1578. Contengono la Dipendenza dell' Irregolarità incorsa per Giacomo di Matteo, il quale come Sagrestano della Chiesa di S. Angelo a Nido, senza licenza dell' Ordinario avea fatto promuovere a' Sagri Ordini Sebastiano Cioffo Cherico addetto al Servizio di detta Chiesa. Nello stesso Breve però si legge, che i Sagrestani erano stati nel possesso di spedire tai Dimissorie, senza licenza dell' Ordinario. Così espone al Sommo Pontefice lo stesso Sagrestano, che per suo scrupolo ne domandava l'assoluzione: *A Dimissoriis ejusdem Ordinarii, ad omnes etiam Sacros, & Presbyteratus ordines a quovis Catholico Antistite exemptos existere, quod ab eodem tempore, usque ad Concilii Tridentini promulgationem observatum fuit*. Sicche dalla Fondazione fino al Concilio di Trento questa sì era stata l'osservanza: ed in conseguente entrava lo stesso Dubbio della Deroga Generale.

Noi però siamo chiamati all' infretta, poichè al Settimo, Otta-

(a) Sommar' o Primo della Piazza Num. 56. 57. ed Ulimo. . .

(b) Sommario della Curia Num. 12., e 13.

Ottavo, e Nono Dubbio già si vuol visitare la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido colla Giurisdizione Delegata. Se ciò adiviene, il Rettore di S. Angelo a Nido ha finita la sua Giurisdizione Ordinaria, e diverrà vero Cherico Sagrestano. I Governadori del Pio Luogo possono francamente ritornarsene al loro Sedile di Nido per attendere ad altre incombenze. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio esclamerà dall'altro Mondo, che lo avea egli preveduto nella sua Fondazione, e colla Suprema Autorità Pontificia avea ottenuto, che il suo Pio Luogo fosse onninamente esente dalla Visita degli Arcivescovi di Napoli: e che in ciò la sua Bolla di Martino V. parla chiaro, e con termini rotondi: Che nella sua Carta di Fondazione di questo principalmente avea incaricato i suoi Governadori : *In hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus seu Abbas S. Andreae, nulli ibi Jurisdictione utantur.* Ma chi lo sente dall'altro Mondo, se in pena di tutto ciò gli si sono levati nove anni di vita?

Questa totale Esenzione dalle Visite Locali, e Personali degli Arcivescovi di Napoli si godè pacificamente per cento trent'otto anni prima della Pubblicazione del Concilio di Trento. Dopo la pubblicazion del medesimo colla Giurisdizione Delegata si cominciò a pretendere da' Vescovi anche di poter visitare le Chiese, e Cappelle Regie: siccome ci costa da Manoscritti Giurisdizionali. Qual maraviglia poi, se si fosse ciò intrapreso per la nostra Chiesa, ed Ospedale, per cui milita sempre lo stesso Dubbio delle Deroghe Conciliari, non applicabili per l'Esenzioni in *Limine Fundationis*. Nel Sommario della Curia Arcivescovile (a) si porta la prima Visita dell'Ospedale, e Chiesa di S. Angelo fatta nel 1572. Si dice in fine: *sequitur extractio cum legalitate.* Ma Noi, come

me possiamo vederla, ed osservarla senza saperfi l'Estratta qual sia? Se mai questa Scrittura si è estratta da qualche Libro di Visite, non sarebbe forse ardire di domandare al Promotore Fiscale della Curia, che l'esibisse, per vedere, se vi sieno Atti protestativi, Appellazioni, Impedimenti, e cose simili. Per ora possiamo solamente dire, che quella Visita fu solamente Reale, o sia Locale, e non già Personale de' Preti, e Cherici addetti al servizio di detta Chiesa. E potè anche avvenire clandestinamente irrequisiti i Governadori, non leggendosi nel documento prodotto, se non che l'Intervento del solo Sagrestano.

Ed in vero, chi non si moverebbe a dubitare di una sì bella pace, e tranquillità di questa prima Visita del 1572. posta in confronto dell'altra Visita dell'Ospedale, e Chiesa di S. Angelo fatta dall'Arcivescovo Cardinal Gesualdo nel 1599. (a). Qui ci prenderemo lo stesso ardire di domandare al Promotor Fiscale della Curia lo stesso Libro intiero della Visita, per toglierci alcune difficoltà, che incontriamo finora. Sappiamo però generalmente, che il Difensor della Curia tace di essersi attentata questa Visita *Jure Delegato*, che val quanto dire di non essersi difficoltà l'Esenzione del Luogo. Pretese di farla l'Arcivescovo Cardinal Gesualdo *Tamquam Apostolica Sedis Delegatus*. Pretensione per altro solita in quei tempi di tutti i Vescovi senza nè pure eccettuarne le Chiese, e Cappelle Regie. Si sentano però ora gli strepiti, che ne seguirono. E veggasi, se quanto si è giusta la nostra curiosità di esaminar bene quel fin ora troppo sospettoso silenzio del 1572. Ognuno crederebbe con Noi, che in quell'anno 1599. si tentò allora la prima volta la Visita della Chiesa: poiche i Governadori vi si opposero sì forte, che la Chiesa fu sottoposta all'Interdetto: e contro de' medesimi

simi si spedì Monitorio, che se fra tre giorni non ricevevano la Visita della Chiesa ed Ospedale di S. Angelo, s'intendessero Scomunicati: Ricorsero i Governadori al Cardinale, ch'era in Roma. Scrisse costui una lettera al suo Vicario, che togliesse l'Interdetto della medesima Chiesa di S. Angelo, subito che gli si fossero presentate le Scritture, e che poi le facesse esaminare diligentemente nella Congregazione; mentre il medesimo si continuerebbe a fare in Roma. Soggiunse poi, e gioverà riferirne le sue parole: *Ma perche non basta veder le Scritture, bisognerà anco accertarsi bene, come è stato adempito in tutto, o in parte quello, a cui si obbligò il Cardinal Brancaccio, quando ottenne la Bolla di Martino V., nell'asserzione del quale adempimento è fondato quel che si ottenne poi dalla Penitenzieria, e che cosa si sta in possesso di fare secondo il Privilegio, così quanto alli Presi, come quanto alli Mastri, e certificherà quei Signori, che più tosto ho animo di onorarli, e dare loro ogni soddisfazione possibile, che di pregiudicarli un pelo, e quello, che si fa è assolutamente per la soddisfazione alla mia coscienza, ed all'offizio, che tengo (a).*

Si osservi la data di questa Lettera, ch'è de' 25. Giugno 1599: e passiamo avanti. Il Procuratore dell'Ospedale, e Governadori di S. Angelo oppose con sua Istanza di esser Esente detto Pio Luogo in virtù de' suoi Privilegi di Esenzione. Esibite le Bolle Originali con lasciarne Copia, fu sospeso l'Interdetto *ad tempus*. Ed al Procuratore si assegnò il giorno de' 5. Luglio a comparire nella Congregazione della Visita per esaminarsi le sue ragioni, e determinarsi *provis de Jure*. Che cosa si fosse risoluto in quella Congregazione, dal 1599. fino al 1746. non ce n'è pervenuta la notizia. In tanto il buon Visitatore asserendo di avere trovato impedimento nella Visita della Chiesa, pas-

S

fa

fa nello stesso mese di Luglio alla Visita dell' Ospedale: Prima di entrarvi, Noi gli domandiam o, come cio facea, quando il Cardinal Gesualdo con sua Lettera de' 25. Giugno avea ordinato, che si esibissero le Scritture, le quali si erano già esibite, e si stavano discutendo nella Congregazione della Visita? Egli ci risponde, che la facea in virtù di una Lettera del Cardinal Gesualdo in data de' 5. Maggio 1599. Noi gli replichiamo, che non puo essere: mentre vi è Lettera piu fresca del Cardinale de' 25. Giugno, e che in vigore della medesima, le ragioni del Pio Luogo si stavano discutendo nella Congregazione (a). Il Visitatore senza mostrarci la sua Lettera, e senza voler sentire parlare di Congregazione, se n'entra nell' Ospedale, dove per sua buona sorte non ritrova i Governadori. Dopo quell'atto non si termina la Visita dell' Ospedale. Dicesi di differirsi ad oggetto di continuarla *Singulis diebus, & horis indictis, & significatis*. Ma poi non veggiamo, che il Visitatore si azzardò piu a ritornarvi. Ed ecco come passò la Visita della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, senza terminarsi nè l'una, nè l'altra per tutto il dì 19. Agosto di quell'anno, secondo la Scrittura medesima esibita dalla Curia. Or come tanta bella pace, e quiete in quella Visita del 1572., e tanti strepiti senza esserfi terminata cosa veruna nel 1599.? Quanto piu vi pensiamo, tanto meno ne intendiamo.

Ma frattanto si dice, che da' 25. Ottobre fino al mese di Dicembre dello stesso anno 1599. seguì poi la Visita personale de' Cappellani di questo Pio Luogo. Non apparisce per verità, se, dove, da chi, e con qual Titolo si fosse fatta (b). Dunque nello spazio di tre Secoli queste sono le Visite Reali, o Locali: e dopo il 1599. fino al 1746., che

(a) Sommario della Curia Num. 78.

(a) Sommario della Curia Num. 79.

(CXXXIX.)

che vale a dire, dopo cenquaranta sette anni questa Visita non si è più tentata.

Or quando i Titoli delle nostre Bolle fossero dubbj, ed oscuri, basterebbe cio ad interrompere una Consuetudine, ed un' Osservanza Interpretativa di piu Secoli? Fia dunque possibile, che se per parte del nostro Pio Luogo si fossero così esposte le cose nella S. C., avrebbero potuto temersi le Risoluzioni, che ora leggiamo? Che oltre la Visita per la spiritualità, vi si fosse aggiunto in quanto alla temporalità, *ad formam Concordatorum*? Il Capitolo ultimo del Concordato parrebbe contrario, ove nella Fondazione veggasi diversamente stabilito. La materia però essendo passata per le mani di personaggi ragguardevolissimi, non osiamo nè anche di entrarvi. Diremo solamente di dovercene attendere i Sovrani Oracoli di S. M.

Noi però siamo in un nuovo imbarazzo per lo decimo, ed undecimo Dubbio, con cui si vogliono costringere i Rettori, e Cappellani all'intervento de'Sinodi, ed alle pene ad arbitrio della Curia Arcivescovile per l'esecuzione de' Decreti Sinodali. Il *Cardinal de Luca* li assolverebbe subito da questo Intervento: vedendo che la S.C. assolvè nel 1588. il Pio Luogo dal Cattedratico, o sia Sinodatico. Noi però siamo agli Atti Possessivi. Appena pubblicato il Concilio Tridentino, il Cardinale Arcivescovo Alfonso Carafa convoca nel 1565. il Sinodo Diocesano. Coll'idea di essersi in quel Concilio abolite tutte l'Esenzioni pretende di costringere ad intervenirvi il Sagrestano, e Clero di S. Angelo. Il Rettore, o sia Sagrestano sorpreso dalla novità se ne protesta, in dicendo, che l'Ospedale, e Chiesa di S. Angelo erano esenti dalla Giurisdizione di ogni Prelato, e sottoposti alla Sede Apostolica, appellandone al Sommo Pontefice. Indi con altra ampjissima Protesta *pro illa vice tantum ad evitandum evitanda* interviene. E nel Decreto Sinodale fi

disse ; che fosse ammesso nel Sinodo *citra praejudicium pratenſae Exemptionis* . Tutto ciò ricavafi dal Sommario della Curia (a) . Questo Intervento di già ſeguito non apparisce dal Sinodo ſtampato . Anzi dal Sommario della Piazza apparisce , che a dì 7. del meſe di febbrajo , in cui ſi vuole l'intervento in quel Sinodo, vedefi all'oppoſto prodotta altra Proteſta *formiter a cagione della ſua Eſenzione non derogata dal Concilio Tridentino Ex lege Foundationis , & Inſtitutionis in vint quaſi Contractus , & in illius Poſſeſſione diuturna , & longeva fuiſſe*: appellandone di nuovo al Sommo Pontefice, e ſua Sede Apoſtolica (b) .

Nel 1568. il Cardinale Arciveſcovo Mario Carafa convoca un altro Sinodo . Si chiama di nuovo ad intervenire il noſtro Sagreſtano . Coſtui produce altra ampia Proteſta, e dice intervenire *Devotionis cauſa , & quatenus opus eſt obedientia , ad evitandum evitanda , & citra praejudicium de Privilegiis dell' Eſenzione* . Questo Sinodo è ſtampato: Non lo abbiamo per ora in noſtre mani . Non è inutile la curiosità di oſſervarlo , per vedere ſe vi foſſe intervenuto, giacche nel primo Sinodo impreſſo non apparisce il ſuo Intervento (c) . Si ſappia però , che in tutte queſte ſcritture del Sommario della Curia Noi non ne ſappiamo la Legalità, come, e quale ſia, dicendofi ſempre: *Sequitur Extractio cum Legalitate* . Dello Scrutinio Sinodale del 1627. non occorre ragionare, non eſſendofi in quello eſpreſſamente chiamato il Clero di S. Angelo (d) . Or queſti due Atti , con Proteſte sì eſpreſſe , quando anche coſtaſſe dell'Intervento a quei due Sinodi , baſterebbono per interrompere la Conſuetudine , ed Oſſervanza Interpretativa di tre Secoli?

Per

- (a) Sommario della Curia Num. 81.
- (b) Secondo Sommario della Piazza Num. 31.
- (c) Sommario della Curia Num. 82.
- (d) Sommario della Curia Num. 83.

(CXLI.)

Per la Pubblicazione dell'Indulgenze, e Giubbileo, Espozione del Venerabile, Pubblicazione de' Monitorj per le robe perdute, ed Estrazione de' Rei per l'Immunità Locale, mancano totalmente gli Atti Possessivi della Curia. Dunque si è avuto per vero dalla S.C., che vi era un'altra Chiesa esteriore: e che il Concilio Tridentino abbia derogato all'Esenzioni per legge di Fondazione. E quando anche ciò fosse, potrebbe ammetterli nel Regno la massima della pretesa deroga ne' Padronati Laicali? Se n'è scritto abbastanza.

Richiama tutta la nostra attenzione il decimoterzo dubbio.

Quì tutta quanta ella è la Giurisdizione o sia Passiva, o sia Attiva del Rettore di S. Angelo a Nido viene diroccata affatto, e l'Esenzione del Pio Luogo ridotta a nulla. Può la Curia Arcivescovile procedere contro il Rettore, e Clero per li delitti commessi dentro l'Ospedale *Jure Delegato*. Può procedere fuori del Ricinto di detto Ospedale *Jure Ordinario*. Può per li contratti, ed amministrazione temporale dell'Ospedale procedere *ad Formam Concordatorum*. Quì veramente non sappiamo, che dirci. Dov'è più la Giurisdizione, che chiamasi *Passiva*, giacche contendevasi solamente dell' *Attiva*? Le parole del Breve di Martino V. non hanno quì bisogno di osservanza Interpretativa. Siamo costretti a ripeterne le parole. *Ita quod Archiepiscopus, & Abas predicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullum possint in personas, Bona, & Rectores prefatos Jurisdictionem, Potestatem, Visitationem, seu Dominium exercere*. Sarebbe troppo temerario il volerne rifondere la menoma colpa a quel Sagro rispettabilissimo Congresso. Bisogna piuttosto attribuire il difetto al modo, con cui furono ivi esposte le cose. Non siamo Noi Intelligenze, o Sostanze Spirituali

tuali per distinguere, e conoscere il Vero da sè stesso. Poca briga avremo a prenderci per gli Atti Possessivi. Basta rammentarsi, che avendo il Collaterale per via di Fatto, e di straordinaria cognizione per lo spazio di due anni esaminata la materia, anche colle Bolle Pontificie, e col Real Diploma di Filippo Secondo alla mano, stimò di ordinare, che il Rettore in forma di vero Tribunale, e colla Famiglia armata continuasse ad esercitare la sua Giurisdizione Spirituale. Basta il ripetere, che di tutto se ne fè una lunghissima Rappresentanza alla Corte di quel Regnante, nel cui supremo Consiglio discussi di nuovo l'affare, venne il tutto approvato con altro Real Diploma. Basta il sapersi, che in esecuzione di ciò dalla Curia Arcivescovile fino al 1742. si sono rimessi i Processi alla Curia del nostro Rettore. In questa materia di puro fatto, ed in cosa riguardante l'esterior Disciplina cangeranno ora di sentimento i Regj Ministri? Avverrà forse, perche a questa Giurisdizione avvalorata dalle due supreme Potestà del Sacerdozio, e dell'Impero, è piaciuto al Difensor della Curia di dare il nome di favolosa? Quai sono questi nuovi documenti prodotti dalla Curia Arcivescovile? Leggesi nel suo Sommario (a) una Fede dell'Archivario della Curia medesima di ritrovarvisi in quell'Archivio un Processo di querela Criminale fatta da Giacomo di Policastro Cuoco dell' Ospedale di S. Angelo nel 1583. contro il Prete D. Antonio Cerniero di Contursi Mastro di Casa di detto Ospedale, per averlo bastonato. Vi volea veramente questo Cuoco in mezzo alla noja di questa Scrittura. Ma intanto non sarebbe gran fatto, che l'Archivario ci esibisse il Processo per osservarlo. Ci muove molto sospetto di leggere nella Scrittura della Curia un fatto, che non apparisce dalla Fede: Che avendo i Governadori di S. Angelo licenziato il Mastro di Casa

(CXLIII.)

Casa si continuò a procedere contro di lui. Or che sappiamo, se la querela fatta dal Cuoco si fosse fatta dopo di essersi di già licenziato il Mastro di Casa? O se il vero delitto non fosse stato altrimenti di aver bastonato un Cuoco, che non era gran male, se rubava, o serviva male gl'Infermi: ma piuttosto per avere acconsentito ad un Giudice incompetente. Tanto più, che tutti i Preti addetti di questo Pio Luogo sono amovibili *ad Nutum*; onde dopo di essere licenziati non godono più del Privilegio dell'Esenzione. Nè occorre scandalizzarsi, che quei Preti sieno amovibili *ad Nutum*. La Storia Ecclesiastica ci somministra degli Esempj anche de' Parrochi amovibili *ad Nutum*.

Disbrigatici dal Cuoco, si presenta di nuovo l'Archivario della Curia colla Fede di un altro Processo Criminale fabbricato ad Istanza de' Governadori di S. Angelo, contro D. Angelo Baglione, e contro Ottavio Blasco, e Claudio Turco Cherici della Chiesa medesima inquisiti di furto di due Lampane di argento. Non abbia per male, se Noi gli domandiamo il Processo. Qui non si tratta di una bastonatura di Cuoco. Sono i Governadori medesimi, che compariscono. Ed i Preti col Sagrestano hanno troppo di divozione per la Chiesa esente, con prendersi le Lampane di argento. Ma senza osservare per ora il Processo: ci si dica, se dopo un fatto sì scandaloso doveano quei buoni Preti continuare al servizio della Chiesa per acquistare poi maggior divozione co' Calici? Doveano essere immediatamente licenziati. E fuori già del servizio della Chiesa, come amovibili *ad Nutum*, di qual Privilegio mai di Esenzione poteano valersi? I Governadori adunque doveano necessariamente comparire nella Curia Arcivescovile, di cui si erano fatti Sudditi per li loro delitti. Si lascino dunque i Rettori di S. Angelo a Nido godere dell'esercizio della loro Giurisdizione, di cui hanno goduto

to per lo spazio di tre Secoli ; e non solamente sieno privi della loro Giurisdizione , ma diventino Sudditi della Curia Arcivescovile licenziati dal Pio Luogo , se mai in qualch' età futura si risvegliasse in loro quello spirito di divozione del 1593. Nè da quel fatto prenda il Difensor della Curia argomento contro tutti i Rettori , con vilipenderne , e porre in derisione il nome stesso , che pur è nome di Dignità Ecclesiastica non inferiore a' Cimiliarchi . Non si avviliscono le Dignità Ecclesiastiche per li fatti talora imputati a qualche persona , che ne veste il carattere . Lasci questi argomenti a quegli Autori Eterodossi , che con rivangare i fatti de' Secoli barbari , pieni di astio , e di veleno , ardiscono con penna , e bocca sacrilega avvilire le prime Dignità della Ecclesiastica Gerarchia .

Noi avevamo già dato fine agli Atti Possessivi . Ma l'Archivario della Curia c'importuna di nuovo , e ci dice di conservarsi nel suo Archivio un altro Processo Criminale fabbricato nel 1622. ad istanza di Giuseppe Santoro , contro Antonio dell'Aversana Cherico della Chiesa di S. Angelo a Nido , non meno per la violenta estrazione fatta seguire di esso Giuseppe dalla detta Chiesa , che per avere bastonata una donna libera (a) . Non abbiamo qui occasione di lagnarci dell'Archivario , mentre nella stessa Fede foggiugne , che il Cherico querelato nelle Difese avea articolato di essere *Jacono* della Chiesa di S. Angelo a Nido , quando avea bastonata la donna . Dunque se nel tempo della querela non era piu addetto alla Chiesa di S. Angelo a Nido , che vuole piu da Noi l'Archivario ? Abbiamo però delle forti querele contro di lui , per le Fedi fatte di due altri Processi del 1710. contro il Sacerdote D. Niccolò Arcadi di Castelvetero : E l'altro del 1713. contro il Cherico Niccolò Gagliardi , inquisito di pratica con donne

(CXLV.)

ne difoneste (a) . E come esibisce egli queste due Fedè, quando amendue questi Processi dovettero essere rimessi alla Curia del nostro Rettore? Tra la nota de' Processi esibiti nel Collateral Consiglio nel 1718. , vi sono appunto questi due Processi del 1710. e del 1713. , contro i medesimi soggetti : come questo fatto chiaramente apparisce dal Sommario della Piazza al Num. 11. .

Questi sono tutti i documenti degli Atti Possessivi . Or se da oggi avanti le Bolle antiche Pontificie hanno ad esaminarsi colle clausole, e formole recentissime . Se le Consuetudini, ed Osservanze Interpretative di tre Secoli con Documenti di quella fatta, che si sono ora esibiti dalla Curia, e che per ogni Atto Giurisdizionale nello spazio di tre Secoli consistono in pochi attentati, farebbono forse vani, ed esagerati i timori, che potrebbero in un momento annientarsi le piu speciose Prerogative della Real Chiesa, e Capitolo di Bari, dell' Arcipretato di Altamura, di S. Maria di Loreto, di S. Pietro a Corte, di S. Maria Incoronata, della Chiesa di Altavilla, e di tante altre? E nella Bolla di Leone X. , qualora i Cappellani Maggiori del Regno non avessero impresso il Sagro Carattere dell'Ordine Vescovile, vi si troverebbe forse espressa la facoltà di approvare i Confessori? De' Concordati, su de' quali avrebbe a farsi tutto il fondamento, ove mancasse affatto la base della giustizia, i supremi Regj Ministri ne avranno a riflettere al sai meglio di Noi il vigore, e la sussistenza. Ma quando anche cessasse affatto questa rilevante considerazione, forse che il nostro Gloriosissimo Monarca, non istima al pari delle sue Reali Prerogative i Padronati Laicali, e le nuove Fondazioni ne' suoi Dominj, come quelle, che costituiscono parte del Diritto pubblico, giusta l'avvertimento del Zipeau, del Roye, di Feuer, e del Wangen? Il Regio Collateral Consiglio coll' intervento di
T tutti

tutti i Ministri, che componeano la Regia Giunta della Giurisdizione, quali si erano il Marchese di Matonto D. Bernardo Sofia Presidente del S. C. , ed i Configlieri, D. Gio: Battista Jovino, D. Antonio Navaretta Marchese della Terza, D. Antonio Miroballo, e D. Francesco Rocco a' 24. Gennaio del 1659. , essendosi dal Sommo Pontefice Innocenzo X. soppressi nel Regno tutti i piccioli Conventi, fu negato espressamente il Regio *Exequatur* per quei Conventi, che fosser di Padronato Reale, o Laicale. *Visis Litteris S. C. Majestatis expeditis sub die 15. Mensis Octobris proximi prateriti, detur exequatur dictae Bullae Summi Pontificis Innocentii X. super suppressione parvorum Conventuum, Citra praesudicium Jurium patronatus, tam Regalis, quam Laicorum.*

Ed eccoci al fine della nostra Scrittura. Fu nel 1426. fondata, e dotata la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido da quel Gran Cardinale Rinaldo Brancaccio, di cui parleranno con encomio tutti gli annali Ecclesiastici, ed i Fasti del nostro Regno. In premio de' suoi meriti segnalatissimi verso tutta la Chiesa Cattolica, che da' suoi mezzi, umanamente parlando, riconobbe in parte la fine del piu deplorabile Scisma, altro non domandò, che questo suo Pio Luogo fosse esente dalla Giurisdizione, Visita, Potestà, e Dominio degli Arcivescovi di Napoli, e soggetto immediatamente alla Sede Apostolica. Non fu questa una vana Idea di quell' Esenzioni, contro cui avea tanto declamato ne' Concilj di Pisa, e di Costanza. Seguendo il vero spirito della Chiesa, volle con cio accendere, ed animare maggiormente la pietà de' Fedeli nelle nuove Fondazioni, alla cui Conservazione, e Protezione debbono egualmente impegnarsi le due Supreme Autorità, egualmente istituite da Dio, per cui il Mondo tutto si regge. Volle anche in cio dare un esempio di Giustizia: poichè nulla derogò alla Giurisdizione nativa degli Arcivescovi

(CXLVII.)

scovi della sua Patria: avendo fondato il suo Luogo Pio in un suolo, la cui Giurisdizione era stata sempre mai della Sede Apostolica. Ed era ben giutto, che in tutt' i Secoli della Chiesa rimanesse qualche vestigio perpetuo di quell' antica Romana Diaconia, così diletta al S. Pontefice Gregorio il Magno, e che riconoscea i suoi principj quasi col nascere del Cristianesimo in questa gran Dominante. Il Sommo Pontefice Martino V. memore di avere avuto quel gran Porporato gran parte nella sua Elezione, e che lo avea coronato della Tiara Pontificia; qual cosa dipendente dalla sua autorità non gli avrebbe accordata? Fu contento però di ammirare in quel grand' Uomo la moderazione tutta pietosa della Domanda, che di buon grado immediatamente accordogli. E per segno solo di qualche picciolo Distintivo ordinò, che il Governo di questo nuovo Pio Luogo dipendesse dal di lui volere: Come in effetti eseguì di là a poco colla sua Lettera, o sia Carta di Fondazione diretta a' Nobili del Sedile di Nido suoi Compatrizj. Ed ecco un nuovo segno di moderazione, e di pietà in quell' anima grande. Non pensò al suo proprio chiarissimo sangue, a' quali se non lasciava quelle ricchezze, che con tanti maneggi avrebbe potuto acquistare, potea almeno lasciare loro la memoria di questo Padronato Laicale. Scevro di ogni umana debolezza fissò i suoi pensieri ad un' Assemblea di Cavalieri la più distinta, e ragguardevole in Europa: affinché tutti s' impegnassero al buon Governo, e Mantenimento del suo Pio Luogo. A questo indirizzarono anche poi le loro mire il Cardinale Francesco Maria, e Stefano Brancaccio, coll' arricchirlo di una numerosa Libreria unica in tutto il Regno, per l' uso comune a tutta la studiosa Gioventù. Questo si è il Pio Luogo, per la cui difesa, se abbiamo fatto Noi uso di qualche espressione giocosa, lo attribuisca il Dotto Difensor della Curia ad un semplice alleviamento

(CXLVIII.)

di quella noja, che recar dovrà la leggenda di questa Scrittura ; ma non mai a mancanza di rispetto verso la sua persona, e verso la sua Dottrina, e sapere. Resta solamente, che per questo stesso Pio Luogo il nostro amabilissimo Sovrano continui dal suo Trono Reale quell'alta Protezione, di cui lo ha fatto finora degno ad imitazione de' Serenissimi Regnanti suoi Antecessori, giacche tutte in lui ammiransi quelle virtù, che sparfe leggiamo negli altri. E se mai tra le tenebre, ed oscurità de' Secoli, tra' quali erano involute le piccole memorie Istoriche concernenti questa Fondazione, ci farà riuscito di porle in qualche chiarezza, sono troppo fondate le nostre speranze, che lo stesso Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo mosso finora da puro zelo, abbia egli il Primo a proteggere questa Esenzione conceduta dalla Sede Apostolica, a cui i nostri voti uniti a quei di questo suo amantissimo Gregge anelano di vederlo un giorno gloriosamente inalzato.

Napoli 28. Ottobre 1746.

Carlo Franchi.